



# Esclusione: Articoli 12 e 17 della Direttiva Qualifiche (2011/95/UE)

Un'analisi giuridica

Gennaio 2016

Programma di sviluppo professionale dell'EASO  
per i membri di corti e tribunali



Esclusione:  
Articoli 12 e 17 della  
Direttiva Qualifiche  
(2011/95/UE)  
Un'analisi giuridica

***Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare  
le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.***

**Numero verde unico (\*):**

**00 800 6 7 8 9 10 11**

(\*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Print ISBN 978-92-9494-264-7 doi:10.2847/141922 BZ-04-16-994-IT-C  
PDF ISBN 978-92-9494-267-8 doi:10.2847/853832 BZ-04-16-994-IT-N

© European Asylum Support Office 2017

Neither EASO nor any person acting on its behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained herein.

## Autori

Il presente documento è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito dai giudici David Allen (Regno Unito), Ana-Celeste Carvalho (Portogallo), Per Flatabø (Norvegia), Mariana Feldioreanu (Romania), Conor Gallagher (Irlanda), Ingo Kraft (coordinatore del gruppo di lavoro, Germania), Florence Malvasio (coordinatore del gruppo di lavoro, Francia) e Marie-Cécile Moulin-Zys (Associazione dei giudici amministrativi europei, AEAJ). Il gruppo di lavoro ha altresì beneficiato della consulenza di Sibylle Kapferer, giurista principale, Divisione di protezione internazionale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Sono stati invitati a tale scopo dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) conformemente alla metodologia di cui all'allegato C. Il sistema di assunzione dei membri del gruppo di lavoro è stato concordato tra l'EASO e i membri della rete di giudici dell'EASO, compresi i rappresentanti dell'Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) e l'AEAJ.

Taluni documenti preparatori sono stati redatti a seguito di un workshop tenutosi a Malta nel dicembre 2014, sotto la guida di Joseph Rikhof, primo consigliere, responsabile della Sezione Legge sui crimini contro l'umanità e i crimini di guerra del Dipartimento di giustizia del Canada. Tali documenti sono stati ulteriormente sviluppati nel corso di discussioni approfondite e di un procedimento giudiziario fittizio, svoltosi durante la riunione di cui sopra, con la partecipazione dei membri della rete di organi giudiziari dell'EASO, che si è rivelata estremamente preziosa per i membri del gruppo di lavoro. I membri del gruppo di lavoro ringraziano altresì la banca dati europea del diritto di asilo nonché gli organi giudiziari di molti Stati membri per aver fornito una compilazione introduttiva della giurisprudenza in materia.

Il gruppo di lavoro si è riunito in tre occasioni a Malta in marzo e maggio e a Lipsia, presso il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Germania). Osservazioni sul progetto di discussione sono state espresse da singoli membri della rete di giudici dell'EASO, vale a dire i giudici Jakub Camrda (Repubblica ceca), Rossitsa Draganova (Bulgaria), Ildiko Figula (Ungheria), Villem Lapimaa (Estonia), Walter Muls (Belgio), Elizabeth O'Brien (Irlanda), Elisabeth Steendijk (Paesi Bassi), Hugo Storey (Regno Unito), Boštjan Zalar (Slovenia) nonché dal Refugee Appeals Board (Tribunale per il riesame delle richieste di asilo, Malta) e dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG). Sono state presentate osservazioni anche dai membri del forum consultivo dell'EASO, in particolare il Consiglio belga per i rifugiati (Belgio), il Forum Réfugiés-Cosi (Francia), il Comitato consultivo olandese sulla migrazione (Paesi Bassi) e la Direzione dell'immigrazione (Norvegia). Inoltre, ha espresso il suo parere sul testo Sarah Singer di Refugee Law Initiative (Iniziativa sulla legge sull'asilo) dell'Università di Londra. In conformità del regolamento istitutivo dell'EASO, è stato invitato l'UNHCR che ha presentato osservazioni sulla bozza di analisi giuridica. Tutte queste osservazioni sono state considerate nella riunione tenutasi il 10 e 11 settembre 2015. I membri del gruppo di lavoro sono grati a tutti coloro che hanno fornito osservazioni le quali si sono rivelate molto utili per completare la presente analisi giuridica.

Il presente capitolo sarà regolarmente aggiornato conformemente alla metodologia di cui all'allegato B.

# Elenco delle abbreviazioni

AEAJ	Association of European Administrative Judges (Associazione dei giudici amministrativi europei)
BVerwGE	Raccolta delle sentenze del Tribunale amministrativo federale (Germania)
CEAS	Sistema europeo comune di asilo
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
CEDU	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
UE	Unione europea
Carta dell'UE	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
IARLJ	International Association of Refugee Law Judges (Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato)
ICTR	International Criminal Tribunal for Rwanda (Tribunale penale internazionale per il Ruanda)
ICTY	International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia)
DQ	Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
DQ (rifusione)	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
Convenzione sui rifugiati	Convention Relating to the Status of Refugees (Convenzione relativa allo status dei rifugiati) (1951), come modificata dal relativo Protocollo (1967)
TUE	Trattato sull'Unione europea
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
UNHCR	Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati

# Indice

<b>Autori</b> .....	3
<b>Elenco delle abbreviazioni</b> .....	4
<b>Prefazione</b> .....	7
<b>1. Esclusione: una panoramica</b> .....	11
1.1 L'origine dalla Convenzione sui rifugiati .....	11
1.2 Articolo 12: la ratio alla base delle clausole di esclusione .....	12
1.3 Esclusione obbligatoria .....	13
1.4 Esclusione nell'ambito del concetto europeo più ampio di protezione .....	13
1.5 I ruoli della CGUE e della Corte EDU .....	14
<b>2. Esclusione dallo status di rifugiato (articolo 12)</b> .....	17
2.1 Articolo 12, paragrafo 1: esclusione a causa di protezione già fornita .....	17
2.1.1 Articolo 12, paragrafo 1, lettera a): assistenza fornita dalle Nazioni Unite .....	17
2.1.1.1 «nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati» .....	18
2.1.1.2 Laddove tale protezione «sia cessata per qualsiasi motivo» ...	19
2.1.1.3 «sono <i>ipso facto</i> ammesse ai benefici della presente direttiva» .....	20
2.1.2 Articolo 12, paragrafo 1, lettera b): riconoscimento di diritti dal paese di residenza .....	21
2.1.2.1 «[I]l paese nel quale ha stabilito la sua residenza» .....	21
2.1.2.2 «[L]e autorità competenti [...] gli riconoscono» .....	21
2.1.2.3 «[I] diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese» .....	22
2.2 Articolo 12, paragrafo 2: esclusione per le persone indegne della protezione internazionale .....	22
2.2.1 Considerazioni comuni a tutte e tre le cause di esclusione .....	22
2.2.1.1 Obiettivo .....	23
2.2.1.2 Esclusione non condizionata a un pericolo attuale per lo Stato ospitante .....	23
2.2.1.3 Nessuna ulteriore valutazione della proporzionalità (nessun bilanciamento) .....	24
2.2.2 Articolo 12, paragrafo 2, lettera a): crimine contro la pace, crimine di guerra o crimine contro l'umanità .....	25
2.2.2.1 Crimine contro la pace: aggressione .....	25
2.2.2.2 Crimine di guerra .....	26
2.2.2.3 Crimini contro l'umanità .....	29
2.2.3 Articolo 12, paragrafo 2, lettera b): reato grave di diritto comune .....	30
2.2.3.1 Ambito di applicazione materiale (I): gli elementi costitutivi dei crimini .....	31
2.2.3.2 Ambito di applicazione materiale (II): il requisito della gravità («reato grave») .....	32
2.2.3.3 Ambito di applicazione materiale (III): la natura di diritto comune del crimine commesso .....	33

2.2.3.4	Ambito di applicazione territoriale e temporale: al di fuori del paese di accoglienza prima dell'ammissione .....	34
2.2.4	Articolo 12, paragrafo 2, lettera c): atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite .....	35
2.2.4.1	Ambito di applicazione materiale .....	35
2.2.4.2	Terrorismo .....	36
2.2.4.3	Ambito di applicazione personale .....	38
2.3	Responsabilità individuale (articolo 12, paragrafo 3) .....	39
2.3.1	Criteri per determinare la responsabilità individuale .....	39
2.3.2	Richiedente in qualità di autore di atti passibili di esclusione .....	40
2.3.3	Norme internazionali per determinare la responsabilità individuale ....	41
2.3.4	«Istigano [...]» .....	42
2.3.5	Contributo («[...] o altrimenti concorrono») .....	42
2.3.5.1	Favoreggiamento .....	43
2.3.5.2	Compartecipazione criminosa/responsabilità congiunta .....	44
2.3.6	Responsabilità dei capi militari e altri superiori gerarchici .....	44
2.3.7	Partecipazione .....	45
2.3.8	Presunzione di responsabilità individuale .....	46
2.4	Difese e circostanze attenuanti .....	47
2.5	Sconto di pena .....	48
<b>3.</b>	<b>Esclusione dalla protezione sussidiaria (articolo 17) .....</b>	<b>51</b>
3.1	Introduzione .....	51
3.2	Articolo 17, paragrafo 1 - Cause di esclusione .....	51
3.2.1	Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) - Crimine contro la pace, crimine di guerra o crimine contro l'umanità .....	51
3.2.2	Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) - Reato grave .....	51
3.2.3	Articolo 17, paragrafo 1, lettera c) - atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite .....	53
3.2.4	Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) - Pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro .....	53
3.3	Articolo 17, paragrafo 2 .....	54
3.4	Articolo 17, paragrafo 3 .....	54
<b>4.</b>	<b>Aspetti procedurali .....</b>	<b>57</b>
4.1	Fondati motivi per ritenere .....	57
4.1.1	Livello di prova .....	57
4.1.2	Onere della prova .....	58
4.1.3	Non è necessaria una condanna penale .....	58
4.2	Valutazione individuale .....	59
	<b>Allegato A – Disposizioni internazionali pertinenti selezionate .....</b>	<b>61</b>
	<b>Allegato B – Schema decisionale .....</b>	<b>73</b>
	<b>Allegato C – Metodologia .....</b>	<b>83</b>
	<b>Allegato D – Bibliografia .....</b>	<b>90</b>
	<b>Allegato E – Elenco della giurisprudenza .....</b>	<b>92</b>



# Prefazione

Lo scopo della presente analisi giuridica è mettere a disposizione degli organi giudiziari che trattano casi di protezione internazionale uno strumento utile per comprendere e gestire le questioni inerenti alla protezione in riferimento alle cause di esclusione di cui alla direttiva «qualifiche» rifusione (DQ (rifusione))<sup>1</sup>. Tale direttiva contiene due disposizioni fondamentali: l'articolo 12 DQ (rifusione) verte sull'esclusione dallo status di rifugiato, mentre l'articolo 17 DQ (rifusione) prevede l'esclusione dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. L'applicazione di tali disposizioni, per sua natura, può avere gravi conseguenze per la persona interessata. L'interpretazione e l'applicazione di tali disposizioni non è semplice per i membri degli organi giudiziari. Si tratta peraltro di un concetto fondamentale affatto nuovo, essendo infatti basato sull'articolo 1D, E e F della Convenzione sui rifugiati<sup>2</sup>. La direttiva «qualifiche» (rifusione) ha codificato tali cause di esclusione, riaffermando le parti di pertinenti trattati internazionali, tra cui la Convenzione sui rifugiati, che i legislatori europei hanno considerato tali da poter essere ricomprese nel corpus della legislazione dell'Unione europea. Dal canto loro, gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire la direttiva nel diritto interno. La presente analisi giuridica è intesa ad aiutare il lettore a comprendere la DQ (rifusione) attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) nonché le pertinenti decisioni degli organi giudiziari degli Stati membri. La giurisprudenza nazionale menzionata nella presente analisi giuridica non è esaustiva, ma intende illustrare il modo in cui le disposizioni della DQ (rifusione) in questione sono state recepite e, elemento forse ancor più importante, interpretate dai tribunali nazionali.

Le decisioni, in particolare quelle dei tribunali europei, illustrano il ruolo dell'esclusione nel concetto europeo più ampio di protezione, che può essere letto in una sinergia della legge sui rifugiati e di osservazioni di carattere umanitario della legislazione in materia di diritti fondamentali o di diritti dell'uomo. Si rammenta che l'uso della presente analisi giuridica comporta il trattamento prioritario del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale in casi di conflitto<sup>3</sup>. L'analisi riflette la conoscenza dello stato attuale del diritto da parte del gruppo di lavoro. I rispettivi articoli 12 e 17 DQ (rifusione) potrebbero essere oggetto di ulteriori sentenze della CGUE, dal momento che numerose questioni interpretative concernenti tali disposizioni restano senza risposta, lasciando la porta aperta a un ulteriore chiarimento attraverso il procedimento di pronuncia pregiudiziale di cui all'articolo 267 TFUE<sup>4</sup>. Pertanto, si rammenta al lettore l'importanza di tenersi aggiornato al riguardo.

Si presume che il lettore conosca la struttura generale della normativa dell'Unione europea (UE) in materia di asilo quale risulta dall'*acquis* dell'UE relativo all'asilo. L'analisi giuridica ha lo scopo di fornire assistenza non solo a coloro che hanno scarsa o nessuna esperienza nella sua applicazione al processo decisionale giudiziario, ma anche ai più esperti.

<sup>1</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [2011] GU L 337/9. Come specificato nei considerando 50 e 51, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito non sono vincolati dalla DQ (rifusione), poiché non hanno partecipato alla sua adozione. L'Irlanda e il Regno Unito restano vincolati dalla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [2004] GU L 304/12. Agli Stati membri vincolati dalla DQ (rifusione) è stato richiesto di mettere in vigore la legislazione nazionale necessaria per conformarsi a tale direttiva entro il 21 dicembre 2013. La DQ (rifusione) introduce varie modifiche sostanziali della direttiva 2004/83/CE, mantenendo tuttavia la stessa formulazione degli articoli 12 e 17 e del considerando corrispondente, sebbene quest'ultimo abbia attualmente una numerazione diversa (considerando 31, ex considerando 22). Si noti che le pertinenti disposizioni della direttiva «qualifiche» non sono state modificate nella versione oggetto di rifusione.

<sup>2</sup> Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954), pag. 137.

<sup>3</sup> Per ulteriori informazioni, cfr. EASO, *Introduzione al sistema europeo comune di asilo – Un'analisi giuridica*.

<sup>4</sup> Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [2012] GU C 326/47.

La presente analisi giuridica ha lo scopo di fornire una panoramica generale ma non esaustiva dell'applicazione delle clausole di esclusione sia alle situazioni di esclusione dalla protezione dei rifugiati sia ai casi in cui un richiedente è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. La presente analisi non verte su altri casi in cui la protezione non è concessa o situazioni in cui la protezione internazionale può cessare. Al momento opportuno saranno realizzati ulteriori capitoli che esamineranno diverse questioni potenzialmente correlate, riguardanti, in sintesi, casi di inapplicabilità della protezione.

L'analisi giuridica è articolata in quattro parti. La prima parte fornisce una panoramica introduttiva generale della questione e inquadra il concetto nel contesto della relativa genesi nella Convenzione sui rifugiati. La seconda parte verte sull'esclusione dalla protezione dei rifugiati. Descrive situazioni in cui l'esclusione è giustificata in quanto la protezione è già stata fornita o per l'implicazione in taluni reati gravi o crimini efferati. Prende altresì in esame i singoli motivi presupposti alla base dell'applicazione delle clausole di esclusione. La terza parte adotta una struttura analoga per quanto riguarda l'esclusione dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. La quarta parte specifica aspetti procedurali pertinenti. Inoltre, l'allegato B contiene uno schema decisionale che riporta un'impostazione strutturata che gli organi giudiziari possono adottare al momento di applicare l'articolo 12 o l'articolo 17 DQ (rifusione).

Le parti della DQ (rifusione) pertinenti per la presente analisi giudiziaria, compresi i considerando, sono le seguenti:

### Considerando

- **Considerando 4** - La Convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.
- **Considerando 31** - Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite<sup>5</sup> e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che «atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite» e che «chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite».
- **Considerando 37** - Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano anche i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.

### Articolo 12

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

- (a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni

<sup>5</sup> Carta delle Nazioni Unite, 1 UNTS XVI, 24 ottobre 1945.

adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;

- (b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.
2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
- (a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- (b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;
- (c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.

### **Articolo 17**

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:
- (a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- (b) abbia commesso un reato grave;
- (c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
- (d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.
2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti in esso menzionati.
3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro interessato, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se

fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

Le altre parti della DQ (rifusione), ove a esse si faccia riferimento nella presente analisi, sono illustrate nelle sezioni pertinenti.

L'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale. Detta politica deve essere conforme alla Convenzione sui rifugiati e agli «altri trattati pertinenti». È bene notare che le altre disposizioni di diritto internazionale, tra cui il diritto internazionale umanitario, il diritto internazionale in materia di diritti umani nonché il diritto internazionale penale, potrebbero rivestire un ruolo significativo al momento dell'interpretazione delle clausole di esclusione contenute nella DQ (rifusione). Le disposizioni estratte dagli altri strumenti internazionali pertinenti, essendo troppo numerose da elencare integralmente, figurano nell'allegato A alla presente analisi giuridica. Il riferimento ad «articolo» nel presente capitolo è da intendersi come riferimento alle disposizioni della DQ (rifusione), salvo diversamente indicato.

# 1. Esclusione: una panoramica

## 1.1 L'origine dalla Convenzione sui rifugiati

L'articolo 12 DQ (rifusione) riflette le cause di esclusione contenute nell'articolo 1D, E e F della Convenzione sui rifugiati. La DQ (rifusione) ha l'effetto di codificare degli aspetti di detto trattato internazionale, sottoscritto, tra l'altro, da tutti gli Stati membri dell'UE, nel corpus della normativa dell'UE in materia di asilo, nonostante l'Unione europea, in qualità di organismo internazionale avente una personalità giuridica propria, non abbia firmato la Convenzione sui rifugiati. Nella sua proposta di DQ, presentata nel 2004, la Commissione europea ha chiarito che l'articolo 12 (progetto di articolo 14) ribadisce il principio secondo il quale una persona che rientra nelle condizioni di una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1D, E e F della Convenzione sui rifugiati, è esclusa dallo status di rifugiato <sup>6</sup>.

Al considerando 4 la DQ (rifusione) rileva che «[l]a Convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati». Il considerando 23 definisce uno degli obiettivi chiave della direttiva, vale a dire che «[d]ovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della Convenzione di Ginevra». Inoltre, il considerando 24 riconosce la necessità di «introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra». La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha fatto riferimento alla DQ (rifusione) in numerose occasioni e, in particolare, ai considerando poc'anzi citati, con l'intento di sottolineare che la Convenzione sui rifugiati:

costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni <sup>7</sup>.

Ragionando sulla base dell'ambito di protezione internazionale generale applicabile a livello internazionale ed europeo, la CGUE ha ritenuto che le disposizioni della DQ e della DQ (rifusione) vadano interpretate alla luce dell'economia generale e della finalità di tale direttiva, nel rispetto della Convenzione sui rifugiati e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78 TFUE <sup>8</sup>. Ne consegue che la Corte opta per l'applicazione di un impianto sistematico per interpretare la DQ (rifusione), in modo congruo rispetto alle corrispondenti disposizioni pertinenti della Convenzione sui rifugiati. Tale impianto interpretativo proposto dalla CGUE va addirittura oltre, in quanto non valuta sic et simpliciter l'oggetto e la finalità delle disposizioni pertinenti, bensì anche quelli dell'intera economia dell'UE, comprese le norme in materia di protezione dei diritti fondamentali contenute nella Carta dell'UE nonché i principi giuridici generali insiti nei

<sup>6</sup> Commissione europea, Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 12 settembre 2001, COM(2001) 510 def., pag. 24.

<sup>7</sup> CGUE, sentenza del 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *B & D*, EU:C:2010:661, punto 77; CGUE, sentenza del 2 marzo 2010, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-79/08, *Salahadin Abdulla e a.*, EU:C:2010:105, punto 52; CGUE, sentenza del 17 giugno 2010, causa C-31/09, *Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2010:351, punto 3.

<sup>8</sup> *Bolbol*, op. cit., nota 7, punti 37 e seg.; *B & D*, op. cit., nota 7, punti 77 e seg.; CGUE, sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-364/11, *El Karem El Kott e a.*, EU:C:2012:826, punti 42 e seg.; CGUE, sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd v Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2015:117, punti 22 e seg.

valori fondanti dell'organizzazione<sup>9</sup>. Tale impianto si applica altresì con riferimento agli articoli 12 e 17, che adottano ampiamente le cause di esclusione di cui all'articolo 1D, E e F della Convenzione sui rifugiati.

## 1.2 Articolo 12: la ratio alla base delle clausole di esclusione

I due brevi paragrafi che compongono l'articolo 12 contengono due diverse cause di esclusione di un cittadino dallo status di rifugiato.

Il paragrafo 1 si incentra sulla nozione di sussidiarietà della protezione internazionale. In altre parole, la preminenza e la priorità vanno accordate alla protezione fornita dal paese di cui ha la cittadinanza o dallo Stato in cui aveva precedentemente la residenza abituale<sup>10</sup>. Pertanto, non occorre riconoscere lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo in quanto tale cittadino è già oggetto di sufficiente protezione, fornita dagli organi o dalle agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR (lettera a)) oppure dal paese in cui tale cittadino ha stabilito la sua residenza (lettera b)). Esiste una correlazione diretta tra l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati, mentre l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), rispecchia il contenuto della clausola di esclusione dell'articolo 1E, della Convenzione sui rifugiati.

Il secondo paragrafo dell'articolo 12 prevede cause di esclusione esaustive, come contenute nell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati, con l'obiettivo di mantenere l'integrità e la credibilità dello status di rifugiato previsto. La ratio alla base di tali clausole di esclusione è duplice: in primo luogo, la gravità di certi atti è tale che i loro autori sono indegni di protezione internazionale in qualità di rifugiati; in secondo luogo, lo status di rifugiato non dovrebbe permettere agli autori di gravi reati di sottrarsi alla responsabilità penale<sup>11</sup>. L'importanza di tale ratio è stata messa in rilievo dalla CGUE nel momento in cui si è fondata sull'obiettivo per cui sono state istituite le cause di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, al fine di mantenere la credibilità del sistema di protezione in conformità della Convenzione sui rifugiati<sup>12</sup>. La CGUE ha addirittura considerato che tale riserva osta a che gli Stati membri riconoscano lo status di rifugiato a persone escluse ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, oppure di riconoscere a tali persone un altro tipo di protezione che comporta un rischio di confusione con lo status di rifugiato per tutelare l'integrità dello status di rifugiato<sup>13</sup>. Tale situazione può verificarsi per quanto riguarda l'articolo 3 DQ (rifusione), che consente agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati, purché, tuttavia, esse siano compatibili con la direttiva<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> EASO, articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE). Un'analisi giuridica, dicembre 2014, pag. 11; EASO, Un'introduzione al sistema europeo comune di asilo. Un'analisi giuridica (di prossima pubblicazione); cfr. anche V. Moreno Lax, «Of Autonomy, Autarky, Purposiveness and Fragmentation: The Relationship between EU Asylum Law and International Humanitarian Law», in D. Cantor e J.-F. Durieux (ed.), *Refugee from Inhumanity? War refugees and International Humanitarian Law* (Martinus Nijhoff, 2014), pag. 298.

<sup>10</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza dell'8 febbraio 2005, n. 1 C 29.03, BVerwGE 122, pag. 376, pag. 387.

<sup>11</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 104; UNHCR, *Nota supplementare sull'applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, settembre 2003, punto 3.

<sup>12</sup> *B & D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 104.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, punto 115.

### 1.3 Esclusione obbligatoria

L'articolo 12, considerato nel suo complesso, prevede l'esclusione obbligatoria in linea con l'articolo 1D, E e F della Convenzione sui rifugiati. L'approccio adottato dall'articolo 12, paragrafo 2, differisce dal disposto dell'articolo 28 della direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, in quanto gli Stati membri non beneficiano di alcun margine discrezionale per considerare che un richiedente debba essere trattato quale rifugiato anche in situazioni in cui sono soddisfatti i criteri di esclusione. L'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), DQ (rifusione) impone inequivocabilmente agli Stati membri di revocare lo status di rifugiato qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12.

### 1.4 Esclusione nell'ambito del concetto europeo più ampio di protezione

L'esclusione di una persona dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, non comporta necessariamente una presa di posizione relativamente alla distinta questione se detta persona possa essere espulsa verso il suo paese d'origine<sup>15</sup>. Lo stesso dicasi con riferimento all'esclusione dalla protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 17. Altrimenti detto, l'esclusione non anticipa una decisione sulla cancellazione di un richiedente né pregiudica i rimedi offerti dalla legge a tale richiedente. Un richiedente escluso dallo status di rifugiato (articolo 12) o dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria (articolo 17) può tentare di esercitare la protezione in caso di possibile rimpatrio forzato, potenzialmente concessa dall'articolo 4 della Carta dell'UE<sup>16</sup> e dall'articolo 3 della CEDU<sup>17</sup>. Tale considerazione supplementare riflette l'esigenza di essere consapevoli dell'interpretazione della normativa dell'UE in materia di asilo cui procede la CGUE e dell'approccio adottato in tali casi. Esso riflette l'approccio definito al precedente punto 1.1, vale a dire il concetto europeo più ampio di protezione, sulla base di una sinergia tra il diritto in materia di rifugiati e le considerazioni integrative dei diritti fondamentali e il diritto umanitario. Tuttavia, tale approccio non è tanto ampio da prevedere uno status complementare al di fuori dell'ambito di applicazione della DQ (rifusione). Nell'ottica di tale approccio interpretativo, la valutazione di una richiesta di protezione internazionale può comporsi di tre elementi per quanto riguarda l'applicazione delle clausole di esclusione<sup>18</sup>,

(1) L'autorità o l'organo giudiziario competente esamina se il cittadino di un paese terzo sia ammissibile alla protezione in qualità di rifugiato. Tale decisione dipende dal fatto che si valuti se il richiedente ottenga la qualifica di rifugiato (articolo 2, lettera d)) per il timore fondato di persecuzione (articolo 9) correlato ad almeno uno delle cinque cause di cui all'articolo 10. Occorre altresì stabilire se il richiedente soddisfi o meno i criteri di esclusione di cui all'articolo 12.

Si noti che la prassi di esaminare innanzitutto l'inclusione prima di stabilire se si applichi l'esclusione, quantunque rappresenti l'iter più comunemente seguito, non è prescritta

<sup>15</sup> *Ibid.*, punto 110.

<sup>16</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, [2012] GU C326/02.

<sup>17</sup> Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (come modificata dai protocolli nn. 11 e 14), ETS n. 005, 4 novembre 1950 (entrata in vigore: 3 settembre 1953).

<sup>18</sup> EASO, articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) - Un'analisi giuridica, op. cit., nota a piè di pagina 9, pag. 11.



dalla DQ (rifusione). Alcuni Stati membri prevedono una valutazione dei criteri di esclusione prima di stabilire se il richiedente possa avvalersi della protezione internazionale (per es. i Paesi Bassi<sup>19</sup> e la Spagna).

(2) Laddove non sia possibile avanzare la richiesta per ottenere la protezione in qualità di rifugiato, occorre considerare se la persona in questione abbia titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15 e se il richiedente non sia escluso a motivo dell'articolo 17 della direttiva «qualifiche» rifusione.

(3) Qualora una persona non sia ritenuta avente titolo a beneficiare della protezione internazionale, per es. a causa dell'applicazione di una clausola di esclusione, sarà quindi necessario stabilire se il richiedente goda della protezione in caso di rimpatrio, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE (cfr. considerando 16 DQ) nonché dell'articolo 3 della CEDU. In particolare, è pertinente la giurisprudenza della Corte EDU in casi di estradizione ed espulsione a norma dell'articolo 3 della CEDU<sup>20</sup>. L'articolo 4 della Carta dell'UE e l'articolo 3 della CEDU sanciscono la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, garantendo in tal modo la protezione di uno dei valori più fondamentali di una società democratica. La Corte EDU ha confermato la natura assoluta e inderogabile di tale disposizione, che non ammette esenzioni dall'ambito di applicazione della protezione che conferisce, che potrebbero derivare dalla condotta della persona in questione. La Corte di Strasburgo ha quindi sottolineato che la protezione accordata dall'articolo 3 della CEDU ha una portata più ampia di quella prevista dagli articoli 32 e 33 della Convenzione sui rifugiati<sup>21</sup>. Dall'altro lato, l'articolo 3 della CEDU prevede esclusivamente una protezione in caso di semplice rimpatrio, ma, a differenza dell'articolo 24 DQ (rifusione), non prevede un diritto positivo di soggiorno o addirittura un diritto al permesso di soggiorno.

## 1.5 I ruoli della CGUE e della Corte EDU

La CGUE ha il compito di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniformi del diritto dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, la CGUE è competente a rispondere alle domande dei tribunali nazionali in materia di diritto dell'Unione europea (il procedimento di rinvio pregiudiziale). In base al procedimento di cui all'articolo 267, in realtà la CGUE non si pronuncia sul merito del caso in esame. Dopo che la CGUE ha fornito la sua interpretazione, il caso viene rinviato al tribunale nazionale affinché si pronunci sulla base di tale interpretazione. Queste decisioni sono vincolanti per gli Stati membri<sup>22</sup>.

La Corte EDU esamina le domande di singole persone e le richieste di pronuncia in via pregiudiziale degli Stati membri in cui si denunciano casi di presunta violazione di un diritto ai sensi della CEDU da parte di uno dei 47 Stati aderenti alla Convenzione. A differenza della CGUE, la Corte EDU statuisce nelle cause a essa sottoposte e, se necessario, ciò riguarda anche

<sup>19</sup> Cfr.: Dipartimento amministrativo legale del Consiglio di Stato (Paesi Bassi), ABRvS del 27 ottobre 2003, 200305116, punto 2.3.1.

<sup>20</sup> Corte EDU, sentenza del 7 luglio 1989, *Soering/United Kingdom*, domanda n. 14038/88, punti 85 e seg.; Corte EDU, sentenza del 20 marzo 1991, *Cruz Varas/Sweden*, domanda n. 15576/89, punti 69 e seg.; Corte EDU, sentenza del 30 ottobre 1991, *Vilvarajah/United Kingdom*, domanda n. 13163/87, punti 107 e seg.

<sup>21</sup> Corte EDU, sentenza del 15 novembre 1996, *Chahal/United Kingdom*, domanda n. 22414/93, punti 79 e seg.; Corte EDU, sentenza del 17 dicembre 1996, *Ahmed/Austria*, domanda n. 25694/96, punti 40 e seg.; Corte EDU, sentenza del 29 aprile 1997, *H.L.R./Francia*, domanda n. 24573/94, punti 35; Corte EDU, sentenza del 28 febbraio 2008, *Saadi/Italia*, domanda n. 37201/06, punto 127; Corte EDU, sentenza del 28 giugno 2011, *Sufi ed Elmi/Regno Unito*, domanda n. 8319/07, punto 212.

<sup>22</sup> Per un'utile guida sulle modalità dei rinvii alla CGUE, cfr. CGUE, *Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale* (2012/C 338/01), pubblicate nella: *Gazzetta Ufficiale* C 338 del 6.11.2012; cfr. anche IARLU, *Pronunce in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea: una guida per i giudici nazionali che trattano casi in materia di asilo*, aprile 2014.



l'accertamento dei fatti. Le sue sentenze sono vincolanti per le parti interessate alla domanda presentata. Altrimenti le sentenze della Corte EDU hanno efficacia persuasiva qualora fatti o questioni simili siano stati sottoposti agli organi giudiziari.



## 2. Esclusione dallo status di rifugiato (articolo 12)

### 2.1 Articolo 12, paragrafo 1: esclusione a causa di protezione già fornita

L'articolo 12, paragrafo 1, DQ (rifusione) riguarda persone escluse dallo status di rifugiato in quanto non bisognose della protezione conferita da tale status<sup>23</sup>. La disposizione concerne due cause di esclusione. Entrambe le cause fanno sì che il cittadino di un paese terzo sia escluso dallo status di rifugiato, dal momento che riceve già un altro tipo di protezione sufficiente. Il richiedente non dipende dalla protezione fornita dallo status di rifugiato a motivo della protezione offerta dalle Nazioni Unite (lettera a)) o del paese nel quale ha stabilito la sua residenza (lettera b)).

#### 2.1.1 Articolo 12, paragrafo 1, lettera a): assistenza fornita dalle Nazioni Unite

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), presenta un nesso diretto con l'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati, che si applica alle persone che fruiscono della protezione o dell'assistenza di organizzazioni o di istituzioni delle Nazioni Unite che non sia l'UNHCR. Si tratta di una clausola di esclusione redatta nel particolare contesto di rifugiati provenienti dai territori palestinesi<sup>24</sup>, che fruiscono della protezione fornita dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (UNRWA)<sup>25</sup>. La CGUE ha dichiarato che l'obiettivo di tale disposizione è garantire la continuità della protezione dei rifugiati palestinesi, in quanto tali, fino a che la loro posizione sia stata definitivamente stabilita in conformità alle pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale<sup>26</sup>.

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), comprende due frasi che riflettono i due sottoparagrafi dell'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati. La prima frase esclude dallo status di rifugiato le persone che fruiscono già della protezione di organizzazioni o istituzioni diverse dall'UNHCR. Ne emerge una netta distinzione tra la protezione accordata da organismi e agenzie (UNRWA) e dall'UNHCR, con la conseguente definizione di tali sistemi di protezione. La prima frase dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), andrebbe interpretata, come avviene per tutte le clausole di esclusione, in senso restrittivo, alla luce dell'ampia nozione europea di protezione, senza dimenticare le limitazioni previste nella giurisprudenza della CGUE, come riportato in dettaglio qui di seguito.

La seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contiene un'eccezione alla clausola di esclusione: laddove la protezione alternativa fornita dall'UNRWA, che giustifica tale clausola di esclusione, non sia più applicabile per qualsiasi motivo fuori dal controllo della persona

<sup>23</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza dell'8 febbraio 2005, 1 C 29.03, op. cit., nota a piè di pagina 10, pag. 387; cfr. anche I. Kraft, «Article 12 Directive 2011/95/EU», in K. Hailbronner e D. Thym (ed.), *EU Immigration and Asylum Law – Commentary on EU Regulations and Directives*, (2a ed., Hart/Beck/Nomos, 2016) (di prossima pubblicazione), punto 1.

<sup>24</sup> Tale designazione non deve essere concepita come un riconoscimento dello Stato della Palestina ed è senza pregiudizio circa le singole posizioni degli Stati membri dell'UE concernenti questo problema.

<sup>25</sup> Commissione europea, Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, op. cit., nota a piè di pagina 6, pag. 24.

<sup>26</sup> *El Karem El Kott e a.*, op. cit., nota a piè di pagina 8, punti 60 e 62.

e indipendente dalla volontà della stessa <sup>27</sup>e senza che la situazione nei territori palestinesi sia stata definitivamente risolta in linea di principio, il richiedente beneficia ipso facto della protezione offerta dalla direttiva.

### 2.1.1.1 «nell’ambito di applicazione dell’articolo 1D della Convenzione sui rifugiati»

La risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’8 dicembre 1949, n. 302 (IV), relativa all’aiuto ai rifugiati della Palestina, ha istituito l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) <sup>28</sup> e ha definito la sua area di operazioni, che include il Libano, la Siria, la Giordania, la Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e la Striscia di Gaza.

Storicamente, il termine «rifugiato della Palestina» è stato applicato a persone con residenza abituale in Palestina per tutto il periodo compreso tra giugno 1946 e maggio 1948 e che hanno perso la casa e ogni mezzo di sostentamento a causa del conflitto del 1948. In seguito l’interpretazione della definizione di rifugiato della Palestina è stata estesa e ha incluso le persone permanentemente sfollate in conseguenza del conflitto del 1967 <sup>29</sup>.

La sentenza della CGUE nella causa *Bolbol* <sup>30</sup> fornisce alcuni chiarimenti parziali sull’ambito di applicazione personale di tale clausola. La Corte ha statuito che la definizione di persona rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, DQ (rifusione) è circoscritta alle persone che sono effettivamente ricorse all’aiuto fornito dall’UNRWA. Si è ritenuto che la registrazione presso l’UNRWA fosse una prova sufficiente del beneficio effettivo di un aiuto da parte sua. L’aiuto può essere fornito anche in assenza di una tale registrazione, nel qual caso si deve consentire al beneficiario di apportare le prove con ogni altro mezzo <sup>31</sup>. La CGUE ha sottolineato che tale clausola di esclusione della direttiva va interpretata restrittivamente e non può riguardare tutte le persone che hanno i requisiti per beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA o che hanno effettivamente provveduto alla registrazione a tal fine <sup>32</sup>.

Storicamente, il termine «rifugiato della Palestina» è stato applicato a persone con residenza abituale in Palestina per tutto il periodo compreso tra giugno 1946 e maggio 1948 e che hanno perso la casa e ogni mezzo di sostentamento in quanto sfollati a causa del conflitto arabo-israelita del 1948 dalla zona del Mandato della Palestina, poi divenuto Israele, e che non hanno più avuto modo di farvi ritorno <sup>33</sup>. In seguito l’interpretazione della definizione di rifugiato della Palestina è stato esteso alle persone che, in conseguenza del conflitto arabo-israeliano del 1967, sono state sfollate dai territori palestinesi occupati da Israele fin dal 1967 e che non hanno più avuto modo di farvi ritorno <sup>34</sup>.

In un quadro più sfumato, non strettamente corrispondente alla giurisprudenza della CGUE, può risultare interessante osservare che l’UNHCR considera che l’ambito di applicazione

<sup>27</sup> *Ibid.*, punto 58; cfr. successivo punto 2.1.1.2.

<sup>28</sup> UNGA, *Aiuto ai rifugiati della Palestina* (2 dicembre 1950) A/RES/393.

<sup>29</sup> UNGA, *Personi sfollate a causa delle ostilità del giugno 1967 e successive* (15 dicembre 2004) A/RES/59/118; UNGA, *Aiuto umanitario* (4 luglio 1967) A/RES/2252 e successive risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

<sup>30</sup> *Bolbol*, op. cit., nota a piè di pagina 7.

<sup>31</sup> *Ibid.*, punto 52.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> UNGA, *Palestina - Relazione sui progressi del Mediatore delle Nazioni Unite* (11 dicembre 1948) A/RES/194.

<sup>34</sup> UNGA, *Aiuto umanitario*, op. cit., nota a piè di pagina 29 e successive risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tra cui UNGA, *Personi sfollate a causa delle ostilità del giugno 1967 e successive*, op. cit., nota a piè di pagina 29.

dell'articolo 1D della Convenzione del 1951 riguarda i rifugiati della Palestina sfollati nel 1948 e nel 1967 nonché i loro discendenti<sup>35</sup> e che, in particolare, perché una persona rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati, i termini «beneficiano di protezione o assistenza dell'UNRWA» comprendono non solo i palestinesi che hanno effettivamente ricorso alla protezione o all'assistenza dell'UNRWA, bensì anche quelli ammissibili a tale protezione o assistenza<sup>36</sup>.

### 2.1.1.2 Laddove tale protezione «sia cessata per qualsiasi motivo»

L'espressione «per qualsiasi motivo» andrebbe interpretata nell'ambito dell'oggetto e della finalità dell'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati, oltre che in linea con gli stessi, vale a dire garantire continuità alla protezione e all'aiuto ai rifugiati palestinesi ed evitare la sovrapposizione delle competenze tra l'UNHCR e l'UNRWA. Quanto precede include una continuità geografica e/o temporale.

La CGUE ha avuto l'opportunità di fornire un'interpretazione di tale clausola. Essa ha interpretato la clausola in senso restrittivo, concentrandosi sulla volontà di abbandonare l'area entro cui la protezione è fornita nonché su altri motivi alla base della partenza del singolo individuo. Nella causa *El Karem El Kott*<sup>37</sup> la CGUE ha statuito che la protezione o l'assistenza cessano laddove:

1. l'UNRWA o gli organismi o le agenzie delle Nazioni Unite tranne l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati vengano soppressi (vale a dire fino a una soluzione permanente della questione palestinese) o subentri l'impossibilità per loro di svolgere i propri compiti o<sup>38</sup>
2. il richiedente sia stato obbligato a lasciare l'area di operazioni dell'UNRWA per circostanze fuori dal suo controllo e indipendenti dalla sua volontà<sup>39</sup>.

La CGUE ha inoltre statuito che spetta all'autorità nazionale competente dello Stato membro accertare, con una valutazione su base individuale, che il richiedente è stato obbligato a lasciare l'area di operazioni di detto organo o agenzia o ha agito volontariamente<sup>40</sup>. Occorrerebbe in seguito esaminare se la persona possa rientrare nelle aree oggetto di mandato e beneficiare nuovamente della protezione dell'UNRWA<sup>41</sup>. Per quanto riguarda la questione se un potenziale richiedente debba essere considerato obbligato a lasciare l'area di protezione dell'UNRWA contro la sua volontà, la CGUE ha dichiarato che un rifugiato palestinese deve essere considerato obbligato a lasciare l'area di operazioni dell'UNRWA ove «si trovi in uno stato personale di grave insicurezza e tale organismo versi nell'impossibilità di assicurargli, in tale area, condizioni di vita conformi alla missione a questo affidata»<sup>42</sup>. Detto questo, il semplice fatto che il richiedente abbia lasciato l'area di operazioni dell'UNRWA non comporta, di per sé, la «cessazione della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia». L'assenza da tale area

<sup>35</sup> UNHCR, *Nota sull'interpretazione da parte dell'UNHCR dell'articolo 1D della Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiato e dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva «qualifiche» dell'UE nell'ambito dei rifugiati palestinesi che chiedono protezione internazionale*, maggio 2013, pagg. 2-3.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *El Karem El Kott e a.*, op. cit., nota a piè di pagina 8, punto 55.

<sup>38</sup> *Ibid.*, punto 56.

<sup>39</sup> *Ibid.*, punto 58.

<sup>40</sup> *Ibid.*, punti 55-67.

<sup>41</sup> Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 29 gennaio 2010, n. 37.912.

<sup>42</sup> *El Karem El Kott e a.*, op. cit., nota a piè di pagina 8, punto 63.

o la volontaria decisione di lasciarla non può essere qualificata come cessazione dell'assistenza ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase <sup>43</sup>.

Le questioni sottoposte nella causa *El Karem El Kott* sono altresì state trattate nella giurisprudenza. In una decisione del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen belga (Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri) è stato dichiarato che l'articolo 1D si applica unicamente qualora «il richiedente asilo si trovi in una situazione personale di grave pericolo» e l'UNRWA «versi nell'impossibilità di offrirgli condizioni di vita conformi alle missioni a questo affidate» <sup>44</sup>.

La giurisprudenza appare relativamente ben consolidata al riguardo. La posizione dell'UNHCR è pressoché identica alle conclusioni espresse dalla CGUE nella causa *El Karem El Kott*. Come dichiarato dalla CGUE, l'UNHCR considera che i termini «cessi per qualsiasi motivo» sottintendono (i) la soppressione dell'UNRWA come agenzia; (ii) l'impossibilità da parte dell'UNRWA ad adempiere ai propri compiti e (iii) qualsiasi motivo oggettivo esulante dal controllo della persona interessata, tale per cui la persona si trova nell'impossibilità di ricorrere (nuovamente) alla protezione o all'assistenza dell'UNRWA <sup>45</sup>.

### 2.1.1.3 «sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva»

Nella sentenza *El Karem El Kott* la Corte ha statuito che l'espressione «sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva» deve essere interpretata conformemente all'articolo 1D, secondo comma, della Convenzione sui rifugiati. Tale disposizione consente alle persone di avere «pieno diritto» a usufruire dei vantaggi accordati dalla Convenzione sui rifugiati <sup>46</sup>.

A questo punto, al fine di stabilire l'eventuale applicazione della protezione internazionale, l'autorità competente dello Stato membro avrà verificato se il richiedente non abbia di fatto soltanto chiesto l'assistenza dell'UNRWA, ma anche se tale assistenza/protezione sia cessata per motivi o circostanze che esulano dal controllo del richiedente <sup>47</sup>. Le autorità degli Stati membri dovranno altresì accertare se la persona sia in grado di ritornare (in futuro) nell'area di operazioni dell'UNRWA e stabilire se ciò non sarà possibile <sup>48</sup>. Pertanto, la decisione avviene sulla base di componenti sia materiali che grafiche.

Pertanto, a questo punto, il richiedente non è certo necessariamente tenuto a dimostrare che teme di essere perseguitato ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della direttiva <sup>49</sup>. Un tale richiedente, dopo aver chiesto asilo in uno Stato membro, dovrebbe ottenere lo status di rifugiato purché non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, o paragrafo 3, DQ (rifusione), dal momento che l'«ammissione ipso facto» non prevede un riconoscimento condizionato dello status di rifugiato. Date le conseguenze giuridiche potenzialmente a lungo raggio, si impone la realizzazione di un'accurata valutazione delle condizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase (sottolineata in precedenza). Ciò è quanto

<sup>43</sup> *El Karem El Kott e a.*, op. cit., nota a piè di pagina 8, punto 59.

<sup>44</sup> Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 2 maggio 2013, n. 102283; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza dell'8 agosto 2013, n. 108.154468; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 10 aprile 2013, n. 100.713469; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 31 gennaio 2013, n. 96.372470.

<sup>45</sup> UNHCR, *Nota sull'interpretazione da parte dell'UNHCR dell'articolo 1D della Convenzione del 1951*, op. cit., nota a piè di pagina 35.

<sup>46</sup> *El Karem El Kott e a.*, op. cit., nota a piè di pagina 8, punto 71.

<sup>47</sup> *Ibid.*, punti 58, 61, 64-65.

<sup>48</sup> *Ibid.*, punto 77.

<sup>49</sup> *Ibid.*, punto 76.

riconosciuto dalla Corte d'appello del Regno Unito, secondo cui «[u]na così ampia serie di diritti andrebbe conferita [...] solo ed esclusivamente in presenza di una categoria di destinatari chiara e certa [...]»<sup>50</sup>.

## 2.1.2 Articolo 12, paragrafo 1, lettera b): riconoscimento di diritti dal paese di residenza

La presente parte dell'articolo 12, in linea con l'articolo 1E della Convenzione sui rifugiati, affronta situazioni in cui un richiedente ha ottenuto specifici diritti (o equivalenti), altrimenti concessi unicamente ai cittadini del paese in cui il richiedente è attualmente residente. Si compone di tre requisiti da soddisfare cumulativamente affinché la disposizione possa applicarsi. Tali requisiti possono essere definiti come aventi natura temporale, territoriale e materiale e saranno trattati singolarmente.

### 2.1.2.1 «[I]l paese nel quale ha stabilito la sua residenza»

Il requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), secondo cui un richiedente debba avere una residenza stabile, sulla base dell'articolo 1E della Convenzione sui rifugiati, costituisce un elemento territoriale o fisico specifico nell'ambito di applicazione di tale paragrafo. Di conseguenza, i soggiorni temporanei, quali periodi in transito o visite in un determinato Stato membro, non costituiscono una base sufficiente per l'esclusione. I *travaux préparatoires* della Convenzione sui rifugiati riflettono l'elevato livello da raggiungere per soddisfare tale requisito territoriale. Nel corso delle discussioni, il delegato del Regno Unito ha affermato che, ai fini dell'articolo 1E, «l'idea di stabilire la residenza era equivalente a un soggiorno permanente»<sup>51</sup>. Inoltre, durante i negoziati, la formulazione del testo francese dell'articolo 1E della Convenzione sui rifugiati è stata modificata da «*élu domicile*» a «*a établi sa résidence*» per mettere in rilievo l'idea più permanente di stabilità.

A oggi, sembrerebbe esserci poca, se non addirittura nessuna, giurisprudenza rilevante in materia<sup>52</sup>. L'UNHCR considera che la rinuncia volontaria alla residenza non rende l'articolo 1E della Convenzione sui rifugiati inapplicabile, purché la persona continui a essere ammessa a uno status di residenza stabile, compreso il diritto al rientro, e le vengano riconosciuti i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza<sup>53</sup>.

### 2.1.2.2 «[L]e autorità competenti [...] gli riconoscono»

L'elemento temporale dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), si riferisce a un momento in cui il richiedente può dirsi di fatto in possesso dei diritti altrimenti riservati ai cittadini di un dato Stato membro. Tale elemento dovrebbe applicarsi soltanto qualora il paese riconosca attualmente alla persona i detti diritti e obblighi, rispetto al possesso di tali diritti nel passato. Se le autorità competenti del paese interessato hanno riconosciuto al richiedente tali diritti nel passato, ma non confermano più tale riconoscimento, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), non è applicabile. Questo rispecchia il fatto che il richiedente può senz'altro necessitare ancora

<sup>50</sup> Corte d'appello (Regno Unito), *El-Ali/Secretary of State for Home Dept.*, [2002] EWCA Civ. 1103, punto 50.

<sup>51</sup> UNHCR, *Nota dell'UNHCR sull'interpretazione dell'articolo 1E della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, marzo 2009, punti 10-11.

<sup>52</sup> L'articolo 1E della Convenzione sui rifugiati è stato di fatto applicato in numerose cause canadesi. Per una panoramica di queste cause, cfr.: <http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/BoaCom/references/LegJur/Pages/RefDef10.aspx>.

<sup>53</sup> UNHCR, *Nota dell'UNHCR sull'interpretazione dell'articolo 1E*, op. cit., nota a piè di pagina 51, punto 10.

della protezione di rifugiato. Inoltre, quanto precede si applica esclusivamente alle persone cui sono stati riconosciuti i detti diritti e non a coloro che vi sono o possono esservi ammessi in futuro <sup>54</sup>.

### 2.1.2.3 «[I] diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese»

In termini di qualità sostanziale o materiale dei diritti e degli obblighi che devono essere accordati al richiedente, la persona dovrebbe almeno essere protetta dalla deportazione e dall'espulsione. Come per i cittadini del paese di riferimento, dovrebbe anche esistere un diritto alla libertà di movimento, comprendente il diritto a lasciare il paese e a rientrarvi. Tali diritti e obblighi non devono per forza essere identici sotto ogni aspetto a quelli riconosciuti ai cittadini del paese in questione. Sono possibili divergenze, per esempio, l'assenza di disposizioni che conferiscono al richiedente l'accesso al diritto di poter votare o presentarsi come candidato alle elezioni nonché le limitazioni imposte per la detenzione di determinate cariche pubbliche <sup>55</sup>.

## 2.2 Articolo 12, paragrafo 2: esclusione per le persone indegne della protezione internazionale

### 2.2.1 Considerazioni comuni a tutte e tre le cause di esclusione

L'articolo 12, paragrafo 2, contiene le cause di esclusione previste dall'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati, con l'obiettivo di mantenere l'integrità e la credibilità dello status di rifugiato previsto (cfr. il precedente punto 1.2). La disposizione contiene tre cause di esclusione separate, in parte sovrapposte per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale: l'aver commesso crimini rilevanti a livello internazionale, vale a dire crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità (articolo 12, paragrafo 2, lettera a)); l'aver commesso reati gravi di diritto comune prima di entrare nello Stato membro (articolo 12, paragrafo 2, lettera b)), oppure l'essersi reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite (articolo 12, paragrafo 2, lettera c)). Dopo aver messo in rilievo alcuni aspetti fondamentali comuni, vengono illustrati in dettaglio gli elementi specifici di ciascuna di tali disposizioni (2.2.2 - 2.2.4). L'analisi dettagliata è seguita da una discussione su aspetti più generali, quali la responsabilità personale (2.3), che riguarda specifici problemi di attribuzione a causa della partecipazione agli atti summenzionati; difese e circostanze attenuanti (2.4) e la questione che l'aver scontato le pene corrispondenti possa essere rilevante all'atto di prendere in considerazione l'applicazione delle cause di esclusione (2.5). Si noti, a questo punto, che gli aspetti procedurali, quali, per esempio, il livello probatorio inferiore («fondati motivi per ritenere»), svolgono un ruolo fondamentale nella valutazione individuale delle cause di esclusione (cfr. il successivo punto 4).

<sup>54</sup> *Ibid.*, punto 7.

<sup>55</sup> *Ibid.*, punti 13-16.



### 2.2.1.1 Obiettivo

Nel corso dei dibattiti in seno al Consiglio europeo sulla DQ, si è discusso sull'opportunità di estendere la nozione di esclusione dallo status di rifugiato, con il fine generale di escludere dallo status di rifugiato coloro che sono ritenuti indegni della protezione, per includere i casi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Tale disposizione stabilisce le eccezioni al principio di *non-refoulement* di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione sui rifugiati, laddove vi siano gravi motivi per considerare un rifugiato un pericolo per la sicurezza nazionale dello Stato in cui si trova, oppure qualora il rifugiato sia stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine particolarmente grave e rappresenti una minaccia per la comunità<sup>56</sup>. La disposizione pertinente della DQ (rifusione) è l'articolo 12, paragrafo 2, il quale, a differenza dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), riguardante l'esclusione dalla protezione sussidiaria<sup>57</sup>, non include tale considerazione aggiuntiva riguardo l'esclusione dalla protezione dei rifugiati. In definitiva, le eccezioni al principio di *non-refoulement* non sono state integrate nell'articolo 12, paragrafo 2, bensì sono state incluse nell'articolo 14, paragrafi 4 e 5<sup>58</sup>. Tale importante sfumatura è dovuta al fatto che i criteri di esclusione elencati nell'articolo 1D-F della Convenzione sui rifugiati sono stati ritenuti esaustivi<sup>59</sup>. La decisione di non includere le considerazioni in materia di sicurezza nazionale e/o di prevenzione del pericolo riflette la ratio dell'articolo 12, paragrafo 2, la cui restrizione è volta al fine di mantenere l'integrità e la credibilità dello status di rifugiato<sup>60</sup>. Nella sentenza *B & D* la CGUE ha ritenuto che le cause di esclusione in questione in tale causa (articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c)) fossero intese a sanzionare atti commessi in passato. Tali cause:

sono state istituite al fine di escludere dallo status di rifugiato le persone ritenute indegne della protezione che è collegata a tale status e di evitare che il riconoscimento di tale status consenta ad autori di taluni gravi reati di sottrarsi alla responsabilità penale<sup>61</sup>.

Il tenore di tale decisione nonché la ratio su cui si fonda emergono da una decisione successiva del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale tedesco), in cui si è statuito che tale esclusione è intesa a non gettare discredito sullo status di un «rifugiato in buona fede»<sup>62</sup>.

### 2.2.1.2 Esclusione non condizionata a un pericolo attuale per lo Stato ospitante

Le considerazioni in materia di sicurezza e prevenzione di una minaccia per la società non sono pertinenti se si considera l'esclusione dallo status di rifugiato. Tali considerazioni possono nondimeno essere tenute in conto nell'ambito del rifiuto della concessione dello status di rifugiato

<sup>56</sup> Consiglio europeo, Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, n. 9038/02 del 17 giugno 2002, pag. 20; Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, n. 10596/02 del 9 luglio 2002, pag. 22 e Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, n. 11356/02 del 6 settembre 2002, pag. 17.

<sup>57</sup> Cfr. anche la nozione unitaria all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi [2001] GU L 212/12.

<sup>58</sup> J. Kraft, «Article 12 Directive 2011/95/EU», op. cit., nota a piè di pagina 23, punti 9-10.

<sup>59</sup> Consiglio europeo, Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, nonché norme minime relative al contenuto dei rispettivi status, n. 12620/02 del 3 ottobre 2002.

<sup>60</sup> *B & D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 115.

<sup>61</sup> *Ibid.*, punti 103-104.

<sup>62</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 novembre 2009, 10 C 24.08, DE:BVVerwG:2009:101109U1C24.08.0, BVVerwGE 135, pag. 252, punto 41.

nonché della revoca di tale status, come previsto dall'articolo 14, paragrafi 4 e 5<sup>63</sup>. La CGUE ha dichiarato che il pericolo attuale che un rifugiato può eventualmente rappresentare per lo Stato membro di cui trattasi può essere preso in considerazione non nell'ambito dell'articolo 12, paragrafo 2, bensì soltanto in quello dell'articolo 14, paragrafo 4, o dell'articolo 21, paragrafo 2<sup>64</sup>. Dal testo dell'articolo 12 emerge chiaramente che le cause di esclusione sono intese a sanzionare atti commessi in passato. Dato il permanere della ratio relativa all'esclusione di determinate persone, in primo luogo, in quanto ritenute indegne della protezione e, in secondo luogo, in quanto gli autori di taluni gravi reati non devono poter ricorrere allo status di rifugiato per sottrarsi alla responsabilità penale, l'esclusione non può essere condizionata all'esistenza di un pericolo attuale per lo Stato membro ospitante<sup>65</sup>. L'eventuale valutazione dei criteri di esclusione di cui all'articolo 12 va incentrata sul precedente comportamento della persona. Non può orientarsi su uno sguardo di previsione sul futuro per stabilire se la persona rappresenti attualmente o possa rappresentare in un certo momento futuro un pericolo per il paese ospitante.

### 2.2.1.3 Nessuna ulteriore valutazione della proporzionalità (nessun bilanciamento)

Occorre altresì ricordare che l'esclusione non è condizionata a una valutazione della proporzionalità in relazione al caso specifico. È quanto emerge con evidenza interpretando la formulazione dell'articolo 12, paragrafo 2, sistematicamente in confronto con la formulazione divergente dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), punto (ii), della direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea<sup>66</sup>. Tale direttiva prevede esplicitamente che la gravità della persecuzione prevista va valutata in funzione della natura del reato di cui la persona in questione è sospettata. La DQ (rifusione) non contiene disposizioni al riguardo. Infatti, nella sentenza *B & D* la CGUE ha dichiarato, senza neppure affrontare tale argomento, che, ove ricorrano le condizioni fissate nell'articolo 12, paragrafo 2, la persona è obbligatoriamente esclusa dallo status di rifugiato<sup>67</sup>. La Corte ha rammentato che l'esclusione stessa di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è connessa alla gravità degli atti commessi, la quale deve essere di un grado tale che, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), la persona interessata non possa legittimamente aspirare alla protezione collegata allo status di rifugiato. Ha poi proseguito sostenendo che:

[a]vendo l'autorità competente già preso in considerazione, nell'ambito della sua valutazione della gravità degli atti commessi e della responsabilità individuale, tutte le circostanze che caratterizzano tali atti e la situazione di tale persona, essa non può essere obbligata – ove giunga alla conclusione che trova applicazione l'art. 12, n. 2 – a procedere ad un esame di proporzionalità che comporti nuovamente una valutazione del livello di gravità degli atti commessi<sup>68</sup>.

Pertanto, può risultare necessario procedere a un'ulteriore valutazione della proporzionalità o a un bilanciamento<sup>69</sup>.

<sup>63</sup> Consiglio europeo, Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, nonché norme minime relative al contenuto dei rispettivi status, n. 13623/02 del 30 ottobre 2002.

<sup>64</sup> *B & D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 101.

<sup>65</sup> *Ibid.*, punto 104.

<sup>66</sup> Direttiva del Consiglio 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea, op. cit., nota a piè di pagina 57.

<sup>67</sup> *B & D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 107.

<sup>68</sup> *Ibid.*, punto 109.

<sup>69</sup> Un parere alternativo, che propone un criterio di proporzionalità quale parte integrante per determinare l'applicazione o meno dell'articolo 12, paragrafo 2, è espresso in: UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5: applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, 4 settembre 2003.

## 2.2.2 Articolo 12, paragrafo 2, lettera a): crimine contro la pace, crimine di guerra o crimine contro l'umanità

La presente clausola di esclusione si applica agli atti considerati penalmente secondo il diritto internazionale. Per quanto riguarda la definizione di crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), fa riferimento a «strumenti internazionali relativi a tali crimini». La formulazione e la genesi della disposizione mostrano un approccio dinamico, in cui i legislatori partono dal presupposto che il diritto internazionale si sviluppi nel tempo. Pertanto, nel caso di specie, per determinare se siano stati commessi crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, occorre anzitutto basarsi sullo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 (Statuto di Roma)<sup>70</sup>, che rispecchia l'attuale stato di avanzamento del diritto penale internazionale riguardo a tali crimini<sup>71</sup>. Vale la pena ricordare che potrebbero sorgere dubbi sull'applicazione temporale della nozione di «crimini di guerra» a taluni atti; per esempio, prima della conclusione dello Statuto di Roma, il reclutamento dei bambini non veniva considerato, in linea generale, un crimine di guerra. Pertanto, un organo giurisdizionale, all'atto della valutazione di una situazione concernente una tale condotta, anteriore al 1998, non può qualificarla quale crimine di guerra. Più in generale, i crimini di guerra venivano inizialmente percepiti soltanto nell'ambito di conflitti armati internazionali, sebbene sia ormai ampiamente riconosciuto che i crimini di guerra possono anche essere commessi in un conflitto armato non di carattere internazionale<sup>72</sup>.

Vale altresì la pena notare che i crimini contro l'umanità presentano un elemento unificante o internazionale nonché inglobano numerosi crimini presupposti specifici. Tali crimini specifici sono per la maggior parte definiti negli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma (cfr. allegato A).

### 2.2.2.1 Crimine contro la pace: aggressione

Secondo il Patto di Londra<sup>73</sup>, l'ambito di applicazione materiale di un crimine contro la pace è ampio e concerne «la progettazione, la preparazione, lo scatenamento e la continuazione di una guerra d'aggressione, o d'una guerra in violazione di trattati, assicurazioni o accordi internazionali, ovvero la partecipazione a un piano concertato o a un complotto per commettere una delle precedenti azioni»<sup>74</sup>.

Lo Statuto di Roma adotta una terminologia diversa, dal momento che non fa riferimento a crimini contro la pace, bensì istituisce, all'articolo 5, lettera d), la competenza giurisdizionale della CPI per il «crimine di aggressione». Tale crimine è definito nell'articolo 8 *bis*<sup>75</sup> con riferimento a un elenco di atti di aggressione tratti dalla risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale (cfr. allegato A). Si tratta in tutti i casi di atti da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato. Tali atti possono costituire un «crimine di

<sup>70</sup> Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 2187 UNTS 90, del 17 luglio 1998 (entrata in vigore: 1° luglio 2002).

<sup>71</sup> UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5*, op. cit., nota a piè di pagina 69, pag. 4; cfr. anche Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 novembre 2009, op. cit., nota a piè di pagina 62, punto 31, e anche Assemblea degli Stati Parte dello Statuto della Corte penale internazionale, *Elementi costitutivi dei crimini*, Atti ufficiali della Conferenza di revisione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, Kampala, 31 maggio-11 giugno 2010 (pubblicazione della Corte penale internazionale, RC/11) che istituisce i requisiti di *actus reus* e *mens rea* per ciascun crimine di competenza giurisdizionale della CPI.

<sup>72</sup> TPI per l'ex Jugoslavia, decisione del 2 ottobre 1995, *Procuratore/Dusko Tadic, alias «Dule» (Decisione sulla memoria di difesa per l'appello interlocutorio sulla competenza giurisdizionale)*, T-94-1, punto 134.

<sup>73</sup> Statuto del Tribunale militare internazionale - Allegato al Patto per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell'asse europeo («Patto di Londra»), 82 UNTS 280, dell'8 agosto 1945 (entrata in vigore: 8 agosto 1945).

<sup>74</sup> *Ibid.*, articolo 6, lettera a); cfr. anche UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5*, op. cit., nota a piè di pagina 69, punto 11.

<sup>75</sup> Statuto di Roma della Corte penale internazionale, op. cit., nota a piè di pagina 70, articolo 8 *bis*, paragrafo 2.

aggressione» qualora, per carattere, gravità e portata, costituiscono una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il crimine di aggressione ai sensi dello Statuto di Roma può dunque essere commesso solo nell'ambito di un conflitto armato internazionale e presuppone l'azione di uno Stato; non può essere commesso da un individuo che agisce autonomamente. Inoltre, l'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, dello Statuto di Roma circoscrive espressamente l'ambito di applicazione *ratione personae* di tale crimine a «una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato».

Tale definizione di «crimine di aggressione» è stata adottata nel corso della Conferenza di revisione dello Statuto di Roma della CPI, tenutasi a Kampala nel 2010<sup>76</sup>. Nonostante la competenza giurisdizionale della CPI con riferimento a tale crimine sia stata sospesa fino ad almeno il 2017<sup>77</sup>, gli elementi sostanziali del crimine di cui all'articolo 8 *bis* sono tuttavia già applicabili nell'ambito di esclusione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) («crimine contro la pace»). La causa di esclusione «crimine contro la pace» è stata applicata in Belgio dalla commissione permanente de recours des réfugiés (commissione permanente in materia di rifugiati), nel caso di un richiedente somalo ritenuto coinvolto nella pianificazione e nella continuazione di un conflitto armato internazionale con l'Etiopia<sup>78</sup>.

### 2.2.2.2 Crimine di guerra

I crimini di guerra sono violazioni gravi delle norme di diritto internazionale umanitario, considerati penalmente direttamente secondo il diritto internazionale<sup>79</sup>. Nell'ambito di esclusione, le definizioni di crimini di guerra sono anzitutto reperibili nell'articolo 8, paragrafo 2, dello Statuto di Roma, che riprende, a sua volta, le definizioni fornite dalle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli aggiuntivi del 1977 nonché da altri strumenti pertinenti e dal diritto internazionale consuetudinario. Per stabilire se gli atti avvenuti prima dell'adozione dello Statuto della CPI costituiscano crimini di guerra nel senso di cui sopra, sarà necessario esaminarli alla luce di tali strumenti e del diritto internazionale consuetudinario.

I crimini di guerra possono essere commessi solo durante un conflitto armato, vale a dire quando «abbia luogo una violenza armata tra Stati o una violenza armata protratta tra autorità governative e gruppi armati organizzati all'interno dello Stato»<sup>80</sup>. Le disposizioni legali che definiscono taluni tipi di comportamento in un conflitto armato quali crimini di guerra sono diverse, a seconda della natura del conflitto armato.

I crimini di guerra nell'ambito di un conflitto armato internazionale sono definiti nell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), dello Statuto di Roma. Un conflitto armato internazionale esiste ove vi sia un intervento delle forze armate di uno Stato in un altro Stato, anche senza una dichiarazione di guerra formale, nonché nei casi di occupazione, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza militare alcuna<sup>81</sup>. Un conflitto armato internazionale si configura altresì ove uno Stato partecipi indirettamente a un conflitto armato in un altro Stato, a sostegno di un gruppo armato non governativo che combatte contro le forze armate dello Stato in

<sup>76</sup> Conferenza degli Stati Parti dello Statuto di Roma, Risoluzione RC/Res.6, adottata l'11 giugno 2010, 13a assemblea plenaria.

<sup>77</sup> Il 16 luglio 2015, 23 Stati hanno accettato o ratificato gli *Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione*, Risoluzione RC/Res.6 della Conferenza di revisione dello Statuto di Roma, dell'11 giugno 2010 (registrata: 8 maggio 2013).

<sup>78</sup> Commissione permanente in materia di rifugiati (Belgio), decisione del 6 agosto 2002, n. 99-1280/W7769.

<sup>79</sup> Cfr., per esempio, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), *Diritto internazionale consuetudinario, norma 156: definizione di crimini di guerra*, dicembre 2006.

<sup>80</sup> TPI per l'ex Jugoslavia, *Procuratore/Dusko Tadic*, op. cit., nota a piè di pagina 72, punto 70; cfr. anche, Commissione di ricorso del TPI per l'ex Jugoslavia, sentenza del 15 luglio 1999, *Procuratore/Dusko Tadic, (sentenza)*, IT-94-1-A, punto 146.

<sup>81</sup> Articolo 2, Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), *Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra* (quarta Convenzione di Ginevra), 75 UNTS 287, del 12 agosto 1949 (entrata in vigore: 21 ottobre 1950).

questione, purché eserciti il controllo generale sul gruppo. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto di Roma riguarda gravi violazioni delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, mentre l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), individua altre gravi infrazioni delle leggi e degli usi applicabili in un conflitto armato internazionale, tra cui gravi infrazioni del protocollo aggiuntivo n. I, talune violazioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato del 9 dicembre 1994 nonché atti ritenuti crimini di guerra secondo il diritto internazionale consuetudinario.

I crimini di guerra nell'ambito di un conflitto armato non di carattere internazionale sono definiti nell'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d), dello Statuto di Roma. Le situazioni interne di disordine e tensione, quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga, vanno distinti da quelle che costituiscono un conflitto armato non di carattere internazionale ai sensi dell'articolo 3 comune della Convenzione di Ginevra del 1949. Un confronto armato deve presentare un minimo di intensità e vi devono partecipare parti con un certo livello di organizzazione, comprendente una struttura di comando e la capacità di affrontare operazioni militari<sup>82</sup>. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto di Roma si riferisce a gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, comprendenti gli atti di violenza contro la vita e l'integrità delle persone che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle forze armate che hanno depresso le armi e coloro che sono *hors de combat* per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa. L'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), dello Statuto della CPI riguarda altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale<sup>83</sup>.

Perché un atto costituisca un «crimine di guerra», non è sufficiente che tale atto avvenga sic et simpliciter nel corso di un conflitto armato; occorre altresì l'esistenza di un collegamento funzionale (un nesso) tra l'atto e il conflitto armato. Ciò significa che l'atto deve essere stato «strettamente» o «oggettivamente» connesso con il conflitto armato o che il conflitto armato ha svolto «un ruolo sostanziale nella capacità dell'autore di commettere il crimine, nella sua decisione di commetterlo, nel modo in cui è stato commesso o nella finalità per cui è stato commesso»<sup>84</sup>.

I crimini di guerra possono essere commessi non soltanto da membri delle forze armate, ma anche da civili, sempre che esista un nesso funzionale sufficiente con il conflitto armato. Per essere qualificati come crimini di guerra, gli atti in questione devono essere diretti contro persone o proprietà protette. Le persone protette comprendono civili, personale medico, religiosi non direttamente partecipanti alle ostilità, ma anche persone appartenenti a una parte beligerante in determinate circostanze, per esempio, quando vengano fermate dall'avversario o siano *hors de combat* per altri motivi, o laddove siano attaccate con modalità vietate dalle

<sup>82</sup> TPI per l'ex Jugoslavia, *Il Procuratore/Dusko Tadic*, op. cit., nota a piè di pagina 80, punti 561-568; cfr. anche il TPI per l'ex Jugoslavia, sentenza del 30 novembre 2005, *Il Procuratore/Fatmir Limaj*, IT-03-66-T, punti 94-170.

<sup>83</sup> Ciò si riferisce a: Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (*Protocollo II*), 1125 UNTS 609, dell'8 giugno 1977 (entrata in vigore: 7 dicembre 1978); Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, 2051 UNTS 363, 9 dicembre 1994 (entrata in vigore: 15 gennaio 1999); Assemblea generale delle Nazioni Unite, Convenzione sui diritti del fanciullo, 1577 UNTS 3, del 20 novembre 1989 (entrata in vigore: 2 settembre 1990); Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (da ultimo modificato il 7 luglio 2009), del 25 maggio 1993; Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (da ultimo modificato il 13 ottobre 2006), dell'8 novembre 1994; Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Statuto della Corte speciale per la Sierra Leone, del 16 gennaio 2002, nonché il diritto internazionale consuetudinario.

<sup>84</sup> TPI per l'ex Jugoslavia (Commissione di ricorso), sentenza del 12 giugno 2002, *Procuratore/Kunarac e a.*, IT-96-23 e IT-96-23/1-A, punto 58. Gli *Elementi costitutivi dei crimini* adottati dall'Assemblea degli Stati Parti dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale specificano il requisito del nesso per ciascun atto definito come crimine di guerra all'articolo 8 dello Statuto della CPI nei seguenti termini: «Il comportamento ha avuto luogo nel contesto di un conflitto armato [di natura internazionale] ed era associato a quest'ultimo».



norme belliche applicabili<sup>85</sup>. Per esempio, il divieto del reclutamento forzato di bambini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo II alle convenzioni di Ginevra del 1949 fornisce protezione specifica ai bambini nel corso di conflitti armati di carattere non internazionale. Inoltre, la coscrizione di fanciulli di età inferiore a quindici anni costituisce un crimine di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di Roma<sup>86</sup>. Molti crimini di guerra riguardano morti, ferite, distruzione o acquisizione indebita di proprietà. Per taluni crimini di guerra, tuttavia, è sufficiente che il comportamento metta in pericolo persone o beni protetti; per esempio, il dirigere intenzionalmente un attacco contro la popolazione civile, anche se nessun civile risulta di fatto ferito nell'attacco. Sono altresì ritenuti crimini di guerra gli atti che violano valori importanti, anche laddove non vi siano persone o beni direttamente e fisicamente messi in pericolo<sup>87</sup>.

L'elemento psicologico (*mens rea*) richiesto per la commissione di crimini di guerra comprende la consapevolezza delle circostanze di fatto che determinano l'esistenza di un conflitto armato in tutti i casi, nonché la consapevolezza dello status protetto della persona o del bene attaccati. Le definizioni di taluni crimini di guerra richiedono altresì l'intento specifico di dirigere un attacco contro una popolazione civile o un particolare bene protetto<sup>88</sup>. I crimini di guerra non possono essere giustificati o relativizzati rispetto alle finalità perseguite, per esempio, per ottenere un «utile politico», quale l'insediamento di un governo volto a creare un sistema democratico parlamentare<sup>89</sup>.

Nell'ambito della verifica di una potenziale esclusione, gli atti commessi in un conflitto armato consentiti in forza delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a). Tale comportamento sarebbe legittimo secondo gli «strumenti internazionali» pertinenti relativi all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b)<sup>90</sup>. Quanto precede è pertinente, in particolare, in un conflitto armato di carattere non internazionale, in cui atti quali attacchi diretti a personale o beni militari possono costituire crimini secondo il diritto nazionale, anche laddove non costituiscano una violazione delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili. Tali atti, laddove compiuti in maniera congrua all'obbligo discendente dal diritto internazionale umanitario al fine di distinguere tra bersagli legittimi e persone o beni protetti nonché al requisito di proporzionalità con riferimento alla direzione di attacchi militari, sarebbero quindi considerati conformi ai criteri necessari per stabilire la natura «politica» di un reato. Pertanto, l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), non sarebbe applicabile a tali atti<sup>91</sup>. In una decisione vertente sull'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), la Corte suprema del Regno Unito, nella sentenza nella causa *Al-Sirri*, ha dichiarato che un attacco alle truppe ISAF non costituiva un crimine di guerra, bensì equivaleva a un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite<sup>92</sup>.

<sup>85</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 16 febbraio 2010, 10 C 7.09, DE:BVVerwG:2010:101109U1C24.08.0, BVVerwGE 136, pag. 89, punto 30 e seg.

<sup>86</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 29 aprile 2013, *M.G. - Tigri per la liberazione della patria Tamil*, n. 12018386.

<sup>87</sup> CICR, *Norma 156: definizione di crimini di guerra*, op. cit., nota a piè di pagina 79. Cfr. anche Assemblea degli Stati Parti dello Statuto della Corte penale internazionale, *Elementi costitutivi dei crimini*, op. cit., nota a piè di pagina 71.

<sup>88</sup> Le linee guida sugli elementi materiali e psicologici presupposti dalla definizione di crimini di guerra, fornite dallo Statuto della CPI, sono reperibili nel testo: CPI, *Elementi costitutivi dei crimini*, *ibid.*, punto 79.

<sup>89</sup> Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 17 marzo 2010, *JS/Segretario di Stato per gli affari interni*, [2010] UKSC 15, punto 32.

<sup>90</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 novembre 2009, op. cit., nota a piè di pagina 62, punto 43.

<sup>91</sup> *Ibid.*; cfr. Commissione in materia di rifugiati (Francia), sentenza del 25 gennaio 2007, *M. K.S.*, 552944.

<sup>92</sup> Corte suprema (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, [2012] UKSC 54, punto 68.

### 2.2.2.3 Crimini contro l'umanità

In un primo momento formulata nella Carta di Londra come comprendente alcuni crimini molto gravi, laddove commessi «prima e durante la guerra», la definizione di «crimini contro l'umanità» ha subito da allora un'evoluzione, includendo altresì l'operato della Commissione del diritto internazionale nonché le disposizioni degli Statuti del TPI per l'ex Jugoslavia e del TPI per il Ruanda, fino alla formulazione attuale di cui all'articolo 7 dello Statuto della CPI. Pertanto, ai fini dell'esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), per crimini contro l'umanità si intendono (i) atti fondamentalmente disumani, commessi nell'ambito di un (ii) attacco sistematico o esteso contro una (iii) popolazione civile.

I crimini contro l'umanità non presuppongono più un legame con un conflitto armato; essi possono essere commessi durante un conflitto armato o in tempo di pace. Tale sviluppo si ritrova altresì nelle definizioni di crimini contro l'umanità specifici codificati in Convenzioni autonome, quali, in particolare, il genocidio<sup>93</sup> e l'apartheid<sup>94</sup>.

La gamma di atti che possono costituire i crimini presupposti tali da poter essere considerati crimini contro l'umanità, se commessi alle condizioni specificate nell'articolo 7 dello Statuto della CPI, è stata ampliata e include alcuni atti non elencati nella Carta di Londra. Per esempio, il Consiglio di Stato francese ha respinto il ricorso presentato dalla vedova dell'ex presidente ruandese J. Habyarimana, escluso dallo status di rifugiato dal tribunale per il riesame delle richieste di asilo (CRR) in forza dell'articolo 1F, lettera a), della Convenzione sui rifugiati, a motivo del ruolo primario che la medesima aveva svolto nei primi giorni del genocidio del popolo tutsi. È stato dichiarato che le conseguenze del sostegno morale che la vedova dell'ex presidente aveva fornito fossero sufficientemente gravi da garantirle l'esclusione<sup>95</sup>.

L'articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto della CPI definisce la nozione di «crimine contro l'umanità» come un singolo atto, quale omicidio, riduzione in schiavitù, tortura o persecuzione, «se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco».

Secondo la giurisprudenza internazionale penale, per esteso si intende «un intervento massivo, frequente, su ampia scala, realizzato a livello collettivo con notevole consapevolezza e diretto verso molteplici vittime»<sup>96</sup>. Sistematico si riferisce ad atti che possono essere descritti come «interventi ampiamente organizzati, che seguono uno schema regolare sulla base di una politica comune e coinvolgono risorse pubbliche o private considerevoli», la «natura organizzata degli atti di violenza e l'improbabilità del verificarsi casuale dei medesimi» o «schemi criminali, nel senso del reiterarsi non accidentale di comportamenti criminali analoghi su base regolare»<sup>97</sup>.

Per quanto concerne la natura degli atti, l'articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto della CPI dispone che tali atti devono essere «estesi» o (non e) «sistematici». In ogni caso, devono rientrare in un

<sup>93</sup> UNGA, *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio*, 78 UNTS 277, del 9 dicembre 1948 (entrata in vigore: 12 gennaio 1951); Statuto di Roma della Corte penale internazionale, op. cit., nota a piè di pagina 70, articolo 6.

<sup>94</sup> UNGA, *Convenzione internazionale per l'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid*, 1015 UNTS 243, del 30 novembre 1973 (entrata in vigore: 18 luglio 1976).

<sup>95</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 16 ottobre 2009, n. 311793. Cfr. anche Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 12 giugno 2013, *M.M.*, n. 09017369.

<sup>96</sup> TPI per il Ruanda (Camera di primo grado), sentenza del 2 settembre 1998, *Procuratore/Jean-Paul Akayesu*, ICTR-96-4-T, punto 580.

<sup>97</sup> TPI per l'ex Jugoslavia (Commissione di ricorso), sentenza del 12 giugno 2002, *Procuratore/Dragoljub Kunarac e a.*, IT-96-23, punti 93 e seg.; TPI per l'ex Jugoslavia, sentenza del 29 luglio 2004, *Procuratore/Tihomir Blaskic*, IT-95-14-A, punti 101 e seg.; TPI per l'ex Jugoslavia, sentenza del 17 dicembre 2004, *Procuratore/Dario Kordic e Mario Cerkez*, IT-95-14/2-A, punto 94; TPI per il Ruanda, *Procuratore/Akayesu*, op. cit., nota a piè di pagina 96, punto 580. Cfr. anche la Relazione della Commissione del diritto internazionale all'Assemblea generale, 51 U.N. GAOR Supp. (n. 10), 94 U.N.Doc. A/51/10 (1996).

«attacco contro popolazioni civili». Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto della CPI, ciò significa «condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco». Pertanto, perché la condotta in questione venga qualificata come crimine contro l'umanità, l'atto deve rientrare in un ambito generale funzionale; l'elemento «politico» finale ha un effetto di collegamento<sup>98</sup>. Ciò non significa che una persona debba aver commesso molteplici atti; un atto isolato può costituire un crimine contro l'umanità se rientra in un sistema coerente o una serie di atti sistematici e ripetuti<sup>99</sup>.

Il requisito di un attacco contro una popolazione civile non significa che gli atti debbano essere diretti contro l'intera popolazione di un dato Stato o territorio. Significa invece, come ha chiarito il TPI per l'ex Jugoslavia, che l'elemento «popolazione» è inteso nel senso che implica crimini di natura collettiva e, quindi, esclude atti singoli o isolati che, sebbene possano costituire crimini di guerra o crimini contro il diritto penale nazionale, non rientrano nella categoria dei crimini contro l'umanità<sup>100</sup>.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico richiesto per la perpetrazione di un crimine contro l'umanità, l'articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto della CPI rinvia espressamente alla «consapevolezza dell'attacco». Secondo il testo Elementi costitutivi dei crimini, ciò significa che l'autore «era consapevole del fatto che la condotta facesse parte o mirava a che la condotta facesse parte di un esteso o sistematico attacco diretto contro una popolazione civile». L'autore del crimine deve quindi essere consapevole di tali elementi contestuali; è superfluo che sia responsabile dell'attacco considerato nel complesso. Per accertare i gravi motivi per ritenere che un individuo abbia commesso un crimine contro l'umanità ai fini di giustificare l'esclusione sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), occorrerebbe altresì stabilire se l'autore soddisfi entrambi i requisiti dell'*actus reus* e del *mens rea* per il crimine o i crimini presupposto/i. L'articolo 7 dello Statuto della CPI afferma chiaramente che un intento discriminatorio deve esistere soltanto quale parte dell'elemento psicologico per la perpetrazione di un crimine contro l'umanità, laddove ciò sia specificamente richiesto dalla definizione del crimine presupposto, come nel caso del crimine contro l'umanità della persecuzione<sup>101</sup> nonché per il crimine di genocidio<sup>102</sup>.

### 2.2.3 Articolo 12, paragrafo 2, lettera b): reato grave di diritto comune

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), l'esclusione dallo status di rifugiato può derivare dalla partecipazione di un individuo a reati gravi di diritto comune, in subordine a talune restrizioni geografiche e temporali. Nel valutare se gli atti in questione rientrino nell'ambito di applicazione materiale di tale causa di esclusione, i membri degli organi giudiziari dovrebbero prendere in considerazione i seguenti elementi: (i) il requisito che l'atto (gli atti) in questione costituisca(no) un reato, (ii) il requisito che il reato debba essere grave, (iii) il carattere di diritto comune nonché (iv) gli elementi geografici e temporali, vale a dire il requisito che il reato debba essere stato commesso al di fuori del paese di accoglienza prima di esservi ammesso

<sup>98</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 novembre 2009, op. cit., nota a piè di pagina 62, punto 39.

<sup>99</sup> TPI per l'ex Jugoslavia, *Procuratore/Dusko Tadic*, sentenza del 7 maggio 1997, IT-94-1-T, punto 644.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Statuto di Roma della Corte penale internazionale, op. cit., nota a piè di pagina 70, articolo 7, paragrafo 1, lettera h). Tale crimine si intende perpetrato contro la(e) vittima(e) per ragioni legate all'identità del gruppo o della collettività o contro il gruppo in quanto tale e ispirato da «ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale [...], o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale».

<sup>102</sup> *Ibid.*, articolo 6, che presuppone un «intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso».



come rifugiato. La giurisprudenza al riguardo sembrerebbe indicare che l'espressione «reato grave» ai fini dell'esclusione abbia un significato internazionale autonomo e non vada definita semplicemente in riferimento al diritto nazionale<sup>103</sup>. La CGUE ha interpretato l'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), stabilendo, quale norma generale, che l'autorità competente deve procedere, per ciascun caso individuale, a una valutazione.

### 2.2.3.1 Ambito di applicazione materiale (I): gli elementi costitutivi dei crimini

In linea generale, la responsabilità penale presuppone che l'individuo in questione abbia commesso gli elementi materiali dell'illecito con intenzione e consapevolezza. L'assenza di un elemento costitutivo dei crimini – fisico (*actus reus*) o psicologico (*mens rea*) – necessario secondo la definizione pertinente e il tipo di responsabilità penale porterà alla conclusione che l'illecito non è stato commesso. Gli organi giudiziari devono valutare se la condotta e lo stato mentale del richiedente soddisfino il requisito degli elementi costitutivi dei crimini. Oltre alla presenza degli elementi fisici e psicologici<sup>104</sup>, occorre considerare se si configurino eventuali illeciti applicabili. «Laddove una persona compia un illecito per cui è riconosciuto l'esonero dalla responsabilità penale, non vi saranno conseguenze penali e la condotta non potrà quindi essere considerata a livello penale. Non è stato commesso alcun reato»<sup>105</sup>.

Dal momento che il termine «reato» ha diversi significati nei diversi sistemi giuridici, per stabilire se una determinata condotta di un cittadino di un paese terzo presenti gli elementi costitutivi dei crimini e, se così fosse, se il reato sia grave, occorre esaminare diverse prospettive, vale a dire quella:

- del paese d'origine del richiedente;
- del diritto nazionale del paese ospitante;
- o di un livello internazionale comune.

Nel contesto dei diversi sistemi giuridici, in cui la stessa condotta in uno Stato può essere considerata un reato, mentre in un altro paese non è neppure ritenuta un illecito minore, sembrerebbe ragionevole applicare norme internazionali<sup>106</sup>. Inoltre, l'applicazione di una norma internazionale rispecchia il duplice scopo dell'esclusione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), che è quello di preservare la credibilità del sistema di protezione per escludere le persone ritenute indegne di protezione e di evitare che tale status di rifugiato permetta a coloro che hanno commesso taluni reati gravi di sottrarsi alla responsabilità penale<sup>107</sup>.

La rilevanza pratica della questione è emersa in una causa trattata dal Raad van State (Consiglio di Stato olandese): la questione verteva sul fatto se la partecipazione del richiedente alla tradizionale mutilazione genitale femminile in Sierra Leone faccia scaturire l'applicazione

<sup>103</sup> Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (Regno Unito), sentenza del 2 aprile 2012, *AH (Algeria)/Segretario di Stato per gli affari interni*, [2012] EWCA Civ 395, punti 49-50; Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo) (Regno Unito), sentenza del 30 ottobre 2012, *AH (Articolo 1F, lettera b) – «grave» Algeria/SSHD*, [2013] UKUT 382; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 4 settembre 2012, 10 C 13.11, BVerwGE 144, pag. 127, punto 20; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 16 febbraio 2010, n. 10 C 7.09, BVerwGE 136, pag. 89, punto 47; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 novembre 2009, op. cit., nota a piè di pagina UNHCR, *Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, dicembre 2011, punto 151.

<sup>104</sup> Cfr. Statuto di Roma della Corte penale internazionale, op. cit., nota a piè di pagina 70, articolo 30 (elemento psicologico) (cfr. anche il successivo allegato A).

<sup>105</sup> Tribunale amministrativo per il riesame (Australia), sentenza del 16 giugno 2010, *Re YYMT e FRFI* (2010), 115 ALD 590, come citata in: J.C. Hathaway e M. Foster, *The Law of Refugee Status*, (2a ed., Cambridge, 2014), pag. 553.

<sup>106</sup> Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo) (Regno Unito), sentenza del 25 luglio 2013, *AH (articolo 1F, lettera b))*, [2013] UKUT 00382.

<sup>107</sup> *B & D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 115.

della causa di esclusione di un reato grave di diritto comune? La tesi è stata sostenuta per conto del richiedente, adducendo che tale pratica non era punibile dalla legge nel paese d'origine e non poteva pertanto essere considerata un reato. Il Consiglio di Stato olandese ha respinto tale argomentazione, affermando che la qualifica di un atto come reato grave di diritto comune ai sensi di tale clausola di esclusione doveva avvenire con riferimento a norme internazionali e che il fatto che tale violazione dei diritti umani non sia punibile nel paese d'origine del richiedente non è, di per sé, un motivo valido per qualificarla come reato al fine di stabilire un'esclusione<sup>108</sup>. Permane l'incertezza in merito a se l'aspetto del *mens rea* possa essere soddisfatto in situazioni in cui il richiedente non era consapevole di commettere un reato. È quanto potrebbe verificarsi laddove l'atto o gli atti commessi costituiscano una pratica ampiamente diffusa o una condotta considerata accettabile nel paese d'origine.

### 2.2.3.2 Ambito di applicazione materiale (II): il requisito della gravità («reato grave»)

Per reato grave si intende un reato capitale intenzionale o un reato punibile o taluni altri reati qualificati come particolarmente gravi e perseguiti secondo il diritto penale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici<sup>109</sup>. Nel fornire un orientamento per la realizzazione della valutazione della gravità, possono applicarsi diversi criteri, quali:

- la natura dell'atto, il che include la considerazione del grado di violenza, dei metodi utilizzati, dell'eventuale uso di armi mortali, ecc.;
- la pena, nel senso che andrebbe fatto riferimento alla pena massima potenzialmente prevista per la condanna o alla durata della pena comminata per quanto riguarda l'irrogazione della condanna;
- le effettive lesioni, nel senso che è necessario valutare il danno effettivo che può essere inflitto sia alla persona/vittima sia alla proprietà;
- la forma della procedura applicata per perseguire il reato: sulla base di tale criterio, occorre prendere in considerazione le norme procedurali applicabili, per esempio se il reato è considerato un illecito amministrativo o un reato penale<sup>110</sup>.

Ciascuno di tali fattori, sia considerati singolarmente che combinati, potrebbero portare alla conclusione che il reato è «grave» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

Non esiste un consenso sulla questione se i fattori attenuanti ma non sufficienti per una difesa completa<sup>111</sup> (per esempio coercizione, età/maturità<sup>112</sup>, capacità psicologica, ordini superiori, ecc.) e le circostanze aggravanti (per esempio, il fatto che il richiedente abbia già precedenti penali<sup>113</sup>, l'impiego di civili o minori<sup>114</sup>) vadano altresì presi in considerazione al fine di decidere se la condotta rientri nei limiti perché sia considerata un reato grave. La CGUE ha statuito che l'esclusione di una persona dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) o c), non è subordinata a un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie<sup>115</sup>

<sup>108</sup> Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 10 febbraio 2014, 201208875/1V/1.

<sup>109</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 novembre 2009, op. cit., nota a piè di pagina 62, punto 41.

<sup>110</sup> UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5*, op. cit., nota a piè di pagina 69, punto 14.

<sup>111</sup> Cfr. punti 2.2.3.5 e 2.3.9.

<sup>112</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 20 dicembre 2010, n. 1000487: in tale caso, riguardante un ex bambino soldato, è stato dichiarato che, data la situazione di particolare vulnerabilità e coercizione del richiedente, non vi è ragione di applicare una delle clausole di esclusione.

<sup>113</sup> Cfr. UNHCR, *Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, op. cit., nota a piè di pagina 103, del dicembre 2011, punto 157.

<sup>114</sup> Cfr. Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati della Convenzione sui diritti del fanciullo, op. cit., nota a piè di pagina 83, che fissa a 18 anni l'età minima per il reclutamento obbligatorio o la partecipazione alle ostilità.

<sup>115</sup> *B & D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 111.

(cfr. precedente punto 2.2.1.3), avendo l'autorità competente già preso in considerazione, nell'ambito della sua valutazione della gravità degli atti commessi dalla persona interessata e della responsabilità individuale, tutte le circostanze che caratterizzano tali atti e la situazione di tale persona <sup>116</sup>. La Corte d'appello e il Tribunale di secondo grado (Regno Unito) hanno entrambi evidenziato che il termine «grave» ha, in tale ambito, un significato internazionale autonomo e non va definito meramente sulla base della legge nazionale o della durata della condanna inflitta o probabilmente inflitta <sup>117</sup>.

Sono esempi di reati gravi, *inter alia*, l'omicidio, il tentato omicidio <sup>118</sup>, lo stupro <sup>119</sup>, la rapina a mano armata, la tortura, le lesioni personali gravi, il traffico di esseri umani <sup>120</sup>, il sequestro di persona, l'incendio doloso, la sottrazione di minori, il traffico di stupefacenti <sup>121</sup> e la cospirazione per promuovere atti terroristici <sup>122</sup>. Anche i reati gravi contro il patrimonio, che comportano una perdita significativa (per esempio la malversazione <sup>123</sup>), possono essere considerati reati gravi <sup>124</sup>.

### 2.2.3.3 Ambito di applicazione materiale (III): la natura di diritto comune del crimine commesso

Un reato grave andrebbe considerato di diritto comune laddove altri motivi rappresentino l'elemento predominante dello specifico reato commesso. Il contesto e i metodi sono altresì fattori importanti nell'esame della sua natura politica <sup>125</sup>. La derivante giurisprudenza si è di frequente riferita a casi di estradizione, che possono essere utili quale fonte di ispirazione interpretativa, viste le considerazioni analoghe (ma spesso non identiche) applicate a tali casi.

La motivazione dell'autore del reato dovrebbe rappresentare l'elemento iniziale di qualsiasi esame di tale componente. Ciò potrebbe variare sensibilmente a seconda del tipo di illecito e della finalità perseguita. In termini generali, un atto è manifestamente di diritto comune se commesso soprattutto per motivi o vantaggio personali. Laddove non sia possibile individuare un collegamento evidente tra il reato e il dichiarato obiettivo politico, prevarranno finalità di diritto comune, con la conseguente caratterizzazione dell'intero atto come di diritto comune <sup>126</sup>.

L'UNHCR circoscrive inoltre l'ambito di applicazione materiale dei reati di natura politica, includendo il requisito secondo cui, perché un reato sia considerato di natura politica, gli obiettivi politici dovrebbero essere coerenti con i principi dei diritti umani <sup>127</sup>. Tuttavia, non esiste una posizione chiara su tale questione e sono stati sollevati alcuni dubbi <sup>128</sup> sulla base dell'ipotesi secondo cui il diritto dei rifugiati sarebbe politicamente neutrale.

<sup>116</sup> *Ibid.*, punto 109.

<sup>117</sup> Corte d'appello (Regno Unito), *AH (Algeria)/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 103, punti 49-50; Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo) (Regno Unito), *AH (Articolo 1F, lettera b) – «grave» Algeria/SSHD*, op. cit., nota a piè di pagina 103.

<sup>118</sup> Consiglio di Stato (Grecia), sentenza dell'8 maggio 2012, 1661/2012: la causa verte sul caso di un indiano sikh che aveva scontato una condanna in Romania per aver complottato l'assassinio dell'ambasciatore indiano nel 1991.

<sup>119</sup> Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 30 settembre 2008, 16.779.

<sup>120</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca) (Grande Sezione), sentenza del 7 settembre 2010, *A.S./Ministero degli Interni*, 4 Azs 60/2007-119.

<sup>121</sup> Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 27 settembre 2013, 201202758/1/V2.

<sup>122</sup> Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo) (Regno Unito), *AH (Articolo 1F, lettera b) – «grave» Algeria/SSHD*, op. cit., nota a piè di pagina 103.

<sup>123</sup> Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 30 dicembre 2009, 200902983/1/V1.

<sup>124</sup> Per una panoramica della giurisprudenza nazionale di diversi paesi, cfr.: J. Rikhof, *The Criminal Refugee: The Treatment of Asylum Seekers with a Criminal Background in Domestic and International Law* (Republic of Letters Publishing, 2012), pagg. 310 e seg.; cfr. anche, S. Kapferer, «*Exclusion Clauses in Europe: A Comparative Overview of State Practice in France, Belgium and the United Kingdom*», *International Journal of Refugee Law*, (12, (suppl. 1) 2000), pag. 195, pagg. 199 e seg.

<sup>125</sup> UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, op. cit., nota a piè di pagina 103, punto 152; UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5*, op. cit., nota a piè di pagina 69, punto 15.

<sup>126</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 16 febbraio 2010, op. cit., nota a piè di pagina 103, punto 48.

<sup>127</sup> UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5*, op. cit., nota a piè di pagina 69, punto 15.

<sup>128</sup> G. Gilbert, «*The Protection of Refugees in International Law post September 11*», *Annuario di diritto internazionale umanitario* (6, 2003), pag. 389, pag. 407.

Fatto salvo quanto precede, sebbene la motivazione dell'autore del reato fosse di fatto politica, l'ultima clausola dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), contiene una restrizione normativa, secondo cui «[...] atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, [...] possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune». Tale clausola rispecchia gli approcci elaborati nel diritto e nella prassi in materia di estradizione al momento di stabilire se un reato possa essere classificato quale reato di natura politica. L'elemento politico dell'illecito deve essere superiore al suo carattere di reato comune perché possa essere classificato come avente natura «politica». Si può notare una chiara tendenza a escludere talune categorie di crimini particolarmente efferati dai diritti della Convenzione sui rifugiati tradizionalmente concessi ad autori di reati di natura politica. La prassi consolidata nel diritto in materia di estradizione e nell'applicazione dell'articolo 1F, lettera b), della Convenzione sui rifugiati evidenzia una prova di predominanza tra l'obiettivo definitivo dell'autore del reato e gli atti compiuti per perseguire tale obiettivo. Viene presa in considerazione la proporzionalità del reato rispetto agli obiettivi corrispondenti nell'ambito di riferimento. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), può applicarsi regolarmente ad atti di violenza comunemente ritenuti di natura «terroristica»<sup>129</sup>. Conformemente a tale disposizione, la CGUE ha dichiarato che gli atti di natura terroristica caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, devono essere considerati reati gravi di diritto comune<sup>130</sup>.

#### 2.2.3.4 Ambito di applicazione territoriale e temporale: al di fuori del paese di accoglienza prima dell'ammissione

L'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), è specifico per quanto riguarda la data e il luogo in cui il reato è perpetrato. Gli elementi della disposizione garantiscono che la causa di esclusione può essere distinta dalle norme connesse con il pericolo di cui agli articoli 14, paragrafo 4, e 21, paragrafo 2<sup>131</sup>.

In conformità della DQ (rifusione), per reato commesso al di fuori del paese di accoglienza si intende un reato commesso nel paese d'origine o in un paese terzo, vale a dire non nel paese in cui si chiede la protezione in qualità di rifugiato. Sono emerse situazioni in cui l'atto o il reato sono stati commessi nel territorio del paese d'origine o nel territorio di un paese terzo e, sulla base dello stesso obiettivo politico, sono continuati nel territorio del paese di asilo. Per quanto concerne la nozione «prima di essere ammesso», il testo della direttiva la definisce come segue: «[...] [i]l momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato». Tale chiarimento prende le mosse dalla formulazione dell'articolo 1F, lettera b), della Convenzione sui rifugiati, per fare luce sul quadro temporale. L'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), parla di «essere ammesso come rifugiato» e andrebbe letto nel senso comunemente dato a tale termine, nell'ambito e secondo la finalità della direttiva. Gli atti altrettanto perpetrati nel paese di accoglienza, seppur prima di essere ammesso come rifugiato, potrebbero essere considerati per stabilire l'esclusione. L'UNHCR sostiene che il riconoscimento dello status di rifugiato ha natura dichiarativa, per cui, in tale contesto, «essere ammesso» include la semplice presenza fisica nel paese di accoglienza<sup>132</sup>.

<sup>129</sup> Per ulteriori informazioni sull'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), cfr. punto 2.2.4.2.

<sup>130</sup> *B & D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 81; CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, causa C-373/13, *H. T./Land Baden-Württemberg*, EU:C:2015:413, punto 84.

<sup>131</sup> Per quanto riguarda l'articolo 21, paragrafo 2, cfr.: *H.T./Land Baden-Württemberg*, *ibid.*, punto 56 e seg.

<sup>132</sup> UNHCR, *Commenti con note sulla direttiva CE del Consiglio 2004/83/CE*, gennaio 2005, pag. 27.

## 2.2.4 Articolo 12, paragrafo 2, lettera c): atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite

L'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dispone che un cittadino di un paese terzo o un apolide sia escluso dallo status di rifugiato «ove sussistano fondati motivi per ritenere: [...] che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite».

### 2.2.4.1 Ambito di applicazione materiale

La formulazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), differisce in certa misura da quella dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione sui rifugiati, in quanto richiama specificamente il preambolo e gli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite, senza tuttavia apportare modifiche al relativo ambito di applicazione materiale. Tenuto conto della potenziale ampiezza dell'espressione «finalità e principi delle Nazioni Unite», la Corte suprema britannica, nella causa *Al-Sirri*<sup>133</sup>, alla luce fra l'altro del ragionamento della CGUE nella sentenza *B & D*, ha così dichiarato:

L'articolo [articolo 1F, lettera c), della Convenzione sui rifugiati] va interpretato in senso restrittivo e applicato con cautela. Occorre disporre di limiti elevati «che definiscano in termini di gravità dell'atto in questione la modalità in cui l'atto è organizzato, il suo impatto internazionale e gli obiettivi nel lungo termine nonché le eventuali conseguenze a livello di pace e sicurezza internazionali». Inoltre, devono sussistere fondati motivi per ritenere che la persona interessata abbia una responsabilità individuale per atti di tale natura.

Il tribunale ha ritenuto che la frase «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» avesse senza dubbio un significato autonomo<sup>134</sup>. Secondo l'UNHCR, l'uso dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), va riservato a situazioni in cui gli atti violano i principi e le finalità delle Nazioni Unite in modo fondamentale<sup>135</sup>.

Data l'evoluzione dell'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è apparsa sempre più chiaramente l'esistenza di sovrapposizioni tra tale disposizione e l'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b). Il riferimento, nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), ad «atti» invece che a «reati» può lasciar intendere che l'esame di tale applicazione vada al di là della determinazione di una responsabilità penale. In mancanza del riferimento esplicito al «reato di diritto comune» nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), o nell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione sui rifugiati, si può concludere che non esiste alcuna eccezione in caso di «reato di natura politica»<sup>136</sup>. La Corte d'appello britannica ha respinto la tesi secondo cui i principi di responsabilità penale andavano applicati allo scopo di stabilire se una persona si fosse resa rea di atti rientranti nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dal momento che gli atti tali da sollevare un'esclusione in forza dell'articolo 1F, lettera c), non dovevano necessariamente essere dei reati<sup>137</sup>. Quali considerazioni

<sup>133</sup> Corte suprema (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 92, punto 16.

<sup>134</sup> *Ibid.*, punto 36. La Corte suprema (Regno Unito), nella sentenza del 17 marzo 2010, *JS/Segretario di Stato per gli affari interni*, [2010] UKSC 15, punto 2, ha statuito che vi può essere un'unica interpretazione autentica dell'articolo 1F, lettera a), della Convenzione sui rifugiati, vale a dire un significato autonomo reperibile nel diritto internazionale piuttosto che in quello nazionale; un'interpretazione che può senz'altro essere letta come ugualmente applicabile all'articolo 1F, lettera c), della Convenzione sui rifugiati.

<sup>135</sup> UNHCR, *Nota supplementare sull'applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, 4 settembre 2003, punto 47.

<sup>136</sup> Special Immigration Appeals Commission (Regno Unito), sentenza del 31 luglio 2000, *Segretario di Stato per gli affari interni/Mukhtiar Singh e Paramjit Singh*, SC 4/99.

<sup>137</sup> Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (Regno Unito), sentenza del 24 marzo 2009, *AH (Algeria)/Segretario di Stato per gli affari interni*, [2009] EWCA Civ 226, punto 30.

pertinenti, si sono ritenuti il ruolo, la maturità e il livello di attività della persona in questione. Nella sentenza *Al-Sirri*<sup>138</sup> la Corte suprema britannica ha dichiarato che l'articolo 1F, lettera c), della Convenzione sui rifugiati è applicabile ad atti che, sebbene non rientranti nelle definizioni di crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali di cui all'articolo 1F, lettera a), della Convenzione sui rifugiati, presentano nondimeno una gravità e una natura equiparabile, quali le violazioni durature dei diritti umani e gli atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite<sup>139</sup>. Secondo la Corte suprema britannica, l'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), ha natura residuale.

Laddove possano propriamente definirsi come rientranti nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), gli atti rappresenteranno altresì atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Tuttavia, facendo chiaramente riferimento alle definizioni di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o crimini contro la pace contenute negli strumenti internazionali, l'articolo 1F, lettera a), fornisce criteri più specifici per stabilire se gli atti in questione possano dare origine a un'esclusione. Analogamente, nei casi che riguardano reati comuni, i giudici competenti in materia di asilo dovrebbero avviare l'esame considerando se gli atti rappresentino reati gravi di diritto comune ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), nonostante tali atti possano altresì rientrare nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), laddove siano sufficientemente gravi e caratterizzati dalla dimensione internazionale descritta in precedenza. Fermo restando il potenziale rischio di sovrapposizione, esiste una giurisprudenza di organi giudiziari nazionali che ha applicato l'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), in maniera autonoma nei casi in cui venga chiaramente dichiarato che i reati in questione sono contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. È quanto avvenuto, per esempio, nella decisione riguardante il sig. Duvalier, ex presidente della Repubblica di Haiti. Il Conseil d'Etat (Consiglio di Stato francese) ha dichiarato che, nel periodo in cui era presidente, egli era ricorso alla sua autorità per dissimulare gravi violazioni dei diritti umani e che tali violazioni potevano essere considerate alla stregua di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite<sup>140</sup>. La Cour nationale du droit d'asile (Corte nazionale francese per il diritto d'asilo) è pervenuta a una conclusione analoga con riferimento alla Repubblica centrafricana. La persona interessata era un membro della guardia presidenziale. La corte ha considerato che sussistessero fondati motivi per ritenere che tale persona avesse una responsabilità specifica in seno alla guardia presidenziale, in un periodo in cui la comunità internazionale aveva segnalato e denunciato abusi sistematici da parte dei suoi membri. La corte ha altresì dichiarato che la persona in questione non si era adoperata in alcun modo per evitare tali atti né per dissociarsi, per cui, su tale base, era stata esclusa dallo status di rifugiato<sup>141</sup>.

#### 2.2.4.2 Terrorismo

L'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), viene sempre più invocato in casi concernenti atti di natura terroristica. I termini espressi del considerando 22<sup>142</sup> (la stessa disposizione è riprodotta nel considerando 31 della direttiva 2011/95 DQ (rifusione)) e il dispositivo emesso nella sentenza *B & D* includono chiaramente gli atti terroristici nell'ambito di applicazione dell'articolo. Nella sentenza *B & D* la CGUE ha statuito che dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni

<sup>138</sup> Corte suprema (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 92, punto 13.

<sup>139</sup> Corte suprema (Canada), sentenza del 4 giugno 1998, *Pushpanathan/Canada (Ministero della Cittadinanza e l'immigrazione)*, [1998] 1 SCR 982, punto 65.

<sup>140</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 31 luglio 1992, n. 13003572.

<sup>141</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 7 ottobre 2014, n. 13003572.

<sup>142</sup> Il considerando 22 della direttiva 2004/83 dispone quanto segue: gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni Unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che «atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni unite (*sic*)» e che «chiunque inciti, pianifichi, finanzi deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite (*sic*)».



Unite 1373(2001) e 1377(2001) risulta chiaramente che quest'ultimo ha mosso dal principio che gli atti di terrorismo internazionale sono, in linea generale e indipendentemente dalla partecipazione di uno Stato, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite<sup>143</sup>. Non esiste una definizione di terrorismo universalmente accettata, sebbene una descrizione utile sia reperibile nella sentenza *Al-Sirri*<sup>144</sup>, in cui la corte ha dichiarato che il terrorismo consiste in quanto segue:

[...] la perpetrazione, l'organizzazione, l'istigazione o la minaccia di gravi atti di violenza nei confronti di persone o beni al fine di intimidire una popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale ad agire o a non agire in un determinato modo.

Il tribunale ha ritenuto che la frase «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» avesse senza dubbio un significato autonomo e ha affermato che la definizione di terrorismo ai sensi della legislazione nazionale applicabile e «ove necessario, va letta in un caso di applicazione dell'articolo 1F, lettera c), così da mantenerne il significato nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva»<sup>145</sup>.

Pur rilevando che la CGUE, nonostante il considerando 22 della direttiva (cfr. il considerando 31 DQ (rifusione)), si riferisce costantemente al terrorismo «internazionale», nel discutere l'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), nella sentenza *B & D*, la Corte suprema nella sentenza *Al-Sirri*<sup>146</sup> ha adottato il punto 17 delle Linee guida e nota esplicativa dell'UNHCR:

L'applicazione dell'articolo 1F, lettera c), avviene solo in circostanze estreme, per attività che minano le basi più profonde della coesistenza della comunità internazionale. Tali attività devono avere una dimensione internazionale. Crimini in grado di ledere la pace e la sicurezza internazionali, le pacifiche relazioni tra gli Stati, così come gravi e protratte violazioni dei diritti umani ricadrebbero nell'ambito di questa categoria.

Naturalmente, molti atti di terrorismo rientreranno nell'ambito dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), (cfr. per esempio il punto 81 della sentenza *B & D*) e addirittura nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), in determinati casi, vale a dire ove atti che sarebbero considerati atti di terrorismo se commessi in tempo di pace sono perpetrati nel corso di un conflitto armato e costituiscono crimini di guerra alla luce delle definizioni pertinenti o se sono equivalenti a crimini contro l'umanità.

Nella giurisprudenza francese, la clausola di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è stata applicata in questioni riguardanti il terrorismo dal 2006. Secondo questa corrente giurisprudenziale, tale disposizione può essere invocata laddove il richiedente abbia volontariamente partecipato all'ideazione e alla perpetrazione di atti di terrorismo, compiuti da organizzazioni a sfondo politico, di dimensioni e mezzi tali da avere conseguenze sulla scena internazionale. Pur rilevando i metodi terroristici utilizzati dal gruppo LTTE nella sua lotta contro le autorità dello Sri Lanka e tenendo conto della dimensione internazionale delle sue attività, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha escluso un tecnico militare incaricato di una divisione corazzata della marina dell'unità kamikaze delle Black Sea Tigers. La decisione

<sup>143</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 83; confermato in *H.T.*, op. cit., nota a piè di pagina 130, punto 85.

<sup>144</sup> Corte suprema (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 92, punto 39; cfr. anche *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 81.

<sup>145</sup> *Ibid.*, punto 36.

<sup>146</sup> *Ibid.*, punto 38; cfr. anche decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, sulla lotta contro il terrorismo (versione consolidata, come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI); Consiglio d'Europa, Convenzione per la repressione del terrorismo, CM(2015)61 definitiva.

fa altresì riferimento alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373(2001), che ha dichiarato espressamente gli atti di terrorismo atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite <sup>147</sup>.

### 2.2.4.3 Ambito di applicazione personale

Secondo un'interpretazione precedente dell'ambito di applicazione personale dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione sui rifugiati, per avere commesso un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, un individuo deve avere rivestito una posizione di potere in uno Stato o in un'entità parastatale nonché essere stato determinante nella relativa violazione di tali principi <sup>148</sup>. Un esempio di tale approccio precedente può essere ravvisabile nell'invocazione dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione sui rifugiati da parte della Francia, per l'esclusione dell'ex dittatore di Haiti, Jean-Claude Duvalier, considerando che non avesse rispettato i diritti umani e le libertà fondamentali, che rientrano chiaramente nelle finalità e nei principi delle Nazioni Unite, in conseguenza degli atti repressibili compiuti quando si trovava al potere <sup>149</sup>.

Tuttavia, l'attenzione è ricaduta sempre più sulla natura degli atti invece che sulla posizione del loro autore. Molti atti rientranti in tale disposizione avrebbero potuto essere commessi, per loro stessa natura, esclusivamente da persone con posizioni di autorità all'interno di uno Stato e determinanti ai fini della violazione, da parte di tale Stato, dei principi delineati nel preambolo nonché negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite <sup>150</sup>. Nondimeno, è ormai accettato che le persone che non rivestivano posizioni di autorità governative formali continuano a poter essere escluse. Di fatto, la Corte d'appello britannica, nella sentenza *Al-Sirri*, ha dichiarato che l'articolo 1F, lettera c), può essere applicata a soggetti non statali <sup>151</sup>. L'UNHCR accetta altresì di non considerare quale condizione il fatto che la persona in questione detenga una posizione di autorità all'interno di uno Stato o di un'entità parastatale in ogni caso <sup>152</sup>.

Infine, dalla sentenza *B & D* <sup>153</sup> emerge chiaramente che l'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), non è subordinata al fatto che la persona interessata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro ospitante (cfr. precedente punto 2.2.1.2).

<sup>147</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), decisione del 27 giugno 2008, n. 07014895; Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), decisione del 15 luglio 2014, n. 11016153.

<sup>148</sup> UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, op. cit., nota a piè di pagina 103, punto 163; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1° luglio 1975, n. 1 C 44.68, Buchholz 402.24, punto 28 AuslG n. 9.

<sup>149</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 31 luglio 1992, 81962 e 81963; cfr. anche il Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e l'immigrazione (Canada), decisione del 19 agosto 1991, M90-07224, 5 RefLex 41, in cui un ex ministro di gabinetto liberiano, che aveva approvato gli atti di violenza in corso contro la popolazione civile in Liberia, era stato escluso, come citato da J.C. Hathaway e M.Foster, op. cit., nota a piè di pagina 104, pag. 587.

<sup>150</sup> Consiglio di Stato (Paesi Bassi), 1992, *JMS/Segretario di Stato per la giustizia*, riportata in Intl. Journal of Refugee Law (7, 1995), 129; Corte d'appello federale (Canada), sentenza del 19 dicembre 1995, *Pushpanathan/Canada (Ministero della Cittadinanza e l'immigrazione)*, [1996] 2 F.C. 49, punto 51, per quanto affermato dalla Corte suprema (Canada), *Pushpanathan/Canada (Ministero per la Cittadinanza e l'immigrazione)*, op. cit., nota a piè di pagina 139; Commissione permanente in materia di rifugiati (Belgio), decisione del 18 gennaio 1996, 95/1017/F390, citata da J.C. Hathaway e M. Foster, op. cit., nota a piè di pagina 104, pag. 588; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 31 marzo 2011, 10 C 2.10, DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0, BVerwGE 139, pag. 272, punto 38; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 7 luglio 2011, 10 C 26.10, DE:BVerwG:2011:070711U10C26.10.0, BVerwGE 140, pag. 114, punto 28.

<sup>151</sup> Corte d'appello (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, [2009] EWCA Civ 222, punto 39.

<sup>152</sup> UNHCR, *Dichiarazione pubblica dell'UNHCR con riferimento alle cause riunite Repubblica federale di Germania/B & D pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, luglio 2009, pag. 29.

<sup>153</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, pag. 95.



## 2.3 Responsabilità individuale (articolo 12, paragrafo 3)

### 2.3.1 Criteri per determinare la responsabilità individuale

Quando i membri degli organi giudiziari sono incaricati di considerare l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, essi devono stabilire se sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente «abbia commesso un crimine [...]» (articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b)) oppure «si sia reso colpevole di atti [...]» (articolo 12, paragrafo 2, lettera c)) rientranti nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. Una formulazione analoga è utilizzata nell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati. Tale incarico solleva anzitutto la questione se la condotta pertinente rientri nell'ambito di applicazione materiale di una o più cause di esclusione (cfr. anche il precedente punto 2.2). Se così fosse e il soggetto interessato risultasse coinvolto senza avere di fatto commesso gli atti in prima persona, si porrebbe un'ulteriore questione sulla possibilità di attribuire la responsabilità per gli atti commessi da altri. Si tratta del punto focale dell'articolo 12, paragrafo 3. In base a tale disposizione l'articolo 12, paragrafo 2, «si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati».

Nella sentenza *B & D*, la CGUE ha statuito che l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), è subordinata alla determinazione, inter alia, «se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2»<sup>154</sup>. La Corte ha considerato la questione nell'ambito specifico della possibile applicazione delle suddette cause di esclusione sulla base di una partecipazione dell'individuo a un gruppo «terroristico», fermo restando, tuttavia, che occorre determinare la responsabilità individuale ogniqualvolta si prenda in considerazione l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.

In linea di principio, i criteri per la determinazione della responsabilità individuale di un richiedente dipendono dalla specifica causa di esclusione. Di conseguenza, la responsabilità penale individuale per i crimini ai sensi del diritto internazionale, come menzionato nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), richiama il disposto di cui agli articoli 25, 28 e 30 dello Statuto della CPI (cfr. allegato A).

L'esame della responsabilità penale per crimini di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), non può fondarsi sulle norme esplicite stabilite da un trattato internazionale. È comunemente noto che la responsabilità individuale per crimini rientranti nell'ambito dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), non è circoscritta ai casi in cui il richiedente ha commesso gli atti in questione in prima persona, bensì può altresì insorgere in caso di progettazione, ordine, sollecitazione, istigazione o altrimenti l'induzione alla perpetrazione di un atto passibile di esclusione da un'altra persona o il favoreggiamento o sulla base di una compartecipazione criminosa<sup>155</sup>. È quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, che stabilisce l'esclusione delle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti menzionati nell'articolo 12, paragrafo 2. La Corte suprema britannica ha dichiarato, nella sentenza *JS (Sri Lanka)*, che «l'articolo 12, paragrafo 3, non estende [...] l'applicazione dell'articolo 1F, bensì esprime semplicemente quanto già ben inteso nel diritto internazionale»<sup>156</sup>. Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha statuito che la partecipazione a un reato grave di diritto comune ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2,

<sup>154</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 99.

<sup>155</sup> Cfr. UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5*, op. cit., nota a piè di pagina 69, punto 18.

<sup>156</sup> Corte suprema (Regno Unito), *JS/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 134, punto 33.

lettera b), è subordinato all'attribuzione secondo i criteri del diritto penale nazionale<sup>157</sup>. Non-dimeno, occorre continuare a considerare le norme applicabili in altri Stati membri<sup>158</sup>. Sebbene le disposizioni dello Statuto della CPI concernenti la responsabilità individuale non siano direttamente applicabili in relazione ai crimini rientranti nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), esse non forniscono un riferimento alla norma internazionale dell'attribuzione penale che può risultare utile nel prendere in considerazione tale causa di esclusione.

Ulteriori difficoltà continuano a configurarsi all'atto di stabilire norme comuni in relazione alla responsabilità individuale per «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» interessati dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera c). Tale causa di esclusione non è subordinata all'attribuzione in applicazione dei criteri penali, in quanto non presuppone un reato. Di conseguenza, gli atti a sostegno di un'organizzazione terroristica non devono necessariamente riferirsi ad azioni di terrorismo individuali per essere incluse nell'articolo 12, paragrafi 2, lettera c), e 3. Di conseguenza, anche atti puramente logistici di sostegno, sufficientemente importanti, possono soddisfare le condizioni poste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 3<sup>159</sup>. Lo stesso dicasi per le attività ideologiche e propagandistiche intense a favore di un'organizzazione terroristica<sup>160</sup>. L'attribuzione della partecipazione ad atti interessati dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), non è limitata ai casi in cui il richiedente abbia oggettivamente avuto la possibilità di esercitare un'effettiva influenza sulla commissione di atti di terrorismo o abbia pubblicamente approvato o incitato tali atti. Come per gli articoli 12, paragrafi 2, lettera c), e 3, non è necessaria l'esistenza di un nesso specifico tra l'atto di sostegno e un atto di terrorismo individuale. La partecipazione ad atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite non è subordinata alla prossimità spaziale o organizzativa all'interno dell'organizzazione per commettere atti di terrorismo né per la loro giustificazione in pubblico<sup>161</sup>.

La modalità di responsabilità individuale pertinente in un caso specifico dipenderà dai fatti e gli organi giudiziari dovranno considerare la condotta e lo stato mentale del richiedente in relazione ad atti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.

### 2.3.2 Richiedente in qualità di autore di atti passibili di esclusione

Laddove i fatti in questione indichino che il richiedente è l'autore (o il co-autore) di un atto rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, sarà necessario esaminare se il richiedente abbia commesso gli elementi materiali del crimine connessi con il requisito del *mens rea*, vale a dire, intenzione e consapevolezza, come richiesto in forza della definizione applicabile<sup>162</sup>. Il testo Elementi costitutivi dei crimini adottato dall'Assemblea degli Stati Parti dello Statuto della CPI fornisce un utile orientamento sui requisiti dell'*actus reus* e del *mens rea* con riferimento al genocidio, al crimine di aggressione, ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità<sup>163</sup>.

<sup>157</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 7 luglio 2011, op. cit., nota a piè di pagina 150, punto 38; Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 4 settembre 2012, op. cit., nota a piè di pagina 103, punto 24.

<sup>158</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 7 luglio 2011, op. cit., nota a piè di pagina 150, punto 38.

<sup>159</sup> *Ibid.*, punto 39.

<sup>160</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 19 novembre 2013, 10 C 26.12, DE:BVerwG:2013:191113U1026.12.0, ZAR 2014, pag. 338, punti 15 e seg.; Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), decisione del 15 luglio 2014, n. 11016153; Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), decisione del 5 giugno 2006, n. 04049586.

<sup>161</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), op. cit., nota a piè di pagina 160, punto 16.

<sup>162</sup> Statuto di Roma della Corte penale internazionale, op. cit., nota a piè di pagina 70, articolo 30.

<sup>163</sup> ICRC, *Elementi costitutivi dei crimini*, op. cit., nota a piè di pagina 71.

### 2.3.3 Norme internazionali per determinare la responsabilità individuale

Nel determinare se un richiedente abbia una responsabilità individuale per un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, occorre considerare e applicare, laddove richiesto, le norme internazionali (cfr. precedente punto 2.3.1). Quanto precede è in linea con l'esplicito riferimento a «strumenti internazionali» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a). Lo Statuto della CPI è particolarmente pertinente a tale proposito, in quanto rappresenta la codificazione più recente a livello internazionale di norme relative alla responsabilità individuale e riflette gli approcci e le tradizioni di diversi sistemi giuridici. La giurisprudenza dei tribunali penali internazionali e della CPI fornisce altresì un utile orientamento.

La pertinenza di norme internazionali si riflette sempre più nelle decisioni dei tribunali nazionali vertenti sull'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), o sull'articolo 1F, lettera a), della Convenzione sui rifugiati. La Corte suprema del Regno Unito, per esempio, ha dichiarato che lo Statuto di Roma della CPI «deve ora essere il punto di partenza per considerare se un richiedente sia declassato dall'asilo in forza dell'articolo 1F, lettera a)» della Convenzione sui rifugiati<sup>164</sup>, e che «è bene fare nuovamente riferimento allo Statuto della CPI, ratificato com'è ora da oltre un centinaio di Stati e tenuto conto del fatto che rappresenta a oggi, senza dubbio, la dichiarazione più esaustiva e autorevole del pensiero internazionale sui principi che disciplinano la responsabilità per i reati internazionali più gravi [...]»<sup>165</sup>. Nella stessa decisione la Corte ha richiamato un'ulteriore fonte, lo Statuto del TPI per l'ex Jugoslavia, e la relativa giurisprudenza sulle questioni connesse con la complicità<sup>166</sup>.

In Germania il Tribunale amministrativo federale ha statuito quanto segue:

per determinare se siano stati commessi crimini di guerra o crimini contro l'umanità [...] occorre anzitutto agire in conformità degli elementi che definiscono tali illeciti, formulati nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale [...], che articola l'attuale status di sviluppi del diritto penale internazionale per quanto riguarda i casi di violazioni del diritto internazionale umanitario<sup>167</sup>.

In altri paesi talune decisioni riguardanti l'esclusione hanno comportato l'esame della responsabilità individuale, senza esplicito riferimento a strumenti internazionali o alla giurisprudenza di organi giudiziari internazionali. Se quanto precede può indicare che i giudici competenti in materia di asilo facciano riferimento al diritto penale nazionale, il quale può differire a seconda dello Stato membro, caratterizzato da diverse tradizioni giuridiche, secondo l'applicazione, per esempio, nei paesi di common law e di civil law, dall'altro, i risultati complessivi sono analoghi<sup>168</sup>. L'approccio privilegiato nella maggior parte delle decisioni recenti sembrerebbe essere quello di compiere ogni sforzo possibile per interpretare e applicare le norme internazionali, senza limitarsi esclusivamente a ricorrere alle disposizioni nazionali, ove ciò sia ancora necessario.

<sup>164</sup> Corte suprema (Regno Unito), *JS/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 164, punto 8.

<sup>165</sup> *Ibid.*, punto 9; cfr. anche i punti 10-14.

<sup>166</sup> *Ibid.*, punti 15-20; cfr. anche Tribunale per l'Immigrazione e le richieste di asilo (Regno Unito), sentenza del 14 ottobre 2002, *Gurung/Segretario di Stato per gli affari interni*, [2002] UKIAT 04870, punto 109. Approcci analoghi sono stati adottati da tribunali di secondo grado extra europei. Cfr., per esempio, Corte suprema (Canada), sentenza del 19 luglio 2013, *Ezokola/Canada (Ministero della Cittadinanza e l'immigrazione)*, 2013 SCC 40, punti 48-53; Corte suprema (Nuova Zelanda), sentenza del 27 agosto 2010, *Avvocato generale (Ministero dell'Immigrazione)/Tamil X e Anor*, [2010] NZSC 107, punti 52-54.

<sup>167</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 novembre 2009, op. cit., nota a piè di pagina 62, punto 31; cfr. anche il Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 16 febbraio 2010, op. cit., nota a piè di pagina 85, punti 26 e 41-43.

<sup>168</sup> Cfr. J. Rikhof, op. cit., nota a piè di pagina 124, pagg. 271 e seg.

A differenza dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), le clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), non si riferiscono espressamente al diritto internazionale. Riguardo all'esclusione basata su «reati gravi di diritto comune», in particolare, va segnalata una certa divergenza tra gli Stati membri. Tuttavia, nel determinare la responsabilità individuale sulla base della complicità, numerosi Stati si sono fondati su nozioni analoghe a quelle sviluppate per l'applicazione delle cause di esclusione definite nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), in casi concernenti la complicità<sup>169</sup>. Nel Regno Unito, per esempio, l'*Asylum Instruction – Exclusion: Article 1F of the Refugee Convention* stabilisce che la prova strutturata dalla Corte suprema sulla questione di un contributo volontario alla commissione di reati da parte di altri nella causa *JS (Sri Lanka)* si estende, in linea generale, all'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati<sup>170</sup>. In Belgio il Conseil du Contentieux des Etrangers (Consiglio belga per le controversie in materia di legge sugli stranieri) ha dichiarato che il richiedente, per il quale era stata accertata una responsabilità individuale per reati gravi di diritto comune, non poteva invocare alcun mezzo di difesa di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere c) e d), dello Statuto della CPI<sup>171</sup>.

Se è vero che la formulazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), differisce dalle due precedenti clausole di esclusione in quanto prevede che il richiedente si sia reso «reo di» atti rientranti nel suo ambito di applicazione, è altrettanto vero che, nella sentenza *B & D*<sup>172</sup>, la CGUE ha confermato che anche per l'applicazione della clausola di esclusione in questione occorre determinare una responsabilità individuale.

### 2.3.4 «Istigano [...]»

Può insorgere responsabilità individuale in caso di progettazione, ordine, istigazione, sollecitazione o induzione alla perpetrazione di un crimine da parte di un'altra persona. I requisiti dell'*actus reus* e del *mens rea* differiscono a seconda della modalità di responsabilità individuale. I criteri pertinenti in forza del diritto internazionale consuetudinario sono stati sviluppati nella giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, rispettivamente<sup>173</sup>.

### 2.3.5 Contributo («[...] o altrimenti concorrono»)

Emergono considerazioni sull'esclusione anche ove vi siano le prove che un richiedente abbia contribuito alla perpetrazione di atti passibili di esclusione da parte di un'altra persona o di un gruppo di persone. A seconda delle circostanze, tali casi vanno considerati alla luce dei criteri per il favoreggiamento o nell'ambito di una compartecipazione criminosa/una responsabilità congiunta. È importante distinguere tra tali diverse modalità di responsabilità individuale<sup>174</sup>.

La Migrationsöverdomstolen (Corte d'appello competente in materia di immigrazione, Svezia) ha trattato il caso di un alto funzionario del partito Ba'ath iracheno, ritenuto ben consapevole delle intenzioni e delle azioni criminali del partito Ba'ath nei confronti di oppositori del regime<sup>175</sup>. La Corte ha segnalato la necessità di procedere a un esame approfondito del ruolo

<sup>169</sup> *Ibid.*, pagg. 347-349.

<sup>170</sup> Regno Unito, *Asylum Instruction – Exclusion: Article 1F of the Refugee Convention* (30 maggio 2012), punto 3.3.; Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri (Belgio), sentenza del 3 novembre 2009, 33.720.

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punti 95-99.

<sup>173</sup> Un'estrapolazione dettagliata della giurisprudenza del TPI per l'ex Jugoslavia andrebbe al di là della portata della presente analisi. Per ulteriori informazioni, cfr. J. Rikhof, op. cit., nota a piè di pagina 124.

<sup>174</sup> Per quanto riguarda la discussione delle modalità di responsabilità individuale, la definizione della distinzione tra il favoreggiamento, da un lato, e la compartecipazione criminosa, dall'altro, cfr. TPI per l'ex Jugoslavia (Commissione di ricorso), *Procuratore/Tadic*, op. cit., nota a piè di pagina 80, punti 196-229.

<sup>175</sup> Corte d'appello competente in materia di immigrazione (Svezia), sentenza del 25 ottobre 2012, UM287-10, MIG 2012.

svolto dalla persona in questione, notando che quest'ultima aveva fornito informazioni sui dissidenti durante il periodo universitario. Ha altresì considerato gli elementi di prova di quanto accaduto al momento in cui le informazioni sono state fornite e della finalità delle sue attività di rilevazione. La Corte non vi ha rilevato alcun motivo per ritenere che individui, a causa delle informazioni fornite dal richiedente, avessero subito abusi del tipo rientrante nella definizione di crimini contro l'umanità né specifici motivi per considerare che avesse incitato o altrimenti partecipato alla perpetrazione di crimini contro l'umanità.

### 2.3.5.1 Favoreggiamento

Il favoreggiamento presuppone che l'individuo abbia fornito un contributo sostanziale al(i) reato(i) commesso(i). Per quanto riguarda i criteri sviluppati nella giurisprudenza penale internazionale, può trattarsi dell'assistenza pratica, dell'incoraggiamento o del sostegno morale con conseguenze fondamentali sulla perpetrazione del reato<sup>176</sup>, pur in assenza di un collegamento causale tra la condotta e la commissione del(i) reato(i) nel senso di una *conditio sine qua non*<sup>177</sup>. Il fatto che una determinata condotta produca o meno tali conseguenze va accertato sulla base dei fatti in questione. Inoltre, il contributo deve essere stato fornito con una condotta intenzionale e con la consapevolezza che i propri atti erano volti a sostenere o a favorire la commissione di tali reati<sup>178</sup>. È quanto succedrebbe, per esempio, in caso di finanziamento nella consapevolezza che i fondi verranno usati per perpetrare reati gravi<sup>179</sup>. Il favoreggiamento non presuppone che l'individuo condivida l'intenzione dell'autore (degli autori) principale(i) del reato. È sufficiente che fosse consapevole dei principali elementi costitutivi del(i) reato(i).

Nella causa MT Zimbabwe dinanzi al Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo) (Regno Unito), si era accertato che la richiedente, attiva come investigatore delle forze di polizia dello Zimbabwe, aveva partecipato a due casi di tortura<sup>180</sup>. Il Tribunale ha rilevato che la persona in questione era presente sulla scena, esercitando un ruolo autorevole, e che, se è vero che il suo compito principale nel corso di un interrogatorio era prendere appunti, è altrettanto vero che era del tutto consapevole del fatto che i suoi colleghi stavano maltrattando un detenuto, minacciando altresì in prima persona il detenuto mentre si trovava bendato, e che, insieme ai colleghi, lo aveva minacciato di gettarlo nel fiume se non avesse collaborato con loro fornendo determinate informazioni. Il Tribunale di secondo grado ha concluso che la sua condotta durante tale interrogatorio equivaleva a favorire la commissione del crimine di tortura in modo significativo e che aveva preso parte all'interrogatorio con la specifica intenzione di contribuire in misura sostanziale al medesimo e che il suo ruolo mirava al comune obiettivo di mettere tale detenuto in condizione di temere per la sua vita. Con riferimento a un interrogatorio successivo, la persona in questione era presente nonché del tutto consapevole del fatto che le percosse inferte alla vittima dai funzionari presenti, lei compresa, avrebbero prodotto gravi lesioni. Il Tribunale di secondo grado ha dichiarato incontestabile il fatto che le azioni della persona in questione nel corso di tale interrogatorio hanno prodotto conseguenze sostanziali sulla perpetrazione del crimine di tortura avvenuto. Il Tribu-

<sup>176</sup> Cfr., per esempio, il TPI per l'ex Jugoslavia (Commissione di ricorso), *Il Procuratore/Tihomir Blaskic*, op. cit., nota a piè di pagina 97, punto 48; TPI per l'ex Jugoslavia, sentenza del 10 dicembre 1998, *Il Procuratore/Anto Furundzija*, IT-95-17/1-T, punto 249; TPI per l'ex Jugoslavia, *Il Procuratore/Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac e Zoran Vukovic*, op. cit., nota a piè di pagina 97.

<sup>177</sup> Cfr., per esempio, il TPI per l'ex Jugoslavia, *Il Procuratore/Anto Furundzija*, op. cit., nota a piè di pagina 176, punto 209.

<sup>178</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 15 luglio 2014, n. 11016153C.

<sup>179</sup> UNGA, *Convenzione internazionale per la soppressione del finanziamento del terrorismo*, 2178 UNTS 197, 9 dicembre 1999 (entrata in vigore: 10 aprile 2002), cfr. articolo 2.

<sup>180</sup> Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo) (Regno Unito), sentenza del 2 febbraio 2012, MT (articolo 1F(a) - favoreggiamento) Zimbabwe/Segretario di Stato per gli affari interni, [2012] UKUT 00015(IAC).

nale di secondo grado ha constatato che la partecipazione della persona in questione a tale interrogatorio equivaleva a un favoreggiamento con riferimento a un crimine contro l'umanità.

### 2.3.5.2 Compartecipazione criminosa/responsabilità congiunta

Per quanto riguarda la responsabilità individuale da stabilire sulla base di una compartecipazione criminosa del richiedente (o di una sua responsabilità congiunta), deve sussistere una pluralità di persone con un piano o uno scopo condiviso (comune) volto alla perpetrazione di reati o la cui attuazione comporti la perpetrazione di reati. Inoltre, detta modalità di responsabilità individuale presuppone un contributo significativo alla realizzazione di tale piano comune o al funzionamento di un sistema stabilito per attuare il piano. La Commissione di ricorso del TPI per l'ex Jugoslavia ha statuito che, pur non essendo necessario che l'accusato abbia preso parte all' *actus reus* del crimine, egli doveva aver partecipato alla realizzazione dello scopo comune al centro dell'organizzazione criminosa, pur affermando che «non tutti i tipi di condotta equivarrebbero a un contributo sufficientemente significativo al reato da dare origine a una responsabilità penale»<sup>181</sup> e che la nozione di «[compartecipazione criminosa] non è un concetto flessibile che consenta di infliggere condanne sulla base della colpevolezza per associazione»<sup>182</sup>.

La compartecipazione criminosa non andrebbe immediatamente considerata come primo elemento ogniqualevolta il richiedente sia membro di un gruppo o di un'organizzazione coinvolti nella commissione di atti passibili di esclusione. Che ciò sia o meno la modalità pertinente di partecipazione, invece del favoreggiamento, per esempio, dipenderà dai fatti in questione. Di conseguenza, per esempio, nel caso di MT Zimbabwe, è stato preso in considerazione il coinvolgimento della richiedente nella perpetrazione di crimini contro l'umanità nell'ambito di una compartecipazione criminosa o a titolo di co-autore, pur rilevando che dalla fattispecie emergeva una responsabilità individuale sulla base del favoreggiamento, dal momento che la richiedente non aveva svolto un ruolo direttivo significativo<sup>183</sup>.

### 2.3.6 Responsabilità dei capi militari e altri superiori gerarchici

Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo lo Statuto di Roma per reati internazionali, un comandante militare o altro superiore gerarchico civile o una persona facente effettivamente funzione dei medesimi è penalmente responsabile dei crimini commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando e controllo o sotto la sua autorità e il suo controllo effettivi, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze<sup>184</sup>. In caso di richiedenti che detengono posizioni di autorità in una gerarchia militare o civile, in ambiti in cui vi siano indicazioni della commissione di reati passibili di esclusione da parte di persone che formano parte di tali strutture, i giudici competenti in materia di asilo dovranno considerare la possibilità di un'esclusione su tale base. Tuttavia, in tali casi occorrerebbe sempre anzitutto esaminare la condotta o gli atti diretti del richiedente, prima di affrontare le questioni connesse con gli atti delle persone sotto il suo comando e il suo grado di consapevolezza di tali atti.

<sup>181</sup> TPI per l'ex Jugoslavia (Commissione di ricorso), sentenza del 3 aprile 2007, *Procuratore/Brđanin*, IT-99-36, punto 427.

<sup>182</sup> *Ibid.*, punto 428.

<sup>183</sup> Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo) (Regno Unito), MT (articolo 1F(a) - favoreggiamento) Zimbabwe/Segretario di Stato per gli affari interni, op. cit., nota a piè di pagina 180.

<sup>184</sup> Statuto di Roma della Corte penale internazionale, op. cit., nota a piè di pagina 70, articolo 28.



In una decisione del Tribunale distrettuale dell'Aja (Rechtbank, Paesi Bassi), è stata presa in considerazione l'applicazione dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati a un ex ufficiale dell'esercito siriano per crimini commessi da membri della sua unità militare. Il giudice ha statuito che i criteri per la responsabilità di un capo militare ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della CPI non sono stati soddisfatti, non essendo dimostrato che i subordinati sotto l'effettivo comando e controllo del richiedente avessero commesso atti passibili di esclusione<sup>185</sup>.

### 2.3.7 Partecipazione

Spesso le considerazioni sull'esclusione emergono in casi riguardanti persone che hanno agito quale parte di un gruppo o di un'organizzazione responsabili di reati gravi o atti efferati. In tali casi è anche necessaria una valutazione individualizzata, comprendente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) situazioni in cui il gruppo in questione o i reati commessi dai suoi membri sono stati definiti come «terroristici».

Nella sentenza *B & D* la CGUE ha statuito che la sola circostanza «che la persona di cui trattasi abbia fatto parte di un'organizzazione (...) [responsabile di atti passibili di esclusione] non può avere la conseguenza automatica che tale persona debba essere esclusa dallo status di rifugiato»<sup>186</sup>. La CGUE ha inoltre dichiarato che tale esclusione è subordinata alla determinazione di una responsabilità individuale per atti passibili di esclusione, sulla base di una valutazione individualizzata dei fatti specifici, alla luce di criteri tanto oggettivi quanto soggettivi<sup>187</sup>. Il giudice nazionale competente in materia di asilo deve esaminare, in particolare:

il ruolo effettivamente svolto dalla persona considerata nel compimento degli atti in questione, la sua posizione all'interno dell'organizzazione, il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attività di quest'ultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori atti ad influenzarne il comportamento<sup>188</sup>.

Di conseguenza, nonostante un richiedente sia stato membro di un gruppo o di un regime coinvolti in atti passibili di esclusione, l'esclusione sarà giustificata unicamente laddove venga accertato che tale richiedente ha commesso tali atti in prima persona o ha partecipato alla commissione di tali atti in uno dei modi che danno origine a una responsabilità individuale.

In una decisione anteriore alla sentenza *B & D*, la Corte suprema britannica ha dichiarato che occorre «concentrarsi sul ruolo di fatto svolto dalle singole persone, tenuto conto di tutti gli aspetti materiali di tale ruolo, così da stabilire l'effettiva determinazione del livello di partecipazione richiesto»<sup>189</sup>. La Corte ha segnalato il seguente elenco non esaustivo di fattori pertinenti da considerare all'atto dell'esame:

- i. la natura e (potenzialmente di una certa importanza) la dimensione dell'organizzazione e, in particolare, della parte di tale organizzazione con cui il richiedente asilo era perlopiù direttamente connesso in prima persona;
- ii. se e, in tal caso, da chi sia stata vietata l'organizzazione;
- iii. le modalità con cui il richiedente asilo è stato reclutato;

<sup>185</sup> Tribunale distrettuale dell'Aja (Paesi Bassi), sentenza del 14 luglio 2015, *AWB 14/11801*, NL:RBDHA:2015:8571.

<sup>186</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 88; confermato in *H.T.*, op. cit., nota a piè di pagina 130, punto 87.

<sup>187</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punti 95-96.

<sup>188</sup> *Ibid.*, punto 97.

<sup>189</sup> Corte suprema (Regno Unito), *JS/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 134, punto 55, per quanto affermato dalla Corte suprema (Canada), *Ezokola/Canada (Ministero per la Cittadinanza e l'immigrazione)*, op. cit., nota a piè di pagina 166.

- iv. quanto tempo il richiedente asilo è rimasto nell'organizzazione e quali occasioni ha avuto eventualmente per lasciarla;
- v. la sua posizione, il suo grado, il suo comportamento e la sua influenza all'interno dell'organizzazione;
- vi. la consapevolezza, da parte sua, dei crimini di guerra compiuti dall'organizzazione e
- vii. il suo coinvolgimento personale e il ruolo svolto nell'organizzazione, compresi, in particolare, eventuali contributi forniti alla commissione di crimini di guerra <sup>190</sup>.

La Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha dichiarato che ogni caso va subordinato a un esame dei fatti personali del singolo richiedente, condotto alla luce delle conoscenze generiche del gruppo, per esempio la frequenza della violenza impiegata, le relative strutture di comando o organizzative, il livello di frammentazione del gruppo e l'anzianità dei singoli membri del gruppo e la loro capacità di influenzare le azioni del gruppo <sup>191</sup>. Il caso in questione riguardava l'esclusione di un cittadino della Repubblica centrafricana, ufficiale militare di grado superiore ed ex membro della guardia presidenziale nel periodo in cui la sua unità aveva commesso gravi violazioni dei diritti umani.

L'UNHCR ha altresì dichiarato che «[i]l fatto che una persona fosse, in un dato momento, un membro di alto livello di un governo repressivo o un membro di un'organizzazione coinvolta in atti illeciti di violenza non comporta, di per sé, una responsabilità individuale per atti passibili di esclusione» <sup>192</sup>.

### 2.3.8 Presunzione di responsabilità individuale

Una responsabilità individuale per atti passibili di esclusione con riferimento a persone affiliate o associate a regimi repressivi o organizzazioni responsabili per crimini rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, compresi organizzazioni o gruppi definiti come «organizzazioni o gruppi terroristici», può essere presunta in determinate circostanze. Ciò presuppone, anzitutto, che la loro partecipazione sia volontaria. Inoltre, i membri di tali gruppi o regimi devono essere considerati, in misura affidabile e ragionevole, individualmente coinvolti in atti che danno origine all'esclusione. Una presunzione di responsabilità può altresì configurarsi laddove l'individuo abbia volontariamente continuato a essere membro di un governo chiaramente impegnato in attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 <sup>193</sup>.

L'eventualità che il richiedente sia stato membro di un gruppo coinvolto in reati potenzialmente passibili di esclusione non significa che sia sufficiente per il giudice competente in materia di asilo considerare esclusivamente i fatti relativi a tale gruppo. In tali casi, il giudice competente in materia di asilo dovrà riflettere sulla natura del gruppo e sulle relative attività, dovendo tuttavia accertare altresì il ruolo, le responsabilità e le attività del richiedente. Una presunzione può configurarsi in presenza di informazioni sufficienti perché sussistano «fondati motivi per ritenere» che persone in posizioni equivalenti a quelle detenute dal richiedente siano risultate responsabili di atti commessi da altri.

Secondo quanto dichiarato dalla CGUE nella sentenza *B & D*:

<sup>190</sup> *Ibid.*, punto 30.

<sup>191</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 7 ottobre 2014, op. cit., nota a piè di pagina 141.

<sup>192</sup> UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5*, op. cit., nota a piè di pagina 69, punto 19.

<sup>193</sup> Per ulteriori informazioni, cfr. il successivo punto 4.1.2 sull'Onere della prova.



Un'autorità che, nel corso di tale esame, accerti che la persona considerata aveva occupato [...] una posizione preminente in un'organizzazione che impiega metodi terroristici può presumere che tale persona abbia una responsabilità individuale per atti commessi da detta organizzazione durante il periodo rilevante, ma resta tuttavia necessario l'esame di tutte le circostanze pertinenti prima che possa essere adottata la decisione di escludere tale persona dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva <sup>194</sup>.

La disponibilità di informazioni sufficienti a soddisfare il requisito dei «fondati motivi per ritenere» non è di natura tale da far scattare un'applicazione automatica dell'articolo 12, paragrafo 2 <sup>195</sup>. Ciò significa piuttosto che il richiedente sarebbe autorizzato, per questioni di procedura equa (principio della parità delle armi), a essere informato dell'applicazione di tale presunzione e delle prove su cui è fondata e a godere della possibilità di confutare la presunzione. Occorre pertanto essere prudenti, ogniqualevolta si configuri tale presunzione di responsabilità, nel considerare questioni comprendenti le effettive attività dell'individuo e del gruppo e lo Stato dovrebbe «fornire al giudice competente in materia di asilo le prove che sono individuate, invece di quelle basate su ipotesi di colpa o innocenza collettiva» <sup>196</sup>.

## 2.4 Difese e circostanze attenuanti

Al fine di procedere a una corretta determinazione riguardo all'esclusione, occorre considerare appieno le circostanze che possono negare una responsabilità individuale. L'esclusione non è applicabile qualora il richiedente non sia stato in grado di soddisfare il requisito del *mens rea*, per esempio, per incapacità mentale, intossicazione involontaria o immaturità <sup>197</sup>. In talune circostanze, la mancata conoscenza di un fatto chiave può altresì significare l'assenza del requisito relativo all'elemento psicologico <sup>198</sup>.

Sebbene le decisioni sull'applicazione dell'esclusione sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, seguano una diversa impostazione rispetto alla determinazione di colpa nell'ambito di procedimenti penali, occorrerebbe tenere conto di fattori tali da costituire difese o circostanze attenuanti con riferimento alla responsabilità penale ogniqualevolta le circostanze di un caso indichino che un richiedente potrebbe avere agito, per esempio, sotto coazione o per autodifesa o in difesa di un'altra persona <sup>199</sup>.

L'applicazione di una clausola di esclusione non sarebbe giustificata laddove il richiedente possa invocare una difesa efficace. «[...] Laddove una persona compia un illecito per cui è riconosciuto l'esonero dalla responsabilità penale, non vi saranno conseguenze penali e la condotta non potrà quindi essere considerata a livello penale. Non è stato commesso alcun reato» <sup>200</sup>.

In forza delle norme internazionali, la difesa di ordini superiori potrebbe applicarsi solo in circostanze limitate, laddove l'individuo avesse l'obbligo legale di obbedire all'ordine e non

<sup>194</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 98.

<sup>195</sup> *Ibid.*, punto 88; confermato in *H.T.*, op. cit., nota a piè di pagina 130, punto 87.

<sup>196</sup> Cfr. J.C. Hathaway & M. Foster, op. cit., nota a piè di pagina 104, pag. 534.

<sup>197</sup> UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5*, op. cit., nota a piè di pagina 69, punto 21; cfr. anche *Convenzione sui diritti del fanciullo*, op. cit., nota a piè di pagina 83, e l'applicazione dell'età minima per la responsabilità penale.

<sup>198</sup> Cfr. il precedente punto 2.2.3.1 riguardante l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

<sup>199</sup> *Statuto di Roma della Corte penale internazionale*, op. cit., nota a piè di pagina 70, articolo 31, paragrafo 1, lettere c) e d); UNHCR, *Nota esplicativa sull'applicazione delle clausole di esclusione*, op. cit., nota a piè di pagina 135, punto 66-71.

<sup>200</sup> Tribunale amministrativo per il riesame (Australia), *Re YYMT e FRFJ* (2010), op. cit., nota a piè di pagina 105, citata in J.C. Hathaway & M. Foster, op. cit., nota a piè di pagina 104, pag. 553.

sapesse che l'ordine era illegale e laddove l'ordine stesso non fosse manifestamente illegale. Lo Statuto della CPI afferma espressamente che gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità sono manifestamente illegali; pertanto, nell'ambito di una valutazione dell'esclusione, un richiedente coinvolto nella commissione di tali crimini non può invocare la difesa di ordini superiori. Anche laddove la difesa di ordini superiori non sia applicabile, occorrerà considerare la possibile coazione <sup>201</sup>.

La difesa di coazione (o coercizione) può applicarsi laddove l'atto in questione sia commesso dalla persona interessata per evitare, in misura necessaria e ragionevole, una minaccia di morte imminente o di gravi lesioni personali continuate o imminenti a danno della medesima o di un'altra persona. Un'azione compiuta per autodifesa o in difesa di terzi o in difesa di beni deve essere sia ragionevole sia proporzionata in relazione a una minaccia derivante da un attacco illegale.

Anche qualora le circostanze non soddisfino il requisito di una difesa completa, gli elementi relativi alla coazione o alla coercizione, per esempio, potrebbero essere considerati quali circostanze attenuanti di cui tenere conto nell'esaminare la portata della colpevolezza di un richiedente. In tale fase occorrerebbe altresì tenere conto delle aggravanti, quali l'impiego di terzi, compresi civili e minori, nella commissione dell'atto passibile di esclusione, o della preesistenza di condanne penali <sup>202</sup>.

## 2.5 Sconto di pena

La discussione verte sulla pertinenza dello sconto di pena. La CGUE non ha ancora preso in considerazione la questione. Le diverse concezioni riflettono le differenti prospettive sul fine di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Secondo un punto di vista, lo sconto di pena è insignificante, per cui vi andrebbe dedicata scarsa attenzione. Con riferimento all'obiettivo dell'articolo 12, paragrafo 2, di escludere dallo status di rifugiato le persone ritenute indegne della protezione per preservare la credibilità del sistema di protezione <sup>203</sup>, non è necessario che il richiedente debba ancora rispondere di un'azione penale o di una condanna penale <sup>204</sup>. Lo sconto di pena o gli ostacoli a un'azione giudiziaria penale (per esempio, avendo scontato una condanna, essendo stato assolto con formula piena per mancanza di prove, prescrizione o amnistia) sono adeguati solo con riferimento a una parte del duplice obiettivo di esclusione <sup>205</sup>, vale a dire evitare che lo status di rifugiato permetta a chi ha compiuto taluni reati gravi di sottrarsi alla responsabilità penale. Tuttavia, lo scopo di escludere dallo status di rifugiato le persone ritenute indegne della protezione si applica altresì ai casi di sconto di pena o di ostacoli all'azione giudiziaria. Pertanto, tali fattori non sortiscono un effetto inoppugnabile sulla questione se la persona interessata vada considerata come avente titolo a beneficiare dello status di rifugiato.

Nondimeno, l'obiettivo dell'articolo 12, paragrafo 2, consente e raccomanda di esaminare l'illecito nel passato e nella condotta della persona, per decidere, nel contempo, se sia indegna di protezione. Nonostante la precedente colpa, il trascorrere di un determinato lasso di tempo,

<sup>201</sup> Statuto di Roma della Corte penale internazionale, op. cit., nota a piè di pagina 70, articoli 31 e 33.

<sup>202</sup> Cfr. UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, op. cit., nota a piè di pagina 103, punto 157.

<sup>203</sup> Cfr. sopra: 2.2.1.1 L'obiettivo

<sup>204</sup> J. Rikhof, op. cit., nota a piè di pagina 124, pagg. 319 e seg.; cfr. Corte suprema (Canada), sentenza del 30 ottobre 2014, *Febles/Canada (Cittadinanza e immigrazione)*, 2014 SCC 68, [2014] 3 S.C.R. 431, punto 36.

<sup>205</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 104.

unito alla manifestazione di rimorso, riparazione e assunzione della responsabilità per gli atti anteriormente compiuti, può giustificare un esame che si conclude con la decisione che l'esclusione non sia più giustificata. Per esempio, in caso di precedente supporto ad attività terroristiche, tale circostanza eccezionale è stata ritenuta immaginabile dal Tribunale amministrativo federale, qualora l'individuo abbia non soltanto preso le debite distanze, in modo convincente, dagli atti anteriormente compiuti, bensì operi ora attivamente al fine di evitare ulteriori atti di terrorismo o qualora l'atto risalga agli anni dell'incoscienza giovanile o addirittura a decenni addietro <sup>206</sup>.

In rappresentanza dell'altro punto di vista, il Consiglio di Stato francese <sup>207</sup> ha dichiarato che la clausola di esclusione non è più applicabile qualora il richiedente abbia scontato la condanna inflittagli. In tale ottica, sono altresì pertinenti altri fattori, in particolare in caso di reato non più perseguito o perseguibile <sup>208</sup>. Tra i fattori pertinenti rientrerebbero la durata della condanna scontata, il tempo trascorso dalla perpetrazione del reato o la fine della condanna da scontare, unitamente a qualsivoglia manifestazione di rimorso espressa dall'individuo in questione. Nel tener conto dell'effetto di eventuali condoni o amnistie, occorre considerare se ciò rappresenti la volontà democratica del paese di riferimento e se l'individuo sia stato ritenuto colpevole in altri modi. In tutti questi casi la gravità dell'illecito può ancora giustificare l'applicazione dell'articolo 12. Si tratta quindi di stabilire se il richiedente continui a essere ritenuto indegno della protezione in qualità di rifugiato e se il rifiuto dello status di rifugiato sia, nel suo caso, coerente con l'oggetto e la finalità dell'esclusione sulla base del reato commesso prima di determinare la richiesta di asilo. Quanto precede andrebbe esaminato a seconda del singolo caso, tenuto conto dei criteri adeguati in questione. La giurisprudenza in esame è ampiamente coerente con la posizione dell'UNHCR <sup>209</sup>.

<sup>206</sup> Ipotesi considerata possibile dal Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 14 ottobre 2008, 10 C 48.07, DE:BVerwG:2008:141008810C48.07.0, BVerwGE 132, pag. 79, punto 34.

<sup>207</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 4 maggio 2011, n. 320910, ferma restando, tuttavia, l'eccezione che non si configuri un pericolo derivante dal reato punito precedentemente per la popolazione del paese ospitante. Tale concezione, incentrata su un pericolo o rischio esistente o futuro, appare difficilmente compatibile con la posizione espressa nella sentenza *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, pag. 101.

<sup>208</sup> J.C. Hathaway & M. Foster, op. cit., nota a piè di pagina 104, pagg. 43 e seg.

<sup>209</sup> UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, op. cit., nota a piè di pagina 103, punto 157.



## 3. Esclusione dalla protezione sussidiaria (articolo 17)

### 3.1 Introduzione

Durante la redazione della DQ 2004/83/CE si è deciso di introdurre clausole di esclusione analoghe a quelle della Convenzione sui rifugiati con riferimento alla protezione sussidiaria (per una panoramica dell'esclusione dalla protezione in qualità di rifugiato, cfr. precedente punto 2). Il risultato è stato l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a)-c), DQ (rifusione). Inoltre, in seguito all'11 settembre 2001, è stata aggiunta una clausola di esclusione aggiuntiva a quelle stipulate nella Convenzione sui rifugiati, vale a dire l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d). Tale disposizione mira a evitare che le eventuali persone ritenute un pericolo per la sicurezza o la comunità, anche per il coinvolgimento in attività di terrorismo, chiedano e ottengano la protezione sussidiaria nell'UE <sup>210</sup>.

### 3.2 Articolo 17, paragrafo 1 - Cause di esclusione

#### 3.2.1 Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) - Crimine contro la pace, crimine di guerra o crimine contro l'umanità

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), riproduce l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), nel contesto della protezione sussidiaria e riflette l'articolo 1F, lettera a), della Convenzione sui rifugiati. Andrebbe interpretato nello stesso modo dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), data la medesima ratio, vale a dire che gli autori di tali atti sono ritenuti indegni di protezione internazionale (cfr. precedente punto 2.2.2). Pertanto, i principi sanciti nella giurisprudenza della CGUE per quanto riguarda l'esclusione dalla protezione in qualità di rifugiato sono pertinenti nei casi di esclusione dalla protezione sussidiaria.

#### 3.2.2 Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) - Reato grave

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), è interpretato nello stesso modo dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 1F, lettera b), della Convenzione sui rifugiati, per quanto riguarda il requisito della perpetrazione di un reato grave. Gli illeciti minori, punibili con condanne di entità moderata, non possono costituire cause di esclusione in forza di tale disposizione (cfr. precedenti punti 2.2.3.1 e 2.2.3.2). Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), differisce da tali disposizioni per due aspetti. In primo luogo, per quanto concerne l'ambito di applicazione materiale della disposizione, include sia reati di diritto comune sia reati di natura politica. In secondo luogo, non sussistono restrizioni temporali o territoriali in relazione alla commissione del(i) reato(i). Ciò significa che tali reati potrebbero comportare l'applicazione della clausola di esclusione indipendentemente dalla data e dal luogo di perpetrazione dell'illecito.

<sup>210</sup> F. Boggia Cosadia, «Protection subsidiaire et menace à l'ordre public: l'application de la clause d'exclusion de l'article 17(1)(d) de la directive 2004/83/CE du Conseil de l'Union européenne en France», in V. Chetail e C. Laly-Chevalier (ed.), *Asile et extradition: Théorie et pratique de l'exclusion du statut de réfugié* (Bruylant, 2014), pag. 122; E. Guild e M. Garlick, «Refugee protection, counter-terrorism and exclusion in the European Union», *Refugee Studies Quarterly*, (29 (4) 2010), pag. 63; J. Mc Adam, «The European Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection Regime», *International Journal of Refugee Law* (17, 2005), pag. 461.

Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha statuito che agevolare il traffico internazionale di esseri umani a fini di guadagno costituisce un reato grave ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b). Secondo tale giudice, un reato grave va commisurato a un delitto o a qualsiasi altro crimine classificato, nella maggior parte delle giurisdizioni, come molto grave e sarà perseguito conformemente al diritto penale. In applicazione di tali norme, il reato di cui sopra rientra, per importanza significativa, nell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), in quanto punibile con la reclusione da uno a dieci anni. Anche la specifica condotta criminosa del richiedente era grave, come indicato dalla condanna a cinque anni di reclusione che gli è stata inflitta. Il giudice ha respinto la tesi del richiedente, secondo cui gli illeciti penali risalivano a molto tempo prima ed egli non rappresentava più un pericolo. Secondo il giudice tedesco, un richiedente che ha commesso un reato grave può essere ritenuto indegno di protezione e va escluso sebbene non esista (più) un rischio di reiterazione degli illeciti né un altro pericolo imminente per lo Stato di residenza <sup>211</sup>.

In Austria il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) ha fornito linee guida sull'interpretazione della nozione del livello di gravità richiesto che potrebbe comportare un'esclusione dalla protezione sussidiaria. Vale la pena notare che, in tale caso particolare, il giudice ha annullato una decisione della Corte nazionale per il diritto d'asilo, in cui la protezione sussidiaria riconosciuta dall'organo decisionale amministrativo è stata revocata, invece di applicare una clausola di esclusione. Nondimeno, molti aspetti della sentenza si applicano (per analogia) a casi di esclusione. La revoca è avvenuta in ragione dei furti commessi dal richiedente (furto, tentato furto, incitamento o partecipazione al furto, malversazione, tentato furto di lieve entità). La Corte costituzione ha ritenuto che non si sia raggiunto il livello di gravità del reato previsto dall'articolo 17. Così facendo, il giudice è parso respingere la possibilità di un'esclusione sulla base di un numero significativo di illeciti relativamente minori, riducendo in tal modo l'ambito di applicazione di un'impostazione cumulativa in casi del genere. Il richiedente, condannato per illeciti semplici, non è tuttavia stato condannato per illeciti più gravi, che avrebbero pertanto portato a una pena più severa. Per la Corte costituzionale austriaca, nell'interpretare, *inter alia*, l'articolo 17 DQ, solo i «reati gravi» potrebbero comportare la revoca della protezione sussidiaria, effetto che non produrrebbero gli illeciti più banali <sup>212</sup>.

In Francia, nel valutare la costituzionalità della legge che modifica il Codice di accesso e residenza degli stranieri e di diritto in materia di asilo, il conseil constitutionnel (consiglio costituzionale) ha altresì fornito linee guida sull'interpretazione della nozione di «reato grave» al fine dell'esclusione dalla protezione sussidiaria. Il conseil constitutionnel ha dichiarato che la gravità di un illecito tale da comportare l'esclusione di una persona dal beneficiare della protezione sussidiaria può unicamente essere valutata alla luce del diritto penale francese. Il Parlamento era legittimato a deferire alla decisione dell'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi, fatto salvo il controllo da parte della Commissione di ricorso per i rifugiati (ex Corte nazionale per il diritto d'asilo), l'esame approfondito della situazione reale del richiedente e la successiva valutazione dell'eventualità che i fatti costituissero, alla luce della loro natura, delle condizioni in cui sono stati compiuti e della gravità della perdita subita dalle vittime, un «reato grave contro il diritto penale ordinario», tale da giustificare l'esclusione dalla protezione sussidiaria <sup>213</sup>. Le linee guida fornite nella sentenza del Consiglio costituzionale sono state poi applicate dalla Corte francese per il diritto d'asilo e dal Consiglio di Stato nel valutare la gravità di un reato in casi vertenti sull'applicazione della clausola di esclusione dalla

<sup>211</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 25 marzo 2015, 1 C 16.14, DE:BVerwG:2015:250315U1C16.14.0, punti 26 e seg.

<sup>212</sup> Corte costituzionale (Austria), sentenza del 13 dicembre 2011, U 1907/10.

<sup>213</sup> Consiglio costituzionale (Francia), sentenza del 4 dicembre 2003, riguardante la legge n. 52-893 del 25 luglio 1952 relativa al diritto d'asilo, n. 2003-485 DC.

protezione sussidiaria pertinente. Per esempio, la Corte ha considerato che i reati finanziari ed economici che non provocano danni alle persone non costituiscono un reato grave <sup>214</sup>.

### 3.2.3 Articolo 17, paragrafo 1, lettera c) - atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), riproduce l'articolo 12, paragrafo 2, lettera c). Di conseguenza, l'interpretazione fornita dalla CGUE nella sua sentenza *B & D* è pertinente (cfr. precedente punto 2.2.4).

La Nejvyšší správní soud ceca (Tribunale amministrativo di secondo grado) ha dichiarato che tale clausola di esclusione va interpretata in maniera restrittiva e non include tutte le violazioni dei diritti dell'uomo. L'impegnarsi in semplici attività di raccolta di dati non può, di per sé, essere considerato un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Nel caso specifico, il richiedente, cittadino cubano, viveva nella Cecoslovacchia comunista, in cui era attivo come informatore per il governo cubano. Il Tribunale amministrativo ceco di secondo grado ha applicato un livello relativamente alto, che riflette l'interpretazione e l'applicazione restrittive delle clausole di esclusione. Il Tribunale ha dichiarato che, per raggiungere il livello necessario ad attivare la clausola di esclusione, le azioni devono costituire una violazione grave e continuata dei diritti dell'uomo, tale da poterla considerare alla stregua di un atto persecutorio <sup>215</sup>.

### 3.2.4 Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) - Pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), rispecchia l'eccezione del divieto di respingimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Tale disposizione differisce dall'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati. L'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati, analogo all'articolo 12, paragrafo 2, DQ (rifusione), si applica a persone che hanno fondati motivi per temere di essere perseguitate ma non possono beneficiare della protezione internazionale in ragione di azioni commesse nel passato. L'articolo 33 della Convenzione sui rifugiati si applica a persone cui sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato: sono protette dal principio di «non-refoulement», con l'eccezione prevista dal paragrafo 2. L'articolo 33 della Convenzione sui rifugiati è sempre stato interpretato come soluzione di ripiego. Da una parte, tale eccezione considera prioritarie le questioni connesse con la sicurezza all'interno dello Stato ricevente rispetto ai rischi potenziali che un rifugiato riconosciuto può affrontare in caso di rimpatrio nel paese di origine. Dall'altra, le autorità competenti in materia di asilo esercitano un potere discrezionale riguardo alle questioni di polizia e sicurezza, che esulano dalla loro missione vera e propria <sup>216</sup>.

Secondo la giurisprudenza francese, l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), è circoscritta a casi specifici, in cui sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente fosse implicato in atti legati al terrorismo internazionale, sospetta criminalità organizzata o traffico internazionale di stupefacenti oltre ad aggressione sessuale particolarmente grave. Gli atti in questione possono essere commessi al di fuori del paese di origine del richiedente e dopo che questi ha lasciato il proprio paese. In tutti i casi, gli atti considerati sono stati commessi sul territorio francese e/o sul territorio di uno o più Stati membri prima dell'entrata del richiedente

<sup>214</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 23 maggio 2013, *M.U.*, n. 11010862.

<sup>215</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 23 marzo 2011, *J.S.A./Ministro dell'interno*, 6 Azs 40/2010-70.

<sup>216</sup> F. Boggia Cosadia, op. cit., nota a piè di pagina 210, pag. 137.



in Francia. La disposizione può essere applicata in maniera autonoma o combinata con altre clausole di esclusione. È stata applicata in maniera autonoma a un kossovano che aveva commesso reati connessi con la droga e il traffico di stupefacenti nonché con molti precedenti come criminale recidivo<sup>217</sup>. Il richiedente era stato implicato in numerosi procedimenti penali in Kosovo e in altri paesi europei nonché condannato a tre anni di reclusione in Svizzera. Un altro caso ha coinvolto un cittadino turco implicato in un tentato omicidio in Belgio, in seguito condannato nei Paesi Bassi a 16 anni di reclusione per «omicidio, reati connessi con la droga, porto d'armi vietate, sequestro e recidiva» nonché perseguito in Turchia per traffico di stupefacenti e riciclaggio di denaro sporco. Inoltre, era stato oggetto di segnalazione nello spazio Schengen<sup>218</sup>. In un altro caso, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), è stato applicato in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), in relazione a cittadini marocchini coinvolti nella perpetrazione di atti e attività terroristici, per avere incitato a commettere tali atti e prestato sostegno agli autori di tali atti<sup>219</sup> o per aver partecipato più direttamente alla preparazione di atti di terrorismo<sup>220</sup>. Nel primo caso il richiedente era un cittadino marocchino per cui era stato emesso un mandato di arresto dell'Interpol per «associazione a delinquere per la commissione di atti terroristici» ed era stata presentata una richiesta di estradizione dalle autorità marocchine e che era stato altresì segnalato dalle autorità francesi per la stretta relazione con il movimento jihadista internazionale, nello specifico con Al-Qaeda. Il secondo caso riguardava un richiedente condannato in Francia a cinque anni di reclusione e alla esclusione permanente dal territorio francese per «associazione a delinquere per la preparazione di un atto di terrorismo». Sebbene abbia scontato la sua condanna, il richiedente è stato ritenuto rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la sicurezza statale francesi.

Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), non è stato applicato e la protezione sussidiaria è stata concessa a una cittadina nigeriana precedentemente coinvolta nella prostituzione. Tale persona è stata condannata a 12 mesi di reclusione per reati inerenti la prostituzione. Tuttavia, era successivamente riuscita ad abbandonare la rete e a testimoniare contro tale organizzazione in una serie di altri procedimenti penali. La sua condanna, considerata in unione con la natura dei reati commessi, non è stata ritenuta sufficientemente grave da giungere alla conclusione che tale persona costituiva una grave minaccia per l'ordine pubblico<sup>221</sup>.

### 3.3 Articolo 17, paragrafo 2

Nell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, è possibile utilizzare gli stessi principi e criteri delineati nell'articolo 12, paragrafo 3, sulla responsabilità individuale (cfr. precedente punto 2.3).

### 3.4 Articolo 17, paragrafo 3

L'articolo 17, paragrafo 3, consente agli Stati membri di escludere un cittadino dalla protezione sussidiaria per reati non rientranti nell'ambito di applicazione del paragrafo 1. Merita segnalare che tale clausola di esclusione con riferimento alla protezione sussidiaria presenta una

<sup>217</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 29 giugno 2012, *Sig. A*, n. 10014511.

<sup>218</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 20 settembre 2012, *Sig. M*, n. 10018884.

<sup>219</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 21 aprile 2011, *Sig. R*, n. 10014066.

<sup>220</sup> Corte nazionale per il diritto d'asilo (Francia), sentenza del 15 febbraio 2013, *Sig. B*, n. 10005048.

<sup>221</sup> Commissione in materia di rifugiati (Francia), decisione del 1° febbraio 2006, *Sig.na O.*, n. 533907.



portata più ampia di quella relativa alla protezione in qualità di rifugiato. Detto ciò, occorre altresì soddisfare taluni criteri in conformità della DQ (rifusione), vale a dire che l'atto deve essere stato commesso al di fuori del paese di accoglienza prima dell'ammissione; l'atto deve costituire un reato punibile con la reclusione e il richiedente ha lasciato il paese di origine in questione per evitare la pena.

Tale disposizione affronta il problema posto dai latitanti dalla giustizia. I reati che prevedrebbero la reclusione a seguito della condanna e che sono commessi prima dell'ammissione in uno Stato membro comporterebbero l'esclusione di un individuo dalla protezione sussidiaria se fossero punibili con la detenzione laddove vengano commessi nello Stato membro in questione. Tuttavia, tale disposizione è caratterizzata dal fatto che si applica unicamente qualora «il o la richiedente abbia lasciato il paese d'origine esclusivamente per evitare pene derivanti dai reati di cui trattasi». L'ambito di applicazione circoscritto di tale disposizione è contraddistinto dall'uso del termine «esclusivamente», il quale indica che una persona fuggita, per vari motivi, uno dei quali potrebbe essere stato quello di volere evitare pene, non rientra nell'ambito di applicazione della disposizione.



## 4. Aspetti procedurali

### 4.1 Fondati motivi per ritenere

#### 4.1.1 Livello di prova

Esiste consenso sul fatto che il livello di prova nel determinare l'esclusione è inferiore sia al livello penale (oltre ogni ragionevole dubbio) sia al livello civile (principio della probabilità prevalente)<sup>222</sup>. Per quanto riguarda il primo, la Corte d'appello britannica, nella sentenza *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*<sup>223</sup>, ha espressamente rifiutato l'argomentazione secondo cui il livello penale era applicabile, pronuncia in seguito confermata dalla Corte suprema<sup>224</sup>. Nel valutare invece se un caso dipenda da tradizioni giuridiche, common o civil law, l'opinione generale si è espressa nel senso che il parametro si pone al di sotto del livello del principio della probabilità prevalente<sup>225</sup>. Infatti, sembra esistere un consenso crescente sul fatto che è preferibile attribuire alle parole semplicemente il senso che hanno, piuttosto che tentare di parafrasarle<sup>226</sup>. Nella sentenza *Al-Sirri* la Corte suprema è giunta alle seguenti conclusioni:

- i. L'espressione «fondati motivi» è più forte di «ragionevoli motivi».
- ii. La prova da cui discendono tali motivi deve essere «chiara e credibile» o «consistente».
- iii. «Ritenere» è più forte di «sospettare». A parere [della Corte] è altresì più forte di «credere». Presuppone la sentenza considerata dell'organo decisionale.
- iv. Non è necessario che l'organo decisionale sia soddisfatto oltre ogni ragionevole dubbio o al livello richiesto dal diritto penale.
- v. È superfluo includere livelli di prova nazionali nella discussione. Le circostanze delle richieste di asilo e la natura delle prove disponibili sono quindi variabili. Tuttavia, qualora l'organo decisionale sia soddisfatto che sia più verosimile piuttosto che il contrario che il richiedente non abbia commesso i crimini in questione o non si sia reso reo di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, sarà difficile capire come possano sussistere fondati motivi per ritenere che lo abbia fatto. In realtà è difficile che vi siano motivi sufficientemente fondati per ritenere che il richiedente si sia reso reo, a meno che l'organo decisionale possa essere soddisfatto, sulla base del principio della probabilità prevalente, che lo sia. Tuttavia, il compito dell'organo decisionale è applicare quanto espresso dalla Convenzione (e dalla direttiva) nel singolo caso<sup>227</sup>.

La Corte d'appello britannica ha dichiarato che, anche laddove un organo legislatore applichi la norma del principio della probabilità, difficilmente ciò causerà un errore di diritto<sup>228</sup>. In

<sup>222</sup> J.-Y. Carlier e P. d'Huart, «L'exclusion du statut de réfugié: cadre général», in V. Chetail e C. Laly-Chevalier (ed.), *Asile et extradition: Théorie et pratique de l'exclusion du statut de réfugié* (Bruylant, 2014), pagg. 7-9.

<sup>223</sup> Corte d'appello (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 151, punti 33 e seg.; cfr. anche la Corte d'appello federale (Canada), *Sing/Canada (Ministero dell'occupazione e dell'immigrazione)*, [2005] FCA 125.

<sup>224</sup> Corte suprema (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 92, punto 75(4).

<sup>225</sup> Cfr. Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 novembre 2009, op. cit., nota a piè di pagina 62, punto 35; Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 18 gennaio 2006, n. 225091.

<sup>226</sup> Cfr. ancora Corte d'appello (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 151, punto 33; Corte suprema (Nuova Zelanda), sentenza del 20 ottobre 2009, *Tamil X/Refugee Status Appeals Authority; Avvocato generale (Ministero dell'immigrazione)/Y*, [2010] NZSC 107, [2011] 1 NZLR 721.

<sup>227</sup> Corte suprema (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 92, punto 75.

<sup>228</sup> Corte d'appello (Regno Unito), sentenza del 9 luglio 2015, *AN (Afghanistan)/Segretario di Stato per gli affari interni*, [2015] EWCA Civ 684; per analogia, Tribunale amministrativo di secondo grado (Repubblica ceca), *J.S.A./Ministro dell'interno*, op. cit., nota a piè di pagina 215; occorre inoltre ricordare che la Corte suprema canadese, dal canto suo, ritiene che la nozione di «fondati motivi per ritenere», di cui all'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati, sia meno restrittiva di quanto applicato nell'ambito di un procedimento penale, fermo restando, tuttavia, che è necessario più di un semplice sospetto, cfr. Corte suprema (Canada), *Ezokola/Canada (Ministero della Cittadinanza e dell'immigrazione)*, op. cit., nota a piè di pagina 169, punto 101.

definitiva, il regolamento di procedura nazionale svolgerà un ruolo nel determinare la norma applicabile, seppur nel rispetto delle linee guida fornite dalle suddette autorità.

L'UNHCR, alla luce della giurisprudenza svizzera, ritiene che «l'esclusione non è subordinata a una determinazione di colpa ai sensi del diritto penale» e che «il principio della probabilità prevalente è un livello troppo basso»<sup>229</sup>.

#### 4.1.2 Onere della prova

Spetta allo Stato provare che i criteri di esclusione sono soddisfatti. Tuttavia è possibile trasferire l'onere. Per esempio, qualora il richiedente sostenga di essere un alto funzionario di un regime oppressivo o di un'organizzazione che commette crimini violenti, può insorgere una presunzione di esclusione.

Conformemente alla sentenza della CGUE nella causa *B & D*, sono legittime due presunzioni:

- a livello collettivo: l'inserimento di un'organizzazione in un elenco come quello di cui all'allegato della posizione comune 2001/931 consente di stabilire la natura terroristica del gruppo del quale ha fatto parte la persona considerata, il che costituisce un elemento che l'autorità competente deve prendere in considerazione nel verificare, in un primo tempo, che tale gruppo abbia commesso atti che rientrano nell'ambito dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) o c). Tuttavia la CGUE ha rilevato che i presupposti in base ai quali è stata inserita in tale elenco un'organizzazione non possono essere comparati alla valutazione individuale di atti precisi che deve precedere qualsiasi decisione di escludere una persona dallo status di rifugiato<sup>230</sup>.

- a livello individuale: un'autorità che accerti che la persona considerata ha occupato una posizione preminente in un'organizzazione che impiega metodi terroristici può presumere che tale persona abbia una responsabilità individuale per atti commessi da detta organizzazione durante il periodo rilevante ma, come evidenzia la CGUE, resta tuttavia necessario l'esame di tutte le circostanze pertinenti prima che possa essere adottata la decisione di escludere tale persona dallo status di rifugiato<sup>231</sup>.

#### 4.1.3 Non è necessaria una condanna penale

L'opinione generale è che non è necessario che il richiedente sia stato condannato per un reato penale<sup>232</sup>. Occorre avere prima considerato il contenuto sostanziale del reato ed è necessario che «[...] la prova che si ritiene solida debba, nel complesso, conformarsi a cause stabilite e incontestate per una forma pertinente di responsabilità penale»<sup>233</sup>. Per esempio, un minore dovrebbe avere raggiunto l'età in cui si configura la responsabilità penale e le difese, quali la coazione, potrebbero essere pertinenti. Ciò solleva tuttavia la questione del livello del diritto penale rilevante. Secondo quanto propongono alcuni analisti accademici, la prova dovrebbe conformarsi a cause stabilite e incontestate per una forma pertinente di responsabilità penale<sup>234</sup>.

<sup>229</sup> Cfr. UNHCR, *Nota supplementare sull'applicazione delle clausole di esclusione*, punto 107.

<sup>230</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 90 e seg.

<sup>231</sup> *Ibid.*, punto 98.

<sup>232</sup> Si noti che un tribunale belga ha sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, chiedendo ulteriori chiarimenti su tale questione. CGUE, causa C-573/14, *Commissaire general aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani*, EU:T:2015:365; cfr., per esempio, Corte suprema (Regno Unito), *Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni*, op. cit., nota a piè di pagina 92, punto 71; Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 15 ottobre 2014, ABRvS 201405219; UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, op. cit., nota a piè di pagina 103, punto 149.

<sup>233</sup> J.C. Hathaway & M. Foster, op. cit., nota a piè di pagina 104, pag. 536.

<sup>234</sup> *Ibid.*, pag. 536.

Nella giurisprudenza dei tribunali nazionali, il korkein hallinto-oikeus finlandese (Tribunale amministrativo di secondo grado), per esempio, ha evidenziato che la nozione di esclusione dalla protezione internazionale va distinta dalle nozioni di diritto penale di imputazione e aggiudicazione. Non richiede una presunzione di colpevolezza, una sentenza penale o il deposito di una richiesta di rinvio a giudizio. Tuttavia, la prova di un sospetto deve essere affidabile, credibile, convincente e più marcata di un sospetto o di una rivendicazione. In questo caso, il richiedente è stato escluso dalla protezione sussidiaria in forza dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), in quanto sospettato di aver commesso uno stupro aggravato in Finlandia. La sua causa penale era stata trasferita a un pubblico ministero perché venisse preso in considerazione un possibile rinvio a giudizio. Pertanto il tribunale ha dichiarato che sussistevano motivi sufficienti per sospettare, sulla base di «cause ragionevoli», che il richiedente avesse commesso un reato grave e, quindi, per escludere tale persona dalla protezione<sup>235</sup>.

## 4.2 Valutazione individuale

I principi fondamentali della correttezza procedurale continuano a rivestire un ruolo importante, nonostante il livello di prova ridotto. Emerge con chiarezza che occorre avere effettuato, per ciascun caso individuale, una valutazione dei fatti precisi, piuttosto che essersi basati su presunzioni di innocenza o colpevolezza a livello collettivo<sup>236</sup>. Tra gli esempi di tipi di prova da potere prendere in considerazione, rientrano le informazioni sui paesi d'origine (Country of Origin Information, COI), le dichiarazioni del richiedente e, tra queste, le confessioni di coinvolgimento, per esempio, le testimonianze credibili di testimoni, i rinvii a giudizio o le condanne da parte di una corte o un tribunale internazionale, le condanne emesse da tribunali nazionali (nell'ipotesi che sia stato garantito un processo equo) o le richieste di estradizione. Il fatto che tali prove possano essere invocate o meno nel determinare che il richiedente ha una responsabilità individuale con riferimento a un atto passibile di esclusione deve essere valutato per ciascun caso individuale, alla luce delle specifiche circostanze del richiedente<sup>237</sup>.

La CGUE ha statuito che:

risulta dal testo di tali disposizioni della direttiva 2004/83 che l'autorità competente dello Stato membro considerato non può applicarle prima di avere proceduto, per ciascun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifugiato, rientrino in uno di quei due casi di esclusione<sup>238</sup>.

La Corte ha in seguito fatto notare che la «responsabilità individuale deve essere valutata alla luce di criteri tanto oggettivi quanto soggettivi»<sup>239</sup>. La CGUE ha confermato il requisito di una «valutazione individuale degli elementi di fatto specifici», caso per caso, in una sentenza

<sup>235</sup> Tribunale amministrativo di secondo grado (Finlandia), sentenza del 18 febbraio 2014, KHO:2014:35, emessa con riferimento alla nozione di «fondati motivi per ritenere» e alla soglia di esclusione.

<sup>236</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 87. Tuttavia la Corte è stata disposta ad accogliere una presunzione di responsabilità individuale in un caso riguardante un alto funzionario di un'organizzazione di cui era nota la commissione di crimini pertinenti (cfr. punto 98). Cfr. anche l'UNHCR, Nota supplementare, op. cit., nota a piè di pagina 135, punto 35.

<sup>237</sup> L'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) stabilisce che «[l]'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale [...]». Ne consegue che i fatti pertinenti ai fini dell'esclusione formano parte dell'esame della domanda. È altresì importante che un organo decisionale sia coerente nell'esame di tutti gli elementi probatori. Per esempio, nella sua sentenza, il Tribunale amministrativo di secondo grado (Repubblica ceca), sentenza del 2 agosto 2012, *H.R./Ministro dell'interno*, 5 Azs 2/2012-49, ha statuito che l'ente amministrativo aveva commesso un errore, da un lato, nel non considerare la testimonianza del richiedente come non credibile ai fini della valutazione del rischio di persecuzione, ma, dall'altro, nel concludere che la stessa testimonianza (secondo la quale il richiedente aveva fatto parte dell'esercito iracheno durante il regime di Saddam Hussein) era prova dell'intento di applicare l'esclusione.

<sup>238</sup> *B&D*, op. cit., nota a piè di pagina 7, punto 87.

<sup>239</sup> *Ibid.*, punto 96.

successiva riguardante l'articolo 24, paragrafo 1, richiamando in tal modo la decisione adottata nella sentenza *B & D* <sup>240</sup>.

La Corte austriaca competente in materia di asilo ha fondato l'esclusione di un membro dei talebani, che aveva operato quale «guardia del corpo» di un comandante talebano, sul presupposto che egli aveva commesso un crimine contro l'umanità semplicemente per ammissione dello stesso richiedente. La Corte costituzionale austriaca ha accolto il ricorso del richiedente in quanto la decisione della Corte competente in materia di asilo poggiava su basi carenti. La Corte competente in materia di asilo si è poggiata sul presupposto dell'esistenza di una causa di esclusione semplicemente alla luce della dichiarazione resa dal richiedente, senza procedere a ulteriori indagini per accertare quali azioni vadano attribuite al comandante del richiedente durante il governo dei talebani. Il giudice di grado inferiore ha altresì ommesso di valutare la natura della posizione e le responsabilità attribuite alla «guardia del corpo» di un comandante nel sistema militare generale dei talebani <sup>241</sup>.

<sup>240</sup> *H.T.*, op. cit., nota a piè di pagina 130, punti 84, 86 e 89.

<sup>241</sup> Corte costituzionale (Austria), sentenza dell'11 giugno 2012, 1092/11.

# ALLEGATO A – Disposizioni internazionali pertinenti selezionate

## STATUTO DI ROMA

### Articolo 5

#### Crimini di competenza della Corte

La competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale. La Corte ha competenze, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:

- (a) crimine di genocidio;
- (b) crimini contro l'umanità;
- (c) crimini di guerra;
- (d) crimine di aggressione (non ancora in vigore).

### Articolo 6

#### Crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- (a) uccidere membri del gruppo;
- (b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
- (c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- (d) imporre misure volte a impedire le nascite in seno al gruppo;
- (e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo a un gruppo diverso.

### Articolo 7

#### Crimini contro l'umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

- (a) omicidio;

- (b) sterminio;
- (c) riduzione in schiavitù;
- (d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- (e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- (f) tortura;
- (g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
- (h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
- (i) sparizione forzata delle persone;
- (j) apartheid;
- (k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

## 2. Agli effetti del paragrafo 1:

- (a) si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;
- (b) per «sterminio» s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;
- (c) per «riduzione in schiavitù» s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nei corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
- (d) per «deportazione o trasferimento forzato della popolazione» s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;
- (e) per «tortura» s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non



rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

(f) per «gravidanza forzata» s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;

(g) per «persecuzione» s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

(h) per «apartheid» s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziale, ed al fine di perpetuare tale regime;

(i) per «sparizione forzata delle persone» s'intende l'arresto, la detenzione o il rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine «genere sessuale» si fa riferimento ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato.

## **Articolo 8**

### **Crimini di guerra**

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:

(a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle convenzioni di Ginevra:

(i) omicidio volontario;

(ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

(iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

(iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

(v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

(vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

(vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;

(viii) cattura di ostaggi.

(b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:

(i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

(ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

(iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

(iv) lanciare deliberatamente attacchi con la consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

(v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;

(vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo depresso le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;

(vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

(viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

(ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

(x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti ne; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

(xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

(xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

(xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

(xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;

(xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;

(xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

(xvii) utilizzare veleno o armi velenose;

(xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;

(xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;

(xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;

(xxi) violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

(xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

(xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

(xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

(xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

(xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

(c) in ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno depresso le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

(i) atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

(ii) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

(iii) prendere ostaggi;

(iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

(d) La lettera c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

(e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:

(i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

(ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra;

(iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di

mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;

(iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

(v) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

(vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, come definito dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

(vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;

(viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

(ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

(x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

(xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

(xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;

(xiii) utilizzare veleno o armi velenose;

(xiv) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;

(xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;

(f) La lettera e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.

3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, lettere c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

## Articolo 25

### Responsabilità penale individuale

1. La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.
2. Chiunque commette un reato sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto.
3. In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte:
  - (a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima è o meno penalmente responsabile;
  - (b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato;
  - (c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo;
  - (d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi:
    - (i) mirare a facilitare l'attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o progetto comportano l'esecuzione di un delitto sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure
    - (ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il reato.
  - (e) Trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo;
  - (f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale.
4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.

## Articolo 28

### Responsabilità dei capi militari ed altri superiori gerarchici

Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per reati di competenza della Corte:

(a) un comandante militare o persona facente effettivamente funzione di comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando non abbia esercitato un opportuno controllo su queste forze nei seguenti casi:

(i) questo capo militare o persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini; e

(ii) questo capo militare o persona non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti a fini d'inchiesta e di azioni giudiziarie.

(b) Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico è penalmente responsabile per i reati di competenza della Corte commessi da sottoposti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali sottoposti nelle seguenti circostanze:

(i) essendo a conoscenza, o trascurando deliberatamente di tenere conto di informazioni che indicavano chiaramente che tali subordinati commettevano o stavano per commettere tali crimini;

(ii) i crimini erano inerenti ad attività sotto la sua effettiva autorità e responsabilità;

(iii) non ha preso tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne l'esecuzione o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini d'inchiesta e di esercizio dell'azione penale.

## Articolo 30

### Elementi psicologici

1. Salvo diversa disposizione, una persona non è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine di competenza della Corte solo se l'elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza.

2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:

(a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento;

(b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi.



3. Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. «Intenzionalmente» e «con cognizione di causa» vanno interpretati di conseguenza.

### **Articolo 31**

#### **Motivi di esclusione dalle responsabilità penali**

1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente Statuto, una persona non è penalmente responsabile se al momento del suo comportamento:

(a) essa soffriva di una malattia o deficienza mentale che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge;

(b) era in uno stato d'intossicazione che le precludeva la facoltà di comprendere il carattere delittuoso o la natura del suo comportamento, o di controllarlo per renderlo conforme alle norme di legge; a meno che non si fosse volontariamente intossicata pur sapendo, come risulta dalle circostanze, che per via della sua intossicazione, essa sarebbe con ogni probabilità adottato un comportamento costituente un crimine di competenza della Corte e non abbia tenuto conto di tale probabilità;

(c) essa ha agito in modo ragionevole per difendere sé stessa, per difendere un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente all'ampiezza del pericolo da essa incorsa o dall'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un'operazione difensiva svolta da forze armate non costituisce di per sé motivo di esonero dalla responsabilità penale a titolo del presente capoverso;

(d) Il comportamento qualificato come sottoposto alla giurisdizione della Corte è stato adottato sotto una coercizione risultante da una minaccia di morte imminente o da un grave pericolo continuo o imminente per l'integrità di tale persona o di un'altra persona e la persona ha agito spinta dal bisogno ed in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, a patto che non abbia inteso causare un danno maggiore di quello che cercava di evitare. Tale minaccia può essere stata:

(i) esercitata da altre persone, o

(ii) costituita da altre circostanze indipendenti dalla volontà.

2. La Corte si pronuncia sul fatto di sapere se i motivi di esclusione dalla responsabilità penale previsti nel presente Statuto sono applicabili al caso di cui è investita.

3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esonero diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile enunciato all'articolo 21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nelle regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.

## **Articolo 32**

### **Errore di fatto o di diritto**

1. Un errore di fatto è motivo di esclusione dalla responsabilità penale solo se annulla l'elemento psicologico del reato.
2. Un errore di diritto concernente la questione di sapere se un determinato tipo di comportamento costituisce un reato passibile della giurisdizione della Corte non è motivo di esclusione dalla responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di esclusione dalla responsabilità penale quando annulla l'elemento psicologico del reato, o sulla base di quanto previsto dall'articolo 33.

## **Articolo 33**

### **Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge**

1. Il fatto che un reato passibile di giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale persona dalla sua responsabilità penale, salvo se:
  - (a) la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o del superiore in questione;
  - (b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale;
  - (c) l'ordine non era manifestamente illegale.
2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità sono manifestamente illegali.

## **Carta delle Nazioni Unite**

### **Articolo 1**

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
2. sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed

incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;

4. costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

## Articolo 2

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:

1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.

2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.

3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.

6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII.

# ALLEGATO B – Schema decisionale

## Osservazioni preliminari

Il seguente schema decisionale mira a fornire un orientamento per i membri degli organi giudiziari nel decidere in merito a cause riguardanti l'applicazione di clausole di esclusione. Merita segnalare che si verifica, potenzialmente, una certa sovrapposizione tra le cause di esclusione. In ciascun caso concreto, potrebbe applicarsi più di una causa di esclusione a diversi atti o crimini o rispetto alla stessa condotta che può costituire, per esempio, gravi reati di diritto comune nonché atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Nel ricorrere al presente schema decisionale i membri degli organi giudiziari sono invitati a tenerne conto.

A tutti gli schemi decisionali si applicano talune altre considerazioni generali, come di seguito esposto:

- qualora i fatti del caso non indichino che gli atti pertinenti sono stati commessi nel corso di un conflitto armato, non può applicarsi la categoria di «crimini di guerra»;
- qualora i fatti del caso non indichino che gli atti pertinenti sono stati commessi nel corso di un conflitto armato internazionale, non può applicarsi la categoria di «crimini contro la pace»;
- qualora il richiedente non abbia ancora l'età di imputabilità alla data in cui gli atti cui è stato associato hanno avuto luogo, non possono applicarsi le clausole di esclusione.

### Articolo 12 – Protezione dei rifugiati

<b>Articolo 12, paragrafo 1, DQ</b> L'articolo 12, paragrafo 1, riguarda persone escluse dallo status di rifugiato in quanto non bisognose della protezione conferita da tale status. Si compone di due sottoparagrafi che possono essere considerati indipendentemente uno dall'altro.	
<b>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DQ</b>	
<b>A. Il richiedente fruisce già della protezione, in forza dell'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati, dell'UNRWA/di organizzazioni o istituzioni delle Nazioni Unite diverse dall'UNHCR?</b>	
	1. Il richiedente aveva <b>residenza abituale</b> in Palestina per tutto il periodo compreso tra giugno 1946 e maggio 1948 <i>e</i> ha perso <b>la casa e ogni mezzo di sostentamento</b> a causa del conflitto del 1948 <b>oppure</b> era <b>permanentemente sfollato</b> in conseguenza del conflitto del 1967?
<b>E</b>	
	2. Il richiedente è effettivamente <b>ricorso</b> all'aiuto fornito dall'UNRWA? a. Andrebbe apportata la prova della <b>registrazione</b> presso l'UNRWA; b. in mancanza di tale prova della registrazione, il richiedente può apportare la <b>prova dell'assistenza</b> con altri mezzi.

<b>E</b>	
	<p>3. Siffatta protezione o assistenza è cessata per qualche motivo?</p> <p>a. L'<b>UNRWA esiste ancora</b> o è in grado di compiere la sua missione nell'area di operazioni assegnata?</p> <p>b. Il richiedente ha dovuto abbandonare <b>forzatamente</b> l'area di operazioni dell'UNRWA? (per esempio: si trovava in una situazione personale di grave pericolo e l'Agenzia versava nell'impossibilità di offrirgli condizioni di vita conformi alle missioni a questa affidate)</p> <p>c. Il richiedente può rientrare in un'area oggetto di mandato dell'UNRWA e beneficiare nuovamente della protezione?</p>
<b>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DQ</b>	
<b>B. Il richiedente fruisce già della protezione delle autorità competenti del suo paese di residenza.</b>	
	<p>1. Al richiedente sono riconosciuti «i diritti e gli obblighi connessi al possesso della <b>cittadinanza</b> del paese»?</p> <p>a. Il richiedente è almeno protetto <b>dalla deportazione e dall'espulsione</b> dal paese di residenza?</p> <p>b. Il richiedente beneficia della <b>libertà di movimento</b> nel territorio nazionale del paese?</p> <p>Ciò comprende il diritto a lasciare il paese e a rientrarvi.</p> <p>c. Tale livello di protezione è sufficiente per ritenere che il richiedente sia <b>effettivamente protetto</b> e, pertanto, non possa essere considerato un rifugiato?</p>
<b>E</b>	
	<p>2. Il richiedente ha di fatto stabilito la sua <b>residenza</b> in un paese?</p> <p>a. Esiste la prova che il richiedente non si trovi <b>semplicemente in transito</b> o in visita?</p> <p>b. Il richiedente ha stabilito in modo credibile <b>un soggiorno permanente</b> rispetto al centro dei suoi interessi personali e/o familiari?</p>
<b>C. Esclusione dalla protezione in qualità di rifugiato</b>	
<p>In presenza dei criteri cumulativi individuati nella Parte A, il richiedente non dipende dalla protezione in qualità di rifugiato, in quanto fruisce già della protezione delle Nazioni Unite.</p> <p>In presenza dei criteri cumulativi individuati nella Parte B, il richiedente non dipende dalla protezione in qualità di rifugiato, in quanto fruisce già della protezione del paese di residenza.</p> <p>In entrambi i casi, il risultato è che il richiedente può essere escluso dalla protezione in qualità di rifugiato.</p>	
<b>Articolo 12, paragrafo 2, DQ</b>	
<p>L'articolo 12, paragrafo 2, riguarda persone escluse dallo status di rifugiato in quanto indegne della protezione conferita da tale status. I tre sottoparagrafi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c), rispettivamente, non rispettano un ordine gerarchico. Alla luce dei fatti esposti, sarà necessario stabilire quale sottoparagrafo sia interessato. Può essere interessato più di un sottoparagrafo contemporaneamente.</p>	
<b>Articolo 12, paragrafo 2, lettera a), DQ</b>	
<b>A. Occorre considerare se i fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che possono costituire crimini internazionali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), DQ.</b>	
	1. La situazione di fatto riguarda un <b>conflitto armato internazionale</b> ?
	2. Se la risposta è negativa, non è possibile considerare un crimine contro la pace.

	<p>3. Se la risposta è positiva, va presa in considerazione la possibile applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) <b>«crimini contro la pace»</b>:</p> <p>a. Gli atti in questione erano connessi con la progettazione, la preparazione, lo scatenamento e la continuazione di una <b>guerra d'aggressione</b> o di una guerra in violazione di trattati, assicurazioni o accordi internazionali?</p> <p><i>e</i></p> <p>b. La persona interessata deteneva una <b>posizione di autorità</b> in uno Stato?</p>
	<p>4. La situazione di fatto riguarda atti avvenuti nel corso di un <b>conflitto armato</b>?</p>
	<p>5. Se la risposta è negativa, non è possibile considerare un crimine di guerra.</p>
	<p>6. Se la risposta è positiva, va presa in considerazione la possibile applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) <b>«crimini di guerra»</b>:</p> <p>a. Nel periodo di riferimento, esisteva un conflitto armato e, in tal caso, si trattava di un conflitto armato a carattere internazionale o non internazionale? In caso di conflitti armati internazionali, andrebbe considerata la possibile applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), «crimini contro la pace».</p> <p>b. Si configurava un <b>collegamento (nesso)</b> tra gli atti in questione e il conflitto armato?</p> <p>c. Laddove esista tale nesso, gli atti in questione soddisfano la <b>definizione di crimine di guerra secondo le norme internazionali e la giurisprudenza applicabili</b> (in particolare: lo Statuto della CPI (cfr. anche il testo «Elementi costitutivi dei crimini»), le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977, lo Statuto del TPI per l'ex Jugoslavia, lo Statuto del TPI per il Ruanda)?</p>
	<p>7. Gli atti in questione rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) – <b>«crimini contro l'umanità»</b>?</p> <p>a. Gli atti in questione rientrano nella definizione dei <b>crimini gravi</b> di cui all'articolo 7 dello Statuto della CPI?</p> <p><i>e</i></p> <p>b. Gli atti in questione facevano parte di un <b>esteso o sistematico attacco</b> diretto contro una popolazione civile?</p>
<p><b>B. Laddove si sia stabilito il verificarsi di atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), la persona interessata ha una responsabilità individuale per tali atti?</b></p>	
	<p>1. Alla luce delle pertinenti definizioni del(i) crimine(i) e a seconda del tipo di responsabilità individuale, la condotta della persona interessata soddisfa i requisiti dell'<b>actus reus</b> e del <b>mens rea</b>?</p> <p>a. La persona interessata aveva una responsabilità individuale in qualità di <b>autore</b> dei crimini in questione?</p> <p>b. La persona interessata aveva una responsabilità individuale per la perpetrazione di crimini <b>da parte di altre persone</b> che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a)? Tali questioni si riferiscono a «persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, DQ. Ciò potrebbe includere la progettazione, l'ordine, la sollecitazione, l'istigazione o altrimenti l'induzione alla perpetrazione di tale crimine da parte di un'altra persona o il favoreggiamento o sulla base di una compartecipazione criminosa?</p> <p>c. Se del caso, nell'esaminare il <b>mens rea</b>, le circostanze sono tali da potere <b>negare una responsabilità individuale</b>, per esempio incapacità mentale, intossicazione involontaria o immaturità?</p>

Qualora una delle tre cause di esclusione elencate all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), risulti pertinente e applicabile e i criteri per determinare una responsabilità individuale siano soddisfatti, occorrerà considerare seriamente l'esclusione del richiedente.

Sebbene una presunzione di responsabilità individuale si applichi in situazioni in cui vengano fornite informazioni sufficienti per soddisfare il criterio dei «gravi motivi per ritenere», occorrerebbe continuare a considerare le prove individuate e il richiedente dovrebbe continuare ad avere la possibilità di confutare tale presunzione.

2. Qualora i requisiti dell'*actus reus* e del *mens rea* siano altrimenti soddisfatti, uno dei seguenti fattori poteva **esonerare** il richiedente dalla sua responsabilità personale?

- a. Autodifesa (o difesa di altri)
- b. Ordini superiori

Va notato che tale difesa non **si applica** in caso di **crimini contro l'umanità** (articolo 33, paragrafo 2, dello Statuto di Roma).

- c. Difesa di coazione o coercizione

#### Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), DQ

**C. I fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che possono costituire gravi reati di diritto comune ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b)?**

1. Gli atti in questione sono avvenuti «**al di fuori del paese di accoglienza**» e «**prima di essere ammesso come rifugiato**», vale a dire prima della data di rilascio di un permesso di soggiorno in forza della concessione dello status di rifugiato?

Se così non fosse, gli atti commessi nel paese di asilo e dopo l'ammissione della persona non possono comportare l'esclusione in forza dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

2. Se così fosse, gli atti in questione costituiscono un **crimine** alla luce delle norme internazionali?

- a. Gli atti in questione possono ritenersi un crimine **nella maggior parte delle giurisdizioni** (compresi il paese di origine e il paese in cui viene presa in considerazione la richiesta di asilo)?
- b. Gli atti in questione costituiscono un crimine alla luce delle **norme del diritto penale transnazionale**, ove applicabili?

3. Gli atti in questione costituiscono un **grave reato** alla luce delle norme internazionali?

- a. L'atto costituisce un **reato capitale intenzionale** oppure un **reato punibile**?
- b. L'elemento della **gravità** del reato deve essere valutato considerando uno o più dei seguenti criteri, sia singolarmente che combinati:

**natura** dell'atto (gravità delle lesioni causate, del danno inflitto);

**grado di violenza** e metodi utilizzati (per esempio uso della forza o di un'arma mortale);

la **forma di procedura** utilizzata per perseguire il reato nella maggior parte delle giurisdizioni;

la **natura e la durata** della pena prevista dalla legge (la massima pena applicabile) nella maggior parte delle giurisdizioni;

la **durata della pena** comminata, ove applicabile.

Questo elenco non va considerato esaustivo e, ove necessario, è possibile valutare l'applicazione di criteri aggiuntivi.



4. In presenza di grave reato, il reato può essere ritenuto, di per sé, «**di diritto comune**»?

a. Quali sono le **finalità** predominanti alla base della commissione dell'atto in questione?

i. L'atto è stato commesso anzitutto per un vantaggio personale o con una **finalità personale predominante** (gelosia, rabbia, ecc.)?

ii. Esisteva una **motivazione politica** predominante?

Laddove non sia possibile individuare un collegamento evidente tra il reato e il dichiarato obiettivo politico, prevarranno finalità di diritto comune.

b. Qual era la **natura** del reato?

Merita segnalare che gli atti particolarmente crudeli e i crimini efferati, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune. Inoltre, gli atti di natura terroristica, caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, devono essere considerati reati gravi di diritto comune.

Occorre stabilire il collegamento tra il reato e la supposta finalità politica.

i. Il reato era **idoneo** a sviluppare la supposta finalità politica?

ii. L'atto è stato commesso durante un **colpo di Stato** o nel corso di azioni collegate?

iii. All'epoca esistevano nel paese o nella regione talune **condizioni** che facevano pensare alla natura politica o di diritto comune del reato (per esempio, regime repressivo, assenza di altre forme di partecipazione nel processo politico)?

c. Quali **metodi** sono stati usati nella perpetrazione del crimine e quale tipo di lesioni sono state causate? Il reato può essere considerato **proporzionale** all'obiettivo politico?

i. Il reato ha causato la morte di civili o gravi lesioni agli stessi?

ii. Gli atti in questione costituivano «**atti particolarmente crudeli**» da considerarsi pertanto sproporzionati all'obiettivo politico?

Si potrebbe altresì considerare se i dichiarati obiettivi politici perseguiti con la perpetrazione del crimine siano considerati commisurati ai principi dei diritti dell'uomo. Tuttavia, si tratta di una posizione non universalmente accettata.

**D. Laddove si sia stabilito il verificarsi di atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), la persona interessata ha una responsabilità individuale per tali atti?**

1. Alla luce delle pertinenti definizioni del(i) crimine(i) e a seconda del tipo di responsabilità individuale, la condotta della persona interessata soddisfa i requisiti dell'*actus reus* e del *mens rea*?

- a. La persona interessata aveva una responsabilità individuale in qualità di **autore** dei crimini in questione?
- b. La persona interessata aveva una responsabilità individuale per la perpetrazione di crimini **da parte di altre persone** che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b)?

Tali questioni si riferiscono a «persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, DQ. Ciò potrebbe includere la progettazione, l'ordine, la sollecitazione, l'istigazione o altrimenti l'induzione alla perpetrazione di tale crimine da parte di un'altra persona o il favoreggiamento o sulla base di una compartecipazione criminosa?

- c. Se del caso, nell'esaminare il *mens rea*, le circostanze sono tali da poter **negare una responsabilità individuale**, per esempio incapacità mentale, intossicazione involontaria o immaturità?

Qualora una delle tre cause di esclusione elencate all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), risulti pertinente e applicabile e i criteri per determinare una responsabilità individuale siano soddisfatti, occorrerà considerare seriamente l'esclusione del richiedente.

Sebbene una presunzione di responsabilità individuale si applichi in situazioni in cui vengano fornite informazioni sufficienti per soddisfare il criterio dei «gravi motivi per ritenere», occorrerebbe continuare a considerare le prove individuate e il richiedente dovrebbe continuare ad avere la possibilità di confutare tale presunzione.

2. Qualora i requisiti dell'*actus reus* e del *mens rea* siano altrimenti soddisfatti, uno dei seguenti fattori poteva **esonera** il richiedente dalla sua responsabilità personale?

- a. Autodifesa (o difesa di altri);
- b. Ordini superiori;
- c. Difesa di coazione o coercizione;
- d. Sconto di pena.

Si noti che l'applicazione della nozione di sconto di pena rappresenta una questione non ancora definitivamente risolta. La giurisprudenza nazionale divergente raccomanda di considerare con attenzione tale fattore.

**Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), DQ**

**E. I fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che possono costituire «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c)?**

1. Gli atti in questione soddisfano il requisito della **dimensione internazionale**?

- a. Gli atti in questione sono tali da pregiudicare **la pace e la sicurezza** internazionali o i buoni rapporti tra gli Stati?

	<p>2. I fatti della causa sollevano questioni concernenti l'esclusione che, per natura e gravità, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c)?</p> <p>a. Gli atti in questione costituiscono violazioni <b>gravi e durature</b> dei diritti umani?</p> <p>b. La comunità internazionale ha definito gli atti in questione come «<b>contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite</b>», per esempio nell'ambito di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e/o dell'Assemblea generale?</p> <p>c. Gli atti in questione costituiscono atti di <b>terrorismo</b> alla luce delle norme internazionali pertinenti?</p>
<p><b>F. Laddove si sia stabilito il verificarsi di atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), la persona interessata ha una responsabilità individuale per tali atti?</b></p>	
	<p>1. Alla luce delle pertinenti definizioni del(i) crimine(i) e a seconda del tipo di responsabilità individuale, la condotta della persona interessata soddisfa i requisiti dell'<b>actus reus</b> e del <b>mens rea</b>?</p> <p>a. La persona interessata aveva una responsabilità individuale in qualità di <b>autore</b> dei crimini in questione?</p> <p>b. La persona interessata aveva una responsabilità individuale per la perpetrazione di crimini <b>da parte di altre persone</b> che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b)?</p> <p>Tali questioni si riferiscono a «persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei reati o atti» di cui all'articolo 12, paragrafo 2, DQ. Ciò potrebbe includere la progettazione, l'ordine, la sollecitazione, l'istigazione o altrimenti l'induzione alla perpetrazione di tale crimine da parte di un'altra persona o il favoreggiamento o sulla base di una compartecipazione criminosa?</p> <p>c. Se del caso, nell'esaminare il <b>mens rea</b>, le circostanze sono tali da poter <b>negare una responsabilità individuale</b>, per esempio incapacità mentale, intossicazione involontaria o immaturità?</p>
<p>Qualora una delle tre cause di esclusione elencate all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), risulti pertinente e applicabile e i criteri per determinare una responsabilità individuale siano soddisfatti, occorrerà considerare seriamente l'esclusione del richiedente. Sebbene una presunzione di responsabilità individuale si applichi in situazioni in cui vengano fornite informazioni sufficienti per soddisfare il criterio dei «gravi motivi per ritenere», occorrerebbe continuare a considerare le prove individuate e il richiedente dovrebbe continuare ad avere la possibilità di confutare tale presunzione.</p>	
	<p>2. Qualora i requisiti dell'<b>actus reus</b> e del <b>mens rea</b> siano altrimenti soddisfatti, uno dei seguenti fattori poteva <b>esonere</b> il richiedente dalla sua responsabilità personale?</p> <p>a. Autodifesa (o difesa di altri);</p> <p>b. Ordini superiori;</p> <p>c. Difesa di coazione o coercizione;</p> <p>d. Sconto di pena.</p> <p>Si noti che l'applicazione della nozione di sconto di pena rappresenta una questione non ancora definitivamente risolta. La giurisprudenza nazionale divergente raccomanda di considerare con attenzione tale fattore.</p>

### Articolo 17 – protezione sussidiaria

<b>Articolo 17 DQ</b>	
L'articolo 17 riguarda persone escluse dalla protezione sussidiaria in quanto ritenute indegne di tale protezione.	
<b>Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), DQ</b>	
	Lo schema decisionale relativo all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), si applica per analogia a tale riguardo.
<b>Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), DQ</b>	
<b>A. I fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che possono costituire reati gravi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b)?</b>	
	1. Gli atti sono stati commessi nel <b>paese d'origine</b> , in un <b>paese terzo</b> o nel <b>territorio del paese di accoglienza</b> ?
	2. Gli atti in questione costituiscono un <b>reato</b> ? a. Gli atti in questione costituiscono un <b>reato</b> in molte giurisdizioni? b. Gli atti in questione costituiscono un reato alla luce delle <b>norme del diritto penale transnazionale</b> , ove applicabili?
	3. Gli atti in questione costituiscono un <b>reato grave</b> ? a. L'atto costituisce un <b>reato capitale intenzionale</b> oppure un <b>reato punibile</b> ? b. L'elemento della gravità del reato deve essere valutato considerando uno o più dei seguenti criteri, sia singolarmente che combinati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>natura</b> dell'atto (gravità delle lesioni causate, del danno inflitto); grado di violenza e metodi utilizzati (per esempio uso della forza o di un'arma mortale);</li> <li>• la <b>forma di procedura</b> utilizzata per perseguire il reato nella maggior parte delle giurisdizioni;</li> <li>• la <b>natura e la durata della pena</b> prevista dalla legge (la massima pena applicabile) nella maggior parte delle giurisdizioni;</li> <li>• la <b>durata</b> della pena comminata, ove applicabile.</li> </ul> <p>Questo elenco non va considerato esaustivo e, ove necessario, è possibile valutare l'applicazione di criteri aggiuntivi.</p> c. Il diritto nazionale fornisce <b>elementi o linee guida specifici</b> per valutare la gravità del reato?
<b>B. Laddove si sia stabilito il verificarsi di atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), la persona interessata ha una responsabilità individuale per tali atti?</b>	
	Lo schema decisionale relativo all'articolo 12, paragrafo 2, si applica per analogia a tale riguardo.
<b>Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), DQ</b>	
	Lo schema decisionale relativo all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), si applica per analogia a tale riguardo.
<b>Articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ</b>	
Questa causa di esclusione aggiuntiva, unica per l'esclusione dalla protezione sussidiaria, presuppone che si stabilisca se il richiedente costituisca un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato di accoglienza.	

<b>A. I fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione, per esempio nel senso che il richiedente potrebbe rappresentare «un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro in cui si trova» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ?</b>	
	1. Qual è la natura degli atti e degli illeciti commessi dal richiedente nel <b>paese d'origine</b> , in un <b>paese terzo</b> , <i>e</i> nel territorio del <b>paese di accoglienza</b> ?
	2. Qual è la natura degli atti e degli illeciti commessi dal richiedente <b>prima e dopo</b> aver lasciato il paese d'origine?
	3. Qual è il potenziale <b>pericolo per la comunità</b> e/o per la <b>sicurezza</b> dello Stato di accoglienza? Tale elemento deve essere valutato considerando uno o più dei seguenti criteri, sia singolarmente che combinati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la <b>natura penale e la gravità</b> degli atti commessi;</li> <li>• la <b>responsabilità</b> del richiedente con riferimento agli atti;</li> <li>• il <b>possibile procedimento penale</b> promosso contro il richiedente, compresi il tipo e la gravità della pena comminata;</li> <li>• la <b>data</b> in cui gli atti hanno avuto luogo;</li> <li>• l'eventuale <b>reiterazione</b> degli atti e degli illeciti.</li> </ul>
	4. Esiste un <b>collegamento</b> (nesso) tra la presenza del richiedente nel territorio dello Stato di accoglienza e il pericolo ritenuto esistente? <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Qual è stata la <b>natura</b> del <b>comportamento del richiedente</b> a seguito degli atti commessi e/o della pena comminata per tali atti (per esempio, pena scontata, remissione della pena per buona condotta, rispetto degli obblighi derivanti da un regime di libertà vigilata, ecc.)?</li> <li>b. Quali sono state le <b>circostanze</b> in cui il richiedente è <b>entrato</b> nel territorio dello Stato di accoglienza (per esempio, come fuggitivo)?</li> <li>c. Come <b>ha agito e si è comportato</b> il richiedente nel territorio del paese di accoglienza?</li> <li>d. L'organo decisionale ha condotto un'adeguata <b>valutazione lungimirante</b> del fatto che il richiedente rappresenti un rischio per la sicurezza o la comunità del paese ospitante?</li> </ol>
<b>Articolo 17, paragrafo 2, DQ</b>	
	Lo schema decisionale relativo all'articolo 12, paragrafo 3, si applica per analogia a tale riguardo.
<b>Articolo 17, paragrafo 3, DQ</b>	
<b>A. I fatti della causa sollevano potenziali questioni connesse con l'esclusione per quanto riguarda gli atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1?</b>	
<b>B. Qualora i requisiti preliminari per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, non siano soddisfatti, occorrerà considerare (nel complesso) i seguenti aspetti:</b>	
	1. Il richiedente ha <b>commesso</b> uno o più <b>reati</b> ?
	2. I reati sono stati commessi <b>al di fuori</b> del paese di accoglienza?
	3. I reati sono stati commessi <b>prima</b> dell'ammissione nel paese di accoglienza?

	4. I reati in questione verrebbero <b>puniti con la reclusione</b> se fossero stati commessi nello Stato di accoglienza?
	5. Per quale motivo il richiedente ha lasciato il suo paese d'origine? a. Ciò è avvenuto <b>unicamente</b> per evitare pene derivanti dai reati commessi? b. Esistono altri motivi <b>diversi</b> ?

# ALLEGATO C – Metodologia

## Metodologia per le attività di sviluppo professionale disponibili per i membri degli organi giudiziari

### Contesto e introduzione

L'articolo 6 del regolamento che istituisce l'EASO<sup>242</sup> (di seguito il «regolamento») specifica che l'Agenzia organizza e sviluppa la formazione destinata ai membri degli organi giudiziari negli Stati membri. A tale scopo, l'EASO si avvale della competenza di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni pertinenti e tiene conto della cooperazione dell'Unione in tale settore nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organi giudiziari nazionali.

Allo scopo di favorire il rafforzamento delle norme di qualità e l'armonizzazione delle decisioni in tutta l'Unione europea, e in linea con il suo mandato giuridico, l'EASO fornisce un duplice sostegno formativo che comprende lo sviluppo e la pubblicazione di materiali di sviluppo professionale e l'organizzazione di attività di sviluppo professionale. Con l'adozione della presente metodologia, l'EASO si propone di delineare le procedure che saranno seguite per l'attuazione delle sue attività di sviluppo professionale.

Nello svolgimento di tali compiti, l'EASO si impegna a seguire l'approccio e i principi indicati nel campo della cooperazione dell'EASO con gli organi giudiziari adottati nel 2013<sup>243</sup>. A seguito della consultazione condotta con i membri della rete di organi giudiziari dell'EASO, sono state apportate modifiche alla detta metodologia, affinché rifletta meglio gli sviluppi avvenuti nel frattempo.

### Programma di sviluppo professionale

**Contenuto e ambito di applicazione** – In linea con il mandato giuridico previsto dal regolamento e in collaborazione con gli organi giudiziari, l'EASO adotterà un programma di sviluppo professionale inteso a fornire ai membri degli organi giudiziari un quadro completo del sistema europeo comune di asilo (di seguito il «CEAS»). A seguito delle discussioni avvenute nel corso della riunione di programmazione e di coordinamento annuale dei membri della rete di organi giudiziari dell'EASO, che ha avuto luogo a dicembre 2014, e successivamente, si è rilevato che il programma con le scadenze non rifletteva in modo esatto la portata dei materiali da sviluppare né soddisfaceva in misura adeguata i particolari requisiti del gruppo target. Di conseguenza, previa consultazione con i membri della rete, la nomenclatura utilizzata è stata modificata. In prosieguo si farà riferimento al **Programma di sviluppo professionale dell'EASO** per i membri di organi giudiziari (nel seguito: **PSP dell'EASO**). Il programma consisterà, tra l'altro, di talune **analisi giuridiche**, a loro volta corredate di **note orientative per i facilitatori**. Le prime saranno elaborate sulla base degli aspetti sostanziali della materia in questione, da una prospettiva giuridica, mentre le ultime fungeranno da strumento utile per gli incaricati di organizzare e realizzare riunioni di sviluppo o formazione professionale.

<sup>242</sup> Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (di seguito il «regolamento»). Disponibile in Internet (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:IT:PDF>).

<sup>243</sup> Nota sulla cooperazione dell'EASO con gli organi giudiziari degli Stati membri, 21 agosto 2013.



Il contenuto dettagliato del programma e l'ordine in cui i capitoli saranno realizzati sono stati stabiliti in seguito a una valutazione delle esigenze condotta in collaborazione con la rete di organi giudiziari dell'EASO (di seguito la «rete dell'EASO») che attualmente comprende i punti di contatto nazionali dell'EASO negli organi giudiziari degli Stati membri, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e i due organi giudiziari con i quali l'EASO ha uno scambio di lettere formale: l'associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) e l'associazione dei giudici amministrativi europei (AEAJ). Inoltre, ove opportuno saranno consultati anche altri partner fra cui l'UNHCR, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la rete europea di formazione giudiziaria (REFG) e l'Accademia di diritto europeo (ERA). Se ne terrà conto anche nel programma di lavoro annuale adottato dall'EASO nel quadro delle riunioni di programmazione e di coordinamento dell'EASO. Tenendo in considerazione le esigenze comunicate dalla rete dell'EASO, gli sviluppi giurisprudenziali a livello europeo e nazionale, il livello di divergenza nell'interpretazione delle disposizioni pertinenti e gli sviluppi nel settore, saranno sviluppati materiali in linea con la seguente struttura concordata con le parti interessate.

Nel frattempo, hanno avuto luogo alcuni eventi, da cui è scaturita l'esigenza di una rivalutazione sia dell'elenco dei capitoli sia dell'ordine in cui essi vanno trattati. In particolare, lavori sono stati avviati e, in alcuni casi, completati in relazione a taluni capitoli (protezione sussidiaria – articolo 15, lettera c), DQ ed esclusione). Inoltre, altri capitoli inclusi nell'elenco iniziale sono stati da allora accantonati per essere portati a termine nell'ambito di un contratto concluso tra l'EASO e IARLJ-Europe per la fornitura di materiali di sviluppo professionale su talune tematiche fondamentali <sup>244</sup>. Ciò è stato fatto nell'ottica di velocizzare il processo di sviluppo dei materiali e avviene con la partecipazione dei membri della rete dell'EASO, cui è data la possibilità di accordarsi sulle bozze dei materiali in fase di sviluppo. Alla luce di questi sviluppi, è necessario procedere a una rivalutazione di tale metodologia. Al fine di accrescere la prevedibilità del modo in cui verranno trattati i restanti capitoli e di fornire un piano d'azione più affidabile per il futuro, nell'autunno del 2015 è stato effettuato un esercizio di rivalutazione, attraverso cui i membri della rete di organi giudiziari dell'EASO hanno manifestato un'opinione sull'ordine in cui i capitoli andavano sviluppati.

#### **Portati a termine finora:**

- Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE);
- Esclusione: articoli 12 e 17 della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE).

#### **In fase di sviluppo da parte di IARLJ-Europe nell'ambito di un contratto con l'EASO:**

- Introduzione al CEAS;
- Requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale;
- Accesso alle procedure (compr. l'ottenimento dell'accesso alle procedure, gli aspetti procedurali individuali alla luce della DPA (rifusione) nonché accesso a un rimedio efficace);
- Credibilità e valutazione degli elementi probatori.

#### **Capitoli ancora da sviluppare**

- Cessazione della protezione;
- Accoglienza nel contesto della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione);
- Valutazione e utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;
- Incidenza della vulnerabilità nel processo decisionale giudiziario nella procedura di asilo;

<sup>244</sup> Tali tematiche fondamentali consistono nelle analisi giuridiche concernenti: un'introduzione al sistema europeo comune di asilo; requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale; procedure di asilo e credibilità e valutazione degli elementi probatori

- Protezione internazionale in situazioni di conflitto armato;
- Diritti fondamentali e diritto internazionale in materia di rifugiati.

## Coinvolgimento di esperti

**Gruppi di redazione** – Il PSP dell'EASO sarà sviluppato dall'EASO in collaborazione con la rete dell'EASO attraverso l'istituzione di specifici gruppi di lavoro (gruppi di redazione) per la realizzazione di ciascun capitolo del PSP, fatta eccezione per i capitoli sviluppati sotto gli auspici del contratto concluso con la IARLJ. I gruppi di redazione saranno composti da esperti nominati tramite la rete dell'EASO. In linea con il programma di lavoro dell'EASO e il piano concreto adottato nelle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali, l'EASO emanerà un invito a presentare proposte per la realizzazione di ciascun capitolo.

L'invito sarà inviato alla rete dell'EASO specificando l'ambito del capitolo da realizzare, i tempi previsti e il numero di esperti necessari. I punti di contatto nazionali dell'EASO per i membri degli organi giudiziari saranno invitati a collaborare con gli organi giudiziari per l'identificazione degli esperti che sono interessati e disponibili a contribuire alla realizzazione del capitolo.

Sulla base delle nomine ricevute, l'EASO condividerà con la rete dell'EASO una proposta d'istituzione del gruppo di redazione. La proposta sarà elaborata dall'EASO in linea con i seguenti criteri.

1. Se il numero delle nomine ricevute è pari o inferiore al numero di esperti richiesto, tutti gli esperti nominati saranno automaticamente invitati a far parte del gruppo di redazione.
2. Se le nomine ricevute superano il numero di esperti richiesto, l'EASO effettuerà una preselezione motivata degli esperti. La preselezione sarà eseguita come segue:
  - l'EASO sceglierà in via prioritaria gli esperti che sono disponibili a partecipare a tutto il processo, partecipando anche a tutte le riunioni di esperti;
  - se vi sono più esperti nominati dallo stesso Stato membro, l'EASO contatterà il punto focale chiedendo ad esso di scegliere un esperto. In questo modo si consentirà una più ampia rappresentanza degli Stati membri nel gruppo;
  - l'EASO proporrà quindi di attribuire la priorità agli organi giudiziari rispetto agli assistenti o ai relatori giuridici;
  - se le nomine continuano a essere superiori al numero di esperti richiesto, l'EASO presenterà una proposta motivata di selezione che tenga conto della data in cui le nomine sono state ricevute (sarà attribuita la priorità alle prime) e dell'interesse dell'EASO a garantire un'ampia rappresentanza regionale.

L'EASO inviterà inoltre l'UNHCR a nominare un rappresentante che entri a far parte del gruppo di redazione.

La rete dell'EASO sarà invitata a esprimere i propri pareri e/o a presentare suggerimenti sulla selezione di esperti proposta entro un periodo massimo di dieci giorni. La selezione finale terrà conto dei pareri della rete dell'EASO e confermerà la composizione del gruppo di redazione.

**Processo di consultazione** – In linea con il regolamento, l'EASO cercherà di avviare un processo di consultazione, coinvolgendo rappresentanti della società civile e del mondo accademico nello sviluppo del PSP.

Ai fini dell'attuazione del processo di consultazione, l'EASO emanerà un invito a esprimere interesse rivolto ai membri del forum consultivo dell'EASO nonché ad altre organizzazioni, esperti o accademici pertinenti, raccomandati dalla rete dell'EASO.

Tenendo conto della competenza e della conoscenza del campo giudiziario degli esperti e delle organizzazioni che rispondono all'invito, nonché dei criteri di selezione del forum consultivo dell'EASO, l'EASO presenterà una proposta motivata alla rete dell'EASO che in definitiva confermerà l'identità di coloro che devono essere coinvolti nel processo di consultazione. Successivamente si può chiedere che i contributi al processo di consultazione riguardino tutti gli sviluppi o si concentrino su settori legati alla loro particolare sfera di competenza.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) sarà invitata a partecipare al processo di consultazione.

## Elaborazione del PSP dell'EASO

**Fase preparatoria** – Prima dell'avvio del processo di redazione, l'EASO preparerà una serie di materiali, compresi ma non limitati a:

1. una bibliografia delle risorse pertinenti e dei materiali disponibili sull'argomento;
2. un elenco della giurisprudenza europea e nazionale sull'argomento.

I partecipanti al processo di consultazione, insieme agli organi giudiziari della rete dell'EASO<sup>245</sup>, svolgeranno un ruolo importante nella fase preparatoria. A tale scopo, l'EASO informerà i partecipanti al processo di consultazione e la rete dell'EASO sull'ambito di ciascun capitolo e condividerà un progetto dei materiali preparatori insieme a un invito a fornire ulteriori informazioni ritenute rilevanti per lo sviluppo. Di tali informazioni si terrà conto nei materiali che saranno condivisi con il rispettivo gruppo di redazione.

**Processo di redazione** – L'EASO organizzerà almeno due (o più laddove necessario) riunioni di lavoro per l'elaborazione di ciascun capitolo. Nel corso della prima riunione, il gruppo di redazione:

- nominerà un coordinatore o più coordinatori per il processo di redazione;
- svilupperà la struttura del capitolo e adotterà la metodologia di lavoro;
- distribuirà i compiti per il processo di redazione;
- svilupperà gli elementi di base del contenuto del capitolo.

Sotto la supervisione del coordinatore del gruppo, e in stretta collaborazione con l'EASO, il gruppo svilupperà un progetto preliminare del rispettivo capitolo.

Nel corso della seconda riunione, il gruppo:

- esaminerà il progetto preliminare e concorderà il contenuto;
- garantirà la coerenza di tutte le parti e di tutti i contributi al progetto;
- esaminerà il progetto da un punto di vista didattico.

Sulla base delle necessità, il gruppo può proporre all'EASO l'organizzazione di ulteriori riunioni per l'ulteriore elaborazione del progetto. Una volta completato, il progetto sarà condiviso con l'EASO.

<sup>245</sup> Sarà consultato anche l'UNHCR.

**Controllo della qualità** – L'EASO condividerà il primo progetto completato dal gruppo di redazione con la rete dell'EASO, l'UNHCR e i partecipanti al processo di consultazione che saranno invitati a esaminare i materiali allo scopo di aiutare il gruppo di lavoro a migliorare la qualità del progetto definitivo.

Tutti i suggerimenti ricevuti saranno condivisi con il coordinatore del gruppo di redazione, che coordinerà con il gruppo di redazione la valutazione dei suggerimenti presentati e la preparazione di un progetto definitivo. In alternativa, il coordinatore può suggerire l'organizzazione di un'altra riunione per valutare i suggerimenti qualora siano particolarmente rilevanti o possano influire sulla struttura e il contenuto del capitolo.

Per conto del gruppo di redazione, il coordinatore condividerà il capitolo con l'EASO.

**Processo di aggiornamento** – Nel contesto delle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali, l'EASO inviterà la rete dell'EASO a condividere le sue opinioni riguardo alla necessità di aggiornare i capitoli del PSP.

Sulla base di tale scambio, l'EASO può:

- effettuare aggiornamenti minimi per migliorare la qualità dei capitoli includendo anche gli sviluppi giurisprudenziali rilevanti. In questo caso, l'EASO preparerà direttamente una prima proposta di aggiornamento, la cui adozione sarà effettuata dalla rete dell'EASO;
- richiedere l'istituzione di un gruppo di redazione per aggiornare uno o più capitoli del programma. In questo caso, l'aggiornamento seguirà la stessa procedura descritta per lo sviluppo del PSP.

## Attuazione del PSP dell'EASO

In collaborazione con i membri della rete dell'EASO e i partner pertinenti (per esempio, REFG), l'EASO sosterrà l'uso del programma di formazione da parte degli istituti di formazione nazionali. Il sostegno dell'EASO a questo proposito consisterà in quanto segue.

**Nota orientativa per i facilitatori** – La nota orientativa servirà come strumento di riferimento pratico per i facilitatori e fornirà indicazioni per l'organizzazione e la facilitazione di seminari pratici sul PSP. Seguendo la stessa procedura descritta per l'elaborazione dei vari capitoli che compongono il PSP, l'EASO istituirà un gruppo di redazione per elaborare una nota orientativa per i facilitatori. Si prevede che tale gruppo di redazione sia composto da uno o più membri del gruppo di redazione responsabile della redazione dell'analisi giuridica su cui si fonderà la nota orientativa.

**Seminari per i facilitatori nazionali** – Inoltre, in seguito all'elaborazione di ciascun capitolo del PSP, l'EASO organizzerà un seminario per i facilitatori nazionali, che fornirà un quadro approfondito del capitolo e la metodologia proposta per l'organizzazione di seminari a livello nazionale.

- **Nomina dei facilitatori nazionali e preparazione del seminario** – L'EASO cercherà di ottenere il supporto di almeno due membri del gruppo di redazione per favorire la preparazione e facilitare il seminario. Qualora nessun membro del gruppo di redazione fosse disponibile a tale scopo, l'EASO emanerà uno specifico invito a presentare candidature per la costituzione di elenchi di facilitatori esperti tramite la rete dell'EASO.
- **Selezione dei partecipanti** – L'EASO invierà quindi un invito alla rete dell'EASO per l'identificazione di vari facilitatori potenziali con competenze specifiche nel settore, che siano

interessati e disponibili a organizzare seminari sul PSP dell'EASO a livello nazionale. Se le nomine supereranno il numero specificato nell'invito, l'EASO effettuerà una selezione attribuendo la priorità a un'ampia rappresentanza geografica nonché alla selezione dei facilitatori che con maggiore probabilità faciliteranno l'attuazione del PSP a livello nazionale. Sulla base delle necessità e in linea con il programma di lavoro e il piano di lavoro annuale, adottati nel quadro delle riunioni di programmazione e di coordinamento dell'EASO, l'EASO potrebbe valutare la possibilità di organizzare altri seminari per i facilitatori.

**Seminari nazionali** – In stretta collaborazione con la rete dell'EASO, l'EASO stabilirà contatti con gli istituti di formazione giudiziaria pertinenti a livello nazionale per promuovere l'organizzazione dei seminari a livello nazionale. Nel farlo, l'EASO sosterrà anche il coinvolgimento dei membri degli organi giudiziari che hanno contribuito all'elaborazione del PSP o hanno partecipato a seminari per i facilitatori dell'EASO.

## Seminari avanzati dell'EASO

L'EASO svolgerà inoltre un seminario avanzato annuale su determinati aspetti del CEAS allo scopo di promuovere una cooperazione pratica e un dialogo ad alto livello tra membri degli organi giudiziari.

**Identificazione dei settori pertinenti** – I seminari avanzati dell'EASO verteranno su settori con un elevato livello di divergenza nell'interpretazione nazionale o su settori in cui lo sviluppo giurisprudenziale è ritenuto importante per la rete dell'EASO. Nel contesto delle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali, l'EASO inviterà la rete dell'EASO nonché l'UNHCR e i membri del gruppo consultivo a presentare suggerimenti per possibili settori di interesse. In base a tali suggerimenti, l'EASO presenterà una proposta alla rete dell'EASO, che adotterà una decisione sul settore da prendere in considerazione per il seminario successivo. Ove opportuno, i seminari comporteranno l'elaborazione di un capitolo su uno specifico argomento d'interesse nell'ambito del PSP.

**Metodologia** – Ai fini della preparazione dei seminari, l'EASO cercherà di ottenere il supporto della rete dell'EASO, che contribuirà alla definizione della metodologia di lavoro (per esempio, discussioni di casi, sedute «fittizie» ecc.) e alla preparazione dei materiali. La metodologia seguita determinerà il numero massimo di partecipanti per ciascun seminario.

**Partecipazione ai seminari dell'EASO** – Sulla base della metodologia, e in consultazione con le associazioni giudiziarie, l'EASO stabilirà il numero massimo di partecipanti a ciascun seminario. Il seminario sarà aperto ai membri degli organi giudiziari europei e nazionali e alla rete di organi giudiziari dell'EASO, fra cui REFG, FRA e UNHCR.

Prima dell'organizzazione di ciascun seminario, l'EASO emanerà un invito aperto alla rete dell'EASO e agli organismi menzionati in precedenza specificando l'oggetto del seminario, la metodologia, il numero massimo di partecipanti e il termine per la registrazione. L'elenco dei partecipanti garantirà una buona rappresentanza dei membri degli organi giudiziari e attribuirà la priorità alla prima richiesta di partecipazione pervenuta da ciascuno Stato membro.

## Controllo e valutazione

Nello svolgimento delle sue attività, l'EASO promuoverà un dialogo aperto e trasparente con la rete dell'EASO, singoli membri degli organi giudiziari, l'UNHCR, persone coinvolte nel processo di consultazione e partecipanti alle attività dell'EASO, che saranno invitati a condividere con l'EASO qualsiasi opinione o suggerimento che possano migliorare potenzialmente la qualità delle sue attività.

Inoltre, l'EASO preparerà questionari di valutazione che saranno distribuiti nel corso delle sue attività di sviluppo professionale. I suggerimenti di minore rilevanza per miglioramenti saranno direttamente incorporati dall'EASO, che informerà la rete dell'EASO della valutazione generale delle sue attività nel contesto della riunione di programmazione e di coordinamento annuale.

Su base annuale, l'EASO fornirà anche alla rete dell'EASO un quadro delle sue attività nonché i suggerimenti rilevanti ricevuti per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi che saranno discussi nelle riunioni di programmazione e di coordinamento annuali.

## Principi di attuazione

- Nello svolgimento delle sue attività di sviluppo professionale, l'EASO terrà debito conto della responsabilità pubblica dell'EASO e dei principi applicabili alla spesa pubblica.
- L'EASO e gli organi giudiziari europei e nazionali condivideranno la responsabilità per il programma di sviluppo professionale. Tutti i partner si adopereranno per concordare il contenuto di ciascun capitolo in modo tale da assicurare gli *“auspici degli organi giudiziari”* del prodotto definitivo.
- Il capitolo derivante farà parte del PSP dell'EASO, ivi compresi i diritti d'autore e ogni altro diritto correlato. In quanto tale, l'EASO lo aggiornerà ove necessario, coinvolgendo pienamente nel processo gli organi giudiziari europei e nazionali.
- Tutte le decisioni riguardanti l'attuazione del PSP dell'EASO e la selezione degli esperti saranno adottate con l'approvazione di tutti i partner.
- Il PSP dell'EASO sarà elaborato, adottato e attuato in conformità della metodologia per le attività di sviluppo professionale disponibile ai membri degli organi giudiziari.

Porto Grande, La Valletta, 29 ottobre 2015



## ALLEGATO D – Bibliografia

- J.-Y. Carlier e P. d’Huart, «L’exclusion du statut de réfugié: cadre général», in V. Chetail e C. Laly-Chevalier (ed.), *Asile et extradition: Théorie et pratique de l’exclusion du statut de réfugié* (Bruylant, 2014), pag. 3.
- CGUE, *Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale* (2012/C 338/01), pubblicate nella: *Gazzetta Ufficiale* C 338 del 6.11.2012 (2012/C 338/01).
- F.B. Cosadia, «Protection subsidiaire et menace à l’ordre public: l’application de la clause d’exclusion de l’article 17(1)(d) de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne en France», in V. Chetail e C. Laly-Chevalier (ed.), *Asile et extradition: Théorie et pratique de l’exclusion du statut de réfugié* (Bruylant, 2014), pag. 121.
- Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE): un’analisi giuridica, dicembre 2014.
- Commissione europea, *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative all’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, nonché norme minime relative al contenuto dei rispettivi status*, 12 settembre 2001, COM(2001) 510 definitivo.
- Consiglio europeo, *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, 17 giugno 2002, doc. n. 9038/02.
- Consiglio europeo, *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, 9 luglio 2002, doc. n. 10596/02.
- Consiglio europeo, *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime relative sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, n. 11356/02 del 6 settembre 2002.
- Consiglio europeo, *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, giovedì 3 ottobre 2002, doc. n. 12620/02.
- Consiglio europeo, *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, 30 ottobre 2002, doc. n. 13623/02.
- G. Gilbert, «*The Protection of Refugees in International Law post September 11*», *Annuario di diritto internazionale umanitario* (6, 2003), pag. 389.
- E. Guild e M. Garlick, «*Refugee protection, counter-terrorism and exclusion in the European Union*», *Refugee Studies Quarterly*, (29 (4) 2010), pag. 63.
- J.C. Hathaway e M. Foster, *The Law of Refugee Status*, (2ª ed., Cambridge, 2014).
- Corte penale internazionale, *Elements of Crimes*, 2011.
- K. Hailbronner e D. Thym (ed.), *EU Immigration and Asylum Law – Commentary on EU Regulations and Directives*, (2ª ed., Hart/Beck/Nomos, 2015) (di prossima pubblicazione).
- IARLJ, *Pronunce in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea: una guida per i giudici nazionali che trattano casi in materia di asilo*, aprile 2014.



- Comitato internazionale della Croce Rossa, *Norma 156. Definizione di crimini di guerra - Norma 156. Le violazioni gravi delle norme di diritto internazionale umanitario costituiscono crimini di guerra.*
- S. Kapferer, «*Exclusion Clauses in Europe: A Comparative Overview of State Practice in France, Belgium and the United Kingdom*», *International Journal of Refugee Law*, (12, (suppl. 1) 2000), pag. 195.
- J. Mc Adam, «*The European Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection Regime*», *International Journal of Refugee Law* (17, 2005), pag. 461.
- V. Moreno Lax, «Of Autonomy, Autarky, Purposiveness and Fragmentation: The Relationship between EU Asylum Law and International Humanitarian Law», in D. Cantor e J.-F. Durieux (ed.), *Refuge from Inhumanity? War refugees and International Humanitarian Law* (Martinus Nijhoff, 2014).
- J. Rikhof, *The Criminal Refugee: The Treatment of Asylum Seekers with a Criminal Background in Domestic and International Law* (Republic of Letters Publishing), 2012.
- UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 5: applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, 4 settembre 2003.
- UNHCR, *Nota supplementare sull'applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati*, settembre 2003.
- UNHCR, *Manuale e linee guida sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, dicembre 2011.
- UNHCR, *Nota dell'UNHCR sull'interpretazione dell'articolo 1E della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, marzo 2009.
- UNHCR, *Dichiarazione rivista dell'UNHCR sull'articolo 1D della Convenzione del 1951 in relazione alla causa Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, ottobre 2009.

# ALLEGATO E – Elenco della giurisprudenza

## Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)

Organo giurisdizionale	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
CGUE	Causa C-573/14 <i>Commissaire general aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani</i> 23/01/15	Non è necessaria una condanna penale. L'opinione generale è che non è necessario che il richiedente sia stato condannato per un reato penale.	
CGUE	Causa C-373/13 <i>H. T./Land Baden-Württemberg</i> EU:C:2015:413 24/06/2015	Reato grave di diritto comune. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. T. e il Land Baden-Württemberg in merito a una decisione che ha pronunciato l'espulsione del sig. T. dalla Repubblica federale di Germania e ha revocato il suo permesso di soggiorno. La CGUE ha dichiarato che gli atti di natura terroristica, caratterizzati da violenza nei confronti delle popolazioni civili, anche se sono commessi con un dichiarato obiettivo politico, devono essere considerati reati gravi di diritto comune.	
CGUE (Grande Sezione)	Causa C-364/11 <i>El Karem El Kott e a.</i> EU:C:2012:826 19/12/2012	Sentenza a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria), riguardante il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2004/83. La Corte ha dichiarato che era importante osservare che la Convenzione di Ginevra tratta unicamente lo status di rifugiato, mentre la direttiva 2004/83 riguarda altresì la protezione sussidiaria. Pertanto, si devono intendere i termini «ammesse ai benefici della [...] direttiva» figuranti all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, come un riferimento soltanto allo status di rifugiato, dato che questa disposizione si ispira all'articolo 1D della Convenzione di Ginevra (punto 67). I termini «sono ipso facto ammesse ai benefici [di tale] direttiva» devono essere interpretati conformemente all'articolo 1D, ossia nel senso di consentire alle persone interessate di avere «pieno diritto» a usufruire del regime della Convenzione e dei vantaggi da quest'ultima accordati (punto 71). La Corte ha statuito che la persona avente diritto a essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva non è certo necessariamente tenuta a dimostrare che teme di essere perseguitata ai sensi dell'articolo 2, lettera c), di quest'ultima, ma deve tuttavia presentare una domanda diretta a ottenere lo status di rifugiato che deve essere esaminata dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile. Nel contesto di tale esame, questi ultimi devono verificare non solo che il richiedente si sia effettivamente avvalso dell'assistenza dell'UNRWA e che tale assistenza sia cessata, ma anche che a tale richiedente non sia applicabile alcuna delle cause di esclusione indicate all'articolo 12, paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3, della direttiva medesima. Si deve inoltre aggiungere che l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2004/83, deve essere interpretato nel senso che l'interessato cessa di essere un rifugiato qualora sia in grado di ritornare in un'area di operazioni dell'UNRWA, in cui aveva la sua residenza abituale, ove le circostanze a seguito delle quali è stato riconosciuto come rifugiato siano venute meno.	Sentenza della CGUE, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Germania/Y e Z; sentenza della CGUE, causa C-31/09, Nawras Bolbo/Ungheria; sentenza della CGUE, cause riunite C-175/08; C-176/08; C-178/08 e C-179/08, Salahadin Abdulla e a./Repubblica federale di Germania
CGUE (Grande Sezione)	Causa C-175/08 <i>Salahadin Abdulla e a.</i> EU:C:2010:105 02/03/2010	Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dai: Bundesverwaltungsgericht (Germania). Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Qualità di «rifugiato» – Articolo 2, lettera c) - Cessazione dello status di rifugiato – Articolo 11 - Cambiamento delle circostanze – Articolo 11, paragrafo 1, lettera e) - Rifugiato - Timore infondato di persecuzioni - Valutazione – Articolo 11, paragrafo 2 - Revoca dello status di rifugiato - Prova - Articolo 14, paragrafo 2.	Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08

Organo giurisdizionale	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
CGUE (Grande Sezione)	Causa C-31/09 <i>Nawras Bolbol/Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal</i> EU:C:2010:351 17/06/2010	Sentenza a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria), riguardante il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato sulla base dell'articolo 12 della direttiva 2004/83. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2004/83, una persona beneficia della protezione o dell'assistenza di un'agenzia delle Nazioni Unite diversa dall'UNHCR se tale persona è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza. L'articolo 1D della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, richiamato dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, si limita ad escludere dall'ambito di applicazione della detta Convenzione coloro che beneficiano attualmente della protezione o dell'assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR. Dal chiaro tenore dell'articolo 1D della Convenzione di Ginevra risulta che solo le persone che sono effettivamente ricorse all'aiuto fornito dall'UNRWA rientrano nell'ambito della clausola di esclusione dello status di rifugiato ivi enunciato che, in quanto tale, va interpretata restrittivamente, e non può pertanto riguardare anche le persone che semplicemente hanno o avevano i requisiti per beneficiare della protezione o dell'assistenza di tale Agenzia.	Sentenza della CGUE, cause riunite C-175/08; C-176/08; C-178/08 e C-179/08, Salahadin Abdulla e a./Repubblica federale di Germania
CGUE (Grande Sezione)	Cause riunite C-57/09 e C-101/09 <i>B &amp; D</i> EU:C:2010:661 09/11/2010	Sentenza a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), sul significato dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83. La Corte ha dichiarato che l'autorità competente deve procedere, per ciascun caso individuale, a una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se gli atti commessi dalla persona interessata rientrino nelle clausole di esclusione. Punto 88: la sola circostanza che una persona faccia parte di un'organizzazione siffatta non può avere la conseguenza automatica che tale persona debba essere esclusa dallo status di rifugiato. La Corte ha statuito che non sussisteva una relazione diretta tra la posizione comune 2001/931, la decisione quadro 2002/475 e la direttiva 2004/83. Nondimeno, la natura terroristica del gruppo in questione deve essere presa in considerazione nel verificare, in un primo tempo, che tale gruppo abbia commesso atti che rientrano nell'ambito delle clausole di esclusione. Per poter considerare sussistenti le cause di esclusione che vi si applicano, è necessario poter ascrivere alla persona considerata una parte di responsabilità per atti commessi dall'organizzazione di cui trattasi durante il periodo in cui tale persona ne faceva parte (punto 95). Tale responsabilità individuale deve essere valutata alla luce di criteri tanto oggettivi quanto soggettivi. Tra i fattori da esaminare rientrano: il ruolo effettivamente svolto dalla persona considerata nel compimento degli atti in questione, la sua posizione all'interno dell'organizzazione, il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attività di quest'ultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori atti ad influenzarne il comportamento (punto 97). Qualora la persona occupi una posizione preminente nell'organizzazione, si può presumere che tale persona abbia una responsabilità individuale, ma resta tuttavia necessario l'esame di tutte le circostanze pertinenti prima che possa essere adottata la decisione di escludere tale persona dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) o c). Per quanto riguarda la seconda questione, la Corte ha operato un distinguo tra una persona possa attualmente costituire una minaccia per lo Stato membro di cui trattasi (punto 101). La Corte ha altresì richiamato l'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva e l'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra del 1951 in relazione al principio di non-refoulement. L'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), si applica unicamente con riferimento a crimini commessi al di fuori del paese di accoglienza, prima di esservi ammesso, e riferiti alle persone ritenute indegne della protezione che è collegata allo status di rifugiato. L'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo concreto per lo Stato membro di accoglienza (punto 105). Per quanto concerne la terza questione, la Corte ha dichiarato che l'esclusione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), non è subordinata a un esame della proporzionalità. È importante sottolineare il distinguo operato dalla Corte tra esclusione dallo status di rifugiato e la distinta questione se una persona possa essere espulsa verso il suo paese d'origine (punto 110). Con la sua quinta questione, il Bundesverwaltungsgericht chiede se sia compatibile con la direttiva 2004/83, ai sensi del suo articolo 3, la circostanza che uno Stato membro riconosca un diritto d'asilo, a titolo del suo diritto costituzionale, a una persona esclusa dallo status di rifugiato in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva. La Corte ha dichiarato che «in considerazione dello scopo delle cause di esclusione della direttiva, che è quello di preservare la credibilità del sistema di protezione da essa previsto, nel rispetto della Convenzione di Ginevra, la riserva che compare all'art. 3 della direttiva osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedono lo status di rifugiato previsto da quest'ultima ad una persona che ne è esclusa a norma dell'art. 12, n. 2» (punto 115). La Corte ha tuttavia rilevato che la direttiva non osta agli Stati l'applicazione di un diverso tipo di protezione che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva. Nei limiti in cui sia possibile distinguere chiaramente la protezione nazionale da quella concessa in forza della direttiva 2004/83, non contravvengono al sistema di quest'ultima.	Sentenza della CGUE, cause riunite C-175/08; C-176/08; C-178/08 e C-179/08, Salahadin Abdulla e a./Repubblica federale di Germania; sentenza della CGUE, causa C-31/09, Nawras Bolbol/Ungheria

Organo giurisdizionale	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
CGUE	Causa C-472/13 <i>Andre Lawrence Shepherd/Repubblica federale di Germania</i> EU:C:2015:117 26/02/2015	Direttiva 2004/83/CE - Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) - Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato - Atti di persecuzione - Sanzioni penali nei confronti di un militare degli Stati Uniti che ha rifiutato di prestare servizio in Iraq.	

## Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)

Organo giurisdizionale	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
<b>Corte EDU</b>	A/Paesi Bassi Domanda n. 4900/06 20/10/2010	A, cittadino libico, era stato oggetto di un provvedimento di espulsione in quanto membro di un'organizzazione terroristica legata ad Al Qaeda. L'attenzione delle autorità libiche è stata attratta dal procedimento penale promosso contro A nei Paesi Bassi e il rappresentante libico è stato informato dell'ordinanza di cancellazione della detenzione. Secondo le COI del Ministero olandese degli Affari esteri e del Dipartimento di Stato di Washington, il governo libico ha contrastato l'attivismo islamico. La Corte EDU ha concluso che l'espulsione in Libia costituiva una violazione dell'art. 3 della CEDU.	Al-Adsani/Regno Unito [GC], n. 35763/97, § 59, ECHR 2001-XI, Al-Moavad/Germania (dev.), n. 35865/03, §§ 65-66, 20 febbraio 2007
<b>Corte EDU</b>	<i>Saadi/Italia</i> Domanda n. 37201/06 ECLI:CE:ECHR:2008:0228JUD0003720106 28/02/2008	Violazione dell'articolo 3 - Divieto di tortura (articolo 3 - Espulsione). Danno morale - Prove sufficienti di violazione. L'Italia e il Regno Unito (in qualità di interveniente) hanno sostenuto che il clima di terrorismo internazionale ha rimesso in discussione l'adeguatezza della giurisprudenza consolidata della Corte EDU sull'obbligo di non-refoulement degli Stati in virtù dell'articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo (Convenzione europea). L'articolo 3 era stato dapprima interpretato nel senso che vieta il rimpatrio o l'estradizione di persone in Stati in cui erano esposte a un «rischio effettivo» di tortura, trattamento disumano o degradante. I due Stati hanno altresì sostenuto che le garanzie diplomatiche fornite da uno Stato ricevente erano sufficienti a soddisfare gli obblighi discendenti dall'articolo 3 per lo Stato di invio. La Corte EDU ha riaffermato all'unanimità la sua giurisprudenza consolidata e ha rilevato che la partecipazione ad atti di terrorismo non riguardava i diritti assoluti di un individuo in forza dell'articolo 3.	Al-Agha/Romania, n. 40933/02, 12 gennaio 2010 M.S./Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, 21 gennaio 2011
<b>Corte EDU</b>	<i>Sufi ed Elmi/Regno Unito</i> domanda n. 8319/07 ECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD000831907 28/06/2011	Violazione dell'articolo 3 in caso di espulsione in Somalia. La Corte ha dichiarato che le persone rientrate in Somalia rischierebbero di subire maltrattamenti vietati dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), semplicemente alla luce dell'attuale situazione di violenza generalizzata che imperversa a Mogadiscio.	
<b>Corte EDU</b>	<i>H.L.R./Francia</i> domanda n. 24573/94 ECLI:CE:ECHR:1997:0429JUD002457394 29/04/1997	Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante Assenza di violazione dell'articolo 3 Divieto di tortura (in caso di espulsione in Colombia).	Chahal/Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, pag. 1853, punti 73-74, pag. 1855, punti 79 e 80. più...
<b>Corte EDU</b>	<i>Halford/Regno Unito</i> domanda n. 22414/93 ECLI:CE:ECHR:1996:1115JUD002241493 15/11/1996	Violazione dell'articolo 3 Divieto di tortura. Il richiedente era un sikh illegalmente entrato nel Regno Unito, la cui permanenza nel Regno Unito era stata in seguito regolarizzata in virtù di un'amnistia generale a favore degli ingressi irregolari. Egli era stato politicamente attivo nella comunità sikh del Regno Unito, svolgendo un ruolo importante nella creazione e nell'organizzazione della Federazione internazionale della gioventù sikh. In seguito era stato arrestato, senza però essere condannato, per cospirazione ai fini dell'assassinio del Primo Ministro indiano e, successivamente, era stato condannato, seppur con riserva, per rissa e aggressione. Era stato emesso un provvedimento di espulsione in ragione delle sue attività politiche e delle indagini penali condotte nei suoi confronti ed era stato escluso sino alla pronuncia della Corte EDU. La Corte EDU ha accertato una violazione degli articoli 3 e 5. 4 e 13, ma non dell'articolo 5.1.	Vilvarajah e a./Regno Unito, sentenza del 30 ottobre 1991, Serie A n. 215, pag. 34, punti 102 e 103, pag. 36, punti 107 e 108, pag. 38, punto 121, pag. 39, punti 122-126.

Organo giurisdizionale	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<i>Ahmed/Austria</i> domanda n. 25694/96 ECLI:CE:ECHR:1996:1217JUD0002596494 17/12/1996	(articolo 3) Divieto di tortura. Condanna penale. Deportazione Attività politiche. Tortura o altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante.	Chahal/Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, pag. 1853, punti 73-74, pag. 1855, punti 79 e 80, pag. 1856, punto 86.
Corte EDU	<i>Cruz Varas/Svezia</i> domanda n. 15576/89 ECLI:CE:ECHR:1991:0320JUD001557689 20/03/1991	Assenza di violazione dell'articolo 3. Deportazione. Unità familiare. Attività politiche. Abusi sessuali. Tortura o altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante	Sentenza Soering del 7 luglio 1989, Serie A n. 161, pag. 35, punto 91, pag. 36, punto 91, pag. 39, punto 100, pag. 34, punto 87, pagg. 40-41, punto 103.
Corte EDU	<i>Vilvarajah/Regno Unito</i> domanda n. 13163/87 ECLI:CE:ECHR:1991:1030JUD001316387 30/10/1991	Assenza di violazione dell'(articolo 3) Divieto di tortura (articolo 3) Trattamento disumano (articolo 3) Pena disumana (articolo 13) Diritto a rimedi efficaci (articolo 13) Rimedi efficaci	Sentenza Moustaquim del 18 febbraio 1991, Serie A n. 193, pag. 19, punto 43. Sentenza Cruz Varas del 20 marzo 1991, Serie A n. 201, pag. 28, punti 69-70, pagg. 29-31, punti 75-76 e 83, pag. 31, punto 81.
Corte EDU	<i>Soering/Regno Unito</i> domanda n. 14038/88 ECLI:CE:ECHR:1989:0707JUD001403888 07/07/1989	(articolo 3) Divieto di tortura (articolo 3) Pena degradante (articolo 3) Trattamento degradante (articolo 3) Pena disumana (articolo 3) Trattamento disumano (articolo 6) Diritto a un equo processo (articolo 6, paragrafo 3, lettera D) Esame dei testimoni (articolo 6, paragrafo 1) Processo equo (articolo 6, paragrafo 3, lettera C) Gratuito patrocinio (articolo 13) Diritto a rimedi efficaci ecc. (articolo 13) Rimedi efficaci (articolo 2) Diritto alla vita (articolo 2, paragrafo 1) Pena di morte	Sentenza Abdulaziz, Cabales e Balkandali del 28 maggio 1985, Serie A n. 94, pagg. 31-32, punti 59-60. Sentenza Johnston e a. del 18 dicembre 1986, Serie A n. 112, pag. 23, punto 48 Sentenza Boyle e Rice del 27 aprile 1988, Serie A n. 131, pag. 23, punto 52

## Giurisprudenza nazionale

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
NL Tribunale distrettuale dell'Aja	AWB 14/11801 NL:RBDHA:2015:8571 14/07/2015	Responsabilità dei capi militari e altri superiori gerarchici. In una decisione del Tribunale distrettuale dell'Aja (Rechtbank, Paesi Bassi), è stata presa in considerazione l'applicazione dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati a un ex ufficiale dell'esercito siriano per crimini commessi da membri della sua unità militare. Il giudice ha statuito che i criteri per la responsabilità di un capo militare ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della CPI non sono stati soddisfatti, non essendo dimostrato che i subordinati sotto l'effettivo comando e controllo del richiedente avessero commesso atti passibili di esclusione.	
UK Corte d'appello	Sentenza <i>AN (Afghanistan)/Segretario di Stato per gli affari interni</i> [2015] EWCA Civ 684 09/07/2015	Fondati motivi per ritenere. Livello di prova. La Corte d'appello britannica ha dichiarato che, anche laddove un organo legislatore applichi la norma del principio della probabilità, difficilmente ciò causerà un errore di diritto. In definitiva, il regolamento di procedura nazionale svolgerà un ruolo nel determinare la norma applicabile, seppur nel rispetto delle linee guida fornite dalle suddette autorità.	
DE Corte amministrativa federale	Sentenza 1 C.16.14 DE:BVerwG:2015:250315U1C16.14.0 25/03/2015	Reato grave. Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha statuito che agevolare il traffico internazionale di esseri umani a fini di guadagno costituisce un reato grave ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b).	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	M. E., 14016605 C 27/10/2014	Classificazione come crimini contro l'umanità. La presente sentenza riguarda un richiedente ivoriano che era combattente di un gruppo di ribelli (GCL-CI). La Corte nazionale per il diritto d'asilo ha applicato la clausola di esclusione di cui all'articolo 1F, lettera a), della Convenzione di Ginevra e ha qualificato quali crimini contro l'umanità atti perpetrati da tale gruppo nel corso della crisi seguita alle elezioni del 2011. Nella sua analisi, la Corte ha invocato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1975 (2011) e 2000 (2011) nonché una relazione della Commissione internazionale indipendente d'indagine della Costa d'Avorio dell'8 giugno 2011. Ha altresì citato i capi d'accusa di Charles Blé Goudé e Laurent Gbagbo dinanzi al Tribunale penale internazionale per crimini contro l'umanità.	



Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	n. 13003572 C+, M. B. Y. 07/10/2014	Applicazione dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra. Funzioni, azioni e responsabilità personali. La causa riguarda un membro della guardia dell'ex presidente centrafricano Bozizé. A seguito di una prima udienza, la Corte ha sollevato la questione dell'esclusione. Le parti hanno quindi presentato osservazioni, dopo di che ha avuto luogo una seconda udienza, nel corso della quale la Corte ha interrogato a lungo il richiedente. La Corte ha statuito che, in caso di rimpatrio nella Repubblica centrafricana, esisteva innegabilmente il rischio di persecuzione in ragione dell'opinione politica, per cui ha applicato l'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra. Sulla scorta degli elementi sufficienti menzionati nella decisione e nonostante il rifiuto da parte del richiedente, si è concluso che ci fossero fondati motivi per ritenere che avesse una responsabilità specifica all'interno della guardia presidenziale nel periodo in cui la comunità internazionale aveva individuato e denunciato abusi sistematici da parte dei suoi membri e che non avesse tentato di evitarli né di dissociarsi. A tale riguardo, la Corte ha rilevato che le dichiarazioni del richiedente in merito ai suoi presunti tentativi di dissociarsi dalle azioni compiute dalla guardia presidenziale centrafricana non erano credibili.	
LT Tribunale distrettuale amministrativo di Vilnius	Administracinė byla Nr. I-7271-171/2014 18/09/2014	Riferimento alla direttiva «qualifiche» concernente l'esclusione dallo status di rifugiato. Esclusione dalla protezione a seguito di condanna per traffico di esseri umani.	
ES	SAN 3335/2013, rec. n. 405/2013 17/07/2014	Natura limitata e restrittiva delle clausole di esclusione. Esclusione dallo status di rifugiato; pericolo per la sicurezza nazionale.	STS 4 luglio 2006, rec. n. 854/2003 CGUE- C-57/09 e C-101/09, 9 novembre 2010, domanda di pronuncia pregiudiziale in forza degli articoli 68 CE e 234 CE del Bundesverwaltungsgericht (Germania) Corte CEDU, C. Soering/Regno Unito, domanda n. 14038/88, 7 luglio 1989

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. S. n. 11016153 15/07/2014	<p>Applicazione dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra. Criteri per determinare la responsabilità individuale.</p> <p>Nel ricorso presentato da un richiedente dello Sri Lanka, ex politico locale appartenente al gruppo delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), divenuto, dopo il suo arrivo in Francia, un funzionario del Comitato di coordinamento del gruppo Tamil in Francia (CCTF), responsabile della pubblicazione e della supervisione della raccolta di fondi, la Corte ha rinviato ai punti 1-5 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373, del 28 settembre 2001, per considerare che gli atti di terrorismo attribuibili al movimento LTTE vanno qualificati quali atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. I membri del gruppo LTTE che hanno preso parte, direttamente o indirettamente, alla decisione, alla preparazione e all'esecuzione di atti di natura terroristica, devono essere considerati come rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra.</p> <p>La Corte ha poi rammentato che, secondo la sentenza nella causa B &amp; D, della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 9 novembre 2010, l'esclusione dallo status di rifugiato di una persona appartenente a un'organizzazione criminale o terroristica è subordinata a un esame individuale, per stabilire l'esistenza di fondati motivi per attribuirgli una responsabilità personale quale organizzatore, autore o complice.</p> <p>Nell'esame del caso personale del richiedente, la Corte ha rilevato che il richiedente era stato condannato a quattro anni di reclusione da parte del Tribunale giudiziario di Parigi, in particolare per aver finanziato un'impresa terroristica e aver partecipato a un'associazione criminale al fine della preparazione di un atto di terrorismo e che era stato altresì coinvolto, ad alto livello, nell'organizzazione e nel finanziamento del movimento terroristico LTTE. Ha in seguito osservato che il richiedente si era rifiutato di dissociarsi da tale organizzazione. Di conseguenza, la Corte ha escluso il richiedente dallo status di rifugiato in applicazione dei requisiti dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra.</p>	
NL	JDCS 201310217/1/V1 27/06/2014	Esclusione in casi di testimoni alla CPI; protezione sufficiente.	ECtHR 17.01.2012, Othman (Abu Qatada)/Regno Unito
NL	JDCS 201302787/1/V1 16/06/2014	Ragioni per decidere l'applicazione di una clausola di esclusione.	ECtHR 17.01.2012, Othman (Abu Qatada)/Regno Unito
NL	JDCS 201303363 28/05/2014	Interpretazione del livello di conoscenza e della partecipazione personale.	
NL	JDCS 201302334/1/V4 28/02/2014	Esclusione di membri del servizio di polizia ai sensi dell'articolo 1F.	
FI	Tribunale amministrativo di secondo grado, 18 febbraio 2014 KHO:2014:35 18/02/2014	Fondatezza dei motivi per ritenere. La causa verte sulla legalità dell'applicazione delle clausole di esclusione e del rifiuto della protezione internazionale per un richiedente sospettato di aver commesso un reato grave.	Regno Unito - Corte suprema, 17 marzo 2010, JS (Sri Lanka)/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2010] UKSC 15 CGUE - C-465/07 Mekki Elgafaji, Noor Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. A. n. 12007633C 10/01/2014	Applicazione dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra. Tale sentenza riguarda un richiedente che temeva di essere perseguitato sia dal governo dello Sri Lanka sia dal gruppo LTTE a motivo delle azioni compiute nel servizio di intelligence di tale organizzazione. Egli ha altresì assertedo di aver fisicamente assaltato un Grama sevaka (capovillaggio) della sua zona, che si era rifiutato di collaborare, e di essere stato coinvolto nell'assassinio di un insegnante. In seguito aveva laconicamente dichiarato che, mentre era incaricato di vigilare gli spostamenti della popolazione civile e, successivamente, dei militari, ha personalmente arrestato e interrogato persone sospettate di agire contro il gruppo LTTE e ha preparato relazioni consegnate ai suoi superiori. Egli ha tuttavia asserito di non aver mai compiuto atti di violenza durante gli interrogatori né di avervi mai assistito. La CNDA ha poi statuito che sussistevano fondati motivi per ritenere che tale persona si sia resa rea di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, in particolare per essere stato coinvolto nell'uccisione di un civile, e abbia necessariamente considerato tali atti come rientranti nelle sue responsabilità, ragion per cui andava giocoforza escluso dalla protezione riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra.	STS 30 giu. 2011, rec. n. 1298/2010
ES Audiencia Nacional	SAN 5689/2013, rec. n. 327/2012 26/12/2013	Il Tribunale mette in rilievo l'applicazione restrittiva delle clausole di esclusione, previo esame della responsabilità individuale. Clausole di esclusione; crimini contro l'umanità, articolo 1F, lettera a)	B&D/Bundesrepublik Deutschland, sentenza del 9 novembre 2010 – Cause riunite C-57/09 e C-101/09
DE Corte amministrativa federale	Sentenza 10 C 26.12 DE:BVerwG:2013:191113U1026.12.0 19/11/2013	Criteri per determinare la responsabilità individuale. Applicazione della direttiva 2004/83/CE Articolo 12, paragrafi 2, lettera c), e 3).	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. M.B. n. 06014596C 10/10/2013	Non applicazione dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra. In tale caso, il richiedente proveniva dalla regione di Bandundu ed era un agente del controspionaggio sotto i presidenti Mobutu, Laurent Kabila e anche sotto l'attuale regime congolese. Era stato arrestato in ragione delle visite al suo ex superiore condannato all'ergastolo in un processo riguardante l'assassinio del presidente Kabila ed era imputato per corrispondenza inviata a organizzazioni internazionali dei diritti umani e per la violazione del giuramento prestato. Il suo timore di essere perseguitato è stato considerato fondato. Nella sua motivazione, la CNDA ha considerato che non vi fossero fonti di informazioni geopolitiche che coinvolgevano il richiedente o che indicavano che il servizio di controspionaggio fosse tra i servizi dell'agenzia di intelligence nazionale ritenuta rea di violazioni di diritti dell'uomo. La Corte ha altresì considerato che, alla luce delle sue funzioni, il richiedente non fosse competente a condurre gli interrogatori né fosse incaricato di attività informative. Inoltre, ha statuito che non aveva partecipato direttamente o indirettamente alla repressione degli oppositori politici, ragion per cui non si poteva ritenere che abbia partecipato, direttamente o indirettamente, ad atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra. Pertanto al richiedente era stato riconosciuto lo status di rifugiato.	
NL Consiglio di Stato	Sentenza 201202758/1/V2 27/09/2013	Il requisito di gravità («reato grave»).	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
HU Tribunale metropolitano di Budapest (ora divenuto: Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest)	H.A.I./Office of Immigration and Nationality (OIN), 3.K.30.602/2013/15 29/08/2013	Applicazione degli articoli 1D e 1F della Convenzione sui rifugiati a un apolide palestinese; una questione di sicurezza nazionale.	CGUE - C-364/11 Mostafa Abed El Karem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/ Bevandorlasi es Allampolgarsagi Hivatal (BAH) Corte EDU - Al Nashif/Bulgaria, domanda n. 50963/99
BE Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri	Sentenza n. 108.154468 08/08/2013	Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) - Assistenza fornita dalle Nazioni Unite. In una decisione del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen belga (Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri) è stato dichiarato che l'articolo 1(D) si applica unicamente qualora «il richiedente asilo si trovi in una situazione personale di grave pericolo» e l'UNRWA «versi nell'impossibilità di offrirgli condizioni di vita conformi alle missioni a questo affidate».	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig.ra B. n. 10003771C 26/07/13	Non applicazione dell'articolo 1F della Convenzione di Ginevra. In tale causa concernente una sorella minore dell'ex presidente ruandese Habyarimana, la Corte ha considerato l'applicazione delle clausole di esclusione. La richiedente era una suora attiva come infermiera, divenuta in seguito direttrice di un dipartimento del Ministero della salute, ed era stata evacuata dalla Croce Rossa alcuni giorni dopo la scomparsa del fratello. La richiedente era rientrata in Ruanda due anni più tardi ed era stata accusata di avere fornito un'arma utilizzata per l'esecuzione di un tutsi nell'aprile 1994. È poi apparsa di fronte ai tribunali Gacaca, per poi fuggire dal paese nel 2007, dopo essere stata convocata dal servizio di intelligence militare. Ha anche testimoniato come teste della difesa senza protezione di fronte al TPI per il Ruanda nel novembre 2010. Secondo la Corte, le dichiarazioni della richiedente erano evasive, insufficientemente precise e piene di contraddizioni e riflettevano una visione distorta e molto parziale degli eventi avvenuti nel periodo del genocidio. Si era ritenuto che non rischiasse un'imputazione per negazione del genocidio commesso in Ruanda nel 1994. La sua richiesta di asilo è stata respinta in quanto la sua condanna in contumacia a 19 anni di lavori forzati, emessa dai tribunali Gacaca, non è stata pronunciata. Le clausole di esclusione non sono state applicate.	Regno Unito - Corte suprema, 17 marzo 2010, JS (Sri Lanka)/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2010]
UK Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo)	AH (articolo 1F, lettera b)), 2013 UKUT 00382 25/07/2013	Esclusione dalla protezione, reato grave di diritto comune, terrorismo. Tale caso riguardava il senso del termine «grave» di cui all'articolo 1F, lettera b), della Convenzione sui rifugiati. Esclusione dalla protezione	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. M. n. 09015396C+ 22/07/2013	Applicazione dell'articolo 1F, lettera b), e della nozione di pericolo per la popolazione del paese ospitante. In tale caso, il richiedente era condannato a sei anni e sei mesi di reclusione in Germania per tentato omicidio, tentato furto aggravato e violenza aggravata. In seguito la condanna era stata sospesa in applicazione dell'articolo 456 A del codice tedesco di procedura penale e le autorità tedesche avevano pianificato di procedere all'allontanamento del richiedente. La CNDA ha deciso che la gravità degli atti commessi dal richiedente al di fuori del paese ospitante presupponevano la presenza dei requisiti di cui all'articolo 1F, lettera b), della Convenzione di Ginevra. Inoltre, la Corte ha ritenuto che il comportamento del richiedente va considerato come costitutivo di un pericolo per la popolazione del paese ospitante, in quanto, da un lato, egli ha tentato di occultare i motivi delle azioni che hanno portato alla sua condanna e le ragioni che hanno condotto alla sospensione della pena e, dall'altro lato, non ha mostrato compassione per le vittime che ha causato.	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
UK Corte d'appello	AA-R (Iran)/Segretario di Stato per gli affari interni, [2013] EWCA Civ 835 12/07/2013	Crimine contro l'umanità, esclusione dalla protezione. «Complicità» in crimini contro l'umanità; applicazione dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati. Crimine contro l'umanità, esclusione dalla protezione.	Regno Unito - Corte suprema, 17 marzo 2010, JS (Sri Lanka)/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2010] UKSC 15 Regno Unito - Yasser Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni [2009] EWCA Civ 222 Regno Unito - Corte suprema, SK (Zimbabwe)/Segretario di Stato per gli affari interni, [2012] 1 WLR 2809
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. M. n. 09017369C+ 12/06/2013	Applicazione dell'articolo 1F, lettera a), della Convenzione di Ginevra per complicità in genocidio. Si tratta del caso di un cittadino ruandese di etnia tutsi cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato a Nairobi nel 1996 da parte dell'UNHCR, il quale aveva successivamente deciso di revocare lo status di rifugiato sulla base di nuove informazioni e aveva applicato le clausole di esclusione. La Corte ha osservato che, in qualità di ex membro della Coalizione per la difesa della repubblica (CDR), in cui sono confluiti gli estremisti radicali di etnia hutu nel marzo 1992, il richiedente aveva coerentemente negato l'ideologia razzista del movimento. La Corte ha dichiarato dimostrati le sue visite periodiche, dal 9 al 18 aprile 1994, presso un luogo in cui erano stati commessi massacri nel periodo in cui rivestiva il ruolo di agente ufficiale del governo provvisorio nonché il fatto che sia stato testimone di massacri di tutsi, senza tentare di prevenirli né di dissociarsi da tali violenze. La Corte ha altresì dichiarato che il richiedente intratteneva una relazione personale con una persona direttamente responsabile dei massacri, che ha tentato di scagionare testimoniando in qualità di teste dinanzi al Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPI per il Ruanda). La Corte ha statuito che il suo comportamento andava considerato un sostegno morale al massacro dei tutsi e che sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente fosse responsabile di complicità in genocidio. Pertanto, è stato escluso dalla protezione della Convenzione di Ginevra.	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. e sig.ra A. n. 04020557R 24/05/2013	Applicazione dell'articolo 1D della Convenzione di Ginevra. Conformemente alla sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato la precedente decisione della Corte francese per un vizio di diritto, la decisione della CNDA ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Sig. EL KOTT e la relativa interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE. La CNDA ha considerato che le disposizioni relative a casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1D della Convenzione di Ginevra vadano interpretate come riferite a persone che hanno cessato di beneficiare di tale protezione o assistenza per motivi che esulano dal loro controllo e indipendenti dalla loro volontà. In tale caso, il richiedente era di origini palestinesi ed era stato regolarmente residente in Giordania, dove aveva ricevuto assistenza dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (UNRWA). Tuttavia, il richiedente era stato costretto a lasciare la Giordania dopo rapporti conflittuali tra suo fratello e un membro di un'influente famiglia giordana. La CNDA ha considerato che il richiedente non potesse fruire della protezione delle autorità giordane, che aveva richiesto invano, e fosse stato costretto a lasciare l'area di operazioni dell'UNRWA per motivi impellenti indipendenti dalla sua volontà. Pertanto, era stato privato dell'assistenza fornita da tale organizzazione, ragion per cui era opportuno riconoscere al richiedente e a sua moglie lo status di rifugiati.	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
BE Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri	N. 103.509 23/05/2013	Cessazione della protezione, esclusione dalla protezione, apollide. Applicazione dell'articolo 1D della Convenzione di Ginevra a rifugiati palestinesi. Il CGRS ha dichiarato che la credibilità del conto del richiedente asilo si era indebolita per il suo girovagare in diversi paesi. Ha ritenuto che il richiedente avesse lasciato il Libano alla ricerca di migliori condizioni di vita in Belgio e che non ci fossero motivi per temere una persecuzione. Secondo le informazioni in possesso del CGRS, i palestinesi registrati presso l'UNRWA potevano ottenere i documenti di viaggio necessari per il rientro in Libano. Stando così le cose, il richiedente ha potuto essere escluso dall'applicazione dell'articolo 1D. Tuttavia, il CALL ha invece dichiarato che il richiedente aveva lasciato il Libano nel 2006, in una situazione di instabilità, nello specifico dei suoi fratelli, due dei quali avevano chiesto e ottenuto asilo in Germania, del padre morto per le torture subite dall'esercito libanese. Si è ritenuto che il richiedente fosse in grave pericolo di vita e che l'UNRWA non fosse in grado di garantirgli condizioni di vita conformi alla sua missione, per il fatto che, nel frattempo, il suo ultimo luogo di residenza era stato quasi interamente distrutto.	<i>El Kareem El Kott e a.</i> Causa C-364/11 Corte EDU, M.S.S./Belgio e Grecia [GC], domanda n. 30696/09.
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. U. n. 11010862C+ 23/05/2013	Interpretazione della nozione di reato grave al fine dell'esclusione dalla protezione sussidiaria. In tale sentenza riguardante un cittadino turco, la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo (CNDA) ha stabilito che il richiedente avesse subito gravi minacce di tortura o trattamento o pena disumani o degradanti. La Corte ha poi considerato la sua esclusione dalla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo L. 712-2, lettera b), CEDESA, per il suo coinvolgimento in un reato grave di diritto comune a causa di illeciti commerciali e finanziari. La Corte ha richiamato una sentenza del Consiglio costituzionale francese e rammentato che la gravità di un illecito tale da escludere una persona dalla fruizione di tale protezione può essere valutata unicamente alla luce del diritto penale francese. Ha quindi deciso che i crimini finanziari ed economici in questione non avevano causato danni a persone e, di conseguenza, non andavano considerati un reato grave ai sensi della legge. Pertanto, al richiedente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria.	CGUE - C-364/11 Mostafa Abed El Kareem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/ Bevandorlasi es Allampolgarsagi Hivatal (BAH) Belgio - Consiglio di Stato, 25 ottobre 2005, n. 150619 Belgio - Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, 18 giugno 2008, n. 1725 Belgio - Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, 25 giugno 2007, n. 398 Belgio - Consiglio di Stato, 15 gennaio 2003, n. 114472
BE Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri	Sentenza n. 102283 02/05/2013	Esclusione dalla protezione. Applicazione dell'articolo 1D della Convenzione relativa allo status dei rifugiati. In una decisione del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen belga (Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri) è stato dichiarato che l'articolo 1(D) si applica unicamente qualora «il richiedente asilo si trovi in una situazione personale di grave pericolo» e l'UNRWA «versi nell'impossibilità di offrirgli condizioni di vita conformi alle missioni a questo affidate».	CGUE - C-364/11 Mostafa Abed El Kareem El Kott, Chadi Amin A Radi, Hazem Kamel Ismail/ Bevandorlasi es Allampolgarsagi Hivatal (BAH) Belgio - Consiglio di Stato, 25 ottobre 2005, n. 150619 Belgio - Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, 18 giugno 2008, n. 1725 Belgio - Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, 25 giugno 2007, n. 398 Belgio - Consiglio di Stato, 15 gennaio 2003, n. 114472

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. G. n. 12018386C+ 29/04/2013	Applicazione dell'articolo 1F, lettere a) e b), della Convenzione di Ginevra. Il richiedente è un cittadino dello Sri Lanka di origini tamil, che ha partecipato direttamente e deliberatamente, ad alto livello, nel reclutamento forzato di bambini da parte delle Tigri per la liberazione della patria tamil (LTTE). È emerso che aveva violato i diritti dei bambini, come definito nell'articolo 4, paragrafo 3, del Protocollo aggiuntivo II alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Si è inoltre osservato che la coscrizione di minori di quindici anni costituisce un crimine di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto del Tribunale penale internazionale. Pertanto, la Corte ha dichiarato che sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente si sia reso reo di crimini di guerra in relazione al reclutamento di minori di quindici anni e di reati gravi di diritto comune con riferimento al reclutamento di minori di quindici anni.	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. B 10005048 C (rec. 2013) 15/02/2013	Esclusione sulla base dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ), in combinato disposto con l'articolo L. 712-2, lettera b), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), DQ). Gravità dei fatti messi in rilievo dalla Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA). Associazione criminale e atti di terrorismo. Cittadino marocchino condannato in Francia a cinque anni di reclusione, oltre all'esclusione permanente dal territorio francese per «associazione criminale per la preparazione di un atto di terrorismo», il quale ha assolto la pena in Francia. -> La Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA) ha statuito che il richiedente rischiava di essere esposto a gravi lesioni ai sensi dell'articolo L. 712-1, lettera b), del CESEDA (recep. dell'articolo 15, lettera b), DQ) in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto implicato in reti di islamismo radicale e ad aspri trattamenti riservati a sospetti terroristi da parte delle autorità marocchine. Tuttavia, tenuto conto della sua condanna in Francia per «associazione criminale per la preparazione di un atto di terrorismo», il richiedente è stato escluso dalla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo L. 712-2, lettera b), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), DQ). La Corte ha in seguito aggiunto che, qualora abbia scontato la condanna, era ancora soggetto a un'esclusione permanente dal territorio francese e agli arresti domiciliari. Di conseguenza, sussistevano fondati motivi per ritenere che le sue attività sul suolo francese costituivano una grave minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o statale, ai sensi dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ).	
BE Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri	Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, n. 96933 12/02/2013	Esclusione sulla base della perpetrazione di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, esclusione dalla protezione, terrorismo	CGUE - C-57/09 e C-101/09, Germania/B e D - ressource Belgique - Conseil du Contentieux des Etranger, 13 Janvier 2011, n. 54.335 Belgio - Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, 3 marzo 2011, n. 57261 Belgio - Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri, 1 luglio 2011, n. 64356 Belgio - Consiglio di Stato, venerdì 13 luglio 2012, n. 220321



Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
BE Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri	Sentenza n. 96.372470 31/01/2013	Esclusione dalla protezione. Applicazione dell'articolo 1D della Convenzione relativa allo status dei rifugiati. In una decisione del Raad voor Vreemdelingenbetwistingen belga (Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri) è stato dichiarato che l'articolo 1(D) si applica unicamente qualora «il richiedente asilo si trovi in una situazione personale di grave pericolo» e l'UNRWA «versi nell'impossibilità di offrirgli condizioni di vita conformi alle missioni a questo affidate».	Canada - Pushpanathan/Canada (Ministero della Cittadinanza e dell'immigrazione) [1998] 1 S.C.R. 982 CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D - resource Ireland - High Court, 5 maggio 2011, A.B./Tribunale per il riesame delle richieste di asilo [2011] IEHC 198 Regno Unito - Corte d'appello, 19 gennaio 2000, Segretario di Stato per gli affari interni, Ex Parte Adan R/Segretario di Stato per gli affari interni Ex Parte Aitseguer, R v. [2000] UKHL 67 Regno Unito - R/Asfaw [2008] 1 AC.1061 Regno Unito - Corte suprema, 17 marzo 2010, JS (Sri Lanka)/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2010] UKSC 15 Regno Unito - 29 luglio 1999, Adimi, R (su domanda di)/ Uxbridge Magistrates Court & Anor [1999] EWHC Admin 765
UK Corte suprema	<i>Al-Sirri/Segretario di Stato per gli affari interni</i> [2012] UKSC 54 21/11/2012	Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, Esclusione dalla protezione, Livello di prova, Terrorismo. Uso sporadico dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra concernente i principi delle Nazioni Unite. Tali cause riunite riguardano l'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra. La Corte ha considerato quali atti rientrano nell'ambito dell'esclusione e cosa si intenda con «fondati motivi per ritenere» che una persona si sia resa rea di atti contrari alle finalità delle Nazioni Unite («ONU»).	
UK Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo)	<i>AH (Articolo 1F, lettera b) – «fondato»</i> Algeria/SSHD UKUT 382 30/10/2012	Reato grave di diritto comune ai fini dell'esclusione abbia un significato internazionale autonomo e non vada definita semplicemente in riferimento al diritto nazionale.	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
SE Corte d'appello competente in materia di immigrazione	Sentenza UM287-10 MIG 2012: 14 25/10/2012	Crimine contro l'umanità, familiare, esclusione dalla protezione. Cause di esclusione; livello di prova in relazione alla nozione di «particolare motivo di credere»	Svezia - MIG 2007:12 CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D Svezia - MIG 2010:23 Svezia - MIG 2011:24
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. M. 10018884 C+, 20/09/2012	<p>Esclusione dalla protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo L. 712-2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo L. 712-2, lettera b), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), DQ). Traffico di stupefacenti e riciclaggio di denaro sporco; grave minaccia all'ordine pubblico; gravità dei fatti messi in rilievo dalla Corte nazionale per diritto d'asilo (CNDA).</p> <p>Tale caso riguarda un cittadino turco, ex attivista di estrema sinistra, che ha mantenuto rapporti con personaggi di spicco dell'ala di estrema destra e della mafia in Turchia. Dopo aver lasciato il suo paese, è stato implicato in un tentato omicidio in Belgio, in seguito condannato nei Paesi Bassi a sedici anni di reclusione per «omicidio, reati connessi con la droga, porto d'armi vietate, sequestro e recidiva» e segnalato ai fini del rifiuto di soggiorno nello spazio Schengen. È stato anche perseguito in Turchia per traffico di stupefacenti e riciclaggio di denaro sporco. -&gt; La Corte ha statuito che il fatto di essere perseguito in Turchia non equivaleva a una persecuzione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, ma che, in caso di carcerazione in Turchia, il richiedente sarebbe forse stato esposto a ritorsioni da parte della criminalità organizzata e che non poteva essere protetto dall'amministrazione carceraria. Tuttavia, tenuto conto della gravità dei fatti per cui egli è stato perseguito e condannato nei Paesi Bassi e la circostanza che sia quindi stato segnalato ai fini del rifiuto di soggiorno nello spazio Schengen, la Corte ha deciso che sussistevano fondati motivi di ritenere che le sue attività costituissero una grave minaccia all'ordine pubblico. Egli è stato pertanto escluso dalla protezione sussidiaria conformemente all'articolo L. 712-2, lettera b), e all'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ).</p>	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
DE Corte amministrativa federale	Corte amministrativa federale, 4 settembre 2012, 10 C 13.11 04/09/2012	Applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva «qualifiche». Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, esclusione dalla protezione, primo paese di asilo, protezione, status di rifugiato, paese terzo sicuro, reato grave di diritto comune, terrorismo. Reato grave di diritto comune ai fini dell'esclusione abbia un significato internazionale autonomo e non vada definita semplicemente in riferimento al diritto nazionale.	Germania - Corte amministrativa federale, 31 marzo 2011, 10 C 2.10 Germania - Corte amministrativa federale, 7 luglio 2011, 10 C 26.10 Germania - Corte amministrativa federale, 24 novembre 2009, 10 C 24.08 Germania - Corte amministrativa federale, 11 settembre 2007, 10 C 8.07 Germania - Corte amministrativa federale, 8 febbraio 2005, 1 C 29.03 Germania - Corte amministrativa federale, 15 dicembre 1987, 9 C 285.86 Germania - Corte amministrativa federale, 30 marzo 1999, 9 C 23.98 CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D Germania - Corte amministrativa federale, 6 aprile 1992, 9 C 143.90

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
CZ	Sentenza H. R./Ministero dell'interno 5 Azs 2/2012-49 02/08/2012	Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, Esame della credibilità, Esclusione dalla protezione per aver partecipato a crimini contro l'umanità, Partecipazione a un gruppo sociale particolare, Cause/ragioni della persecuzione. Il tribunale ha statuito che l'ente amministrativo aveva commesso un errore nel non considerare, da un lato, la testimonianza del richiedente come non credibile ai fini della valutazione del rischio di persecuzione, ma, dall'altro lato, nel concludere che la stessa testimonianza (che il richiedente aveva preso parte all'esercito iracheno durante il regime di Saddam Hussein) era prova dell'intento di applicare l'esclusione.	Repubblica ceca - Tribunale amministrativo di secondo grado, 19 maggio 2004, M.I./Ministero dell'interno, 5 Azs 63/2004-60 Repubblica ceca - Tribunale amministrativo di secondo grado, 5 Azs 36/2008-119 Repubblica ceca - Tribunale amministrativo di secondo grado, 4 Azs 103/2007-63 Česká republika - Nejvyšší správní soud, 21 prosinec 2005, S.N. proti Ministerstvu vnitra, 6 Azs 235/2004-57 Česká republika - Nejvyšší správní soud, 30 září 2008, S.N. proti Ministerstvu vnitra, 5 Azs 66/2008-70
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	10014511 C+ (rec. 2012), Sig. A. 29/06/2012	Esclusione dalla protezione sussidiaria sull'unica base dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ); reati connessi con la droga e traffico di stupefacenti; molteplicità di fatti. Richiedente del Kosovo implicato in numerosi procedimenti penali in Kosovo e in paesi europei. In particolare, egli era stato condannato a tre anni di reclusione in Svizzera per reati aggravati connessi con la droga e traffico di stupefacenti. In Francia era stato altresì segnalato in più occasioni per comportamento violento. -> La Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA) ne ha evidenziato il profilo di criminale recidivo nonché la natura poco chiara delle sue attività precedenti e attuali e lo ha pertanto escluso dalla protezione sussidiaria in quanto sussistevano fondati motivi per ritenere che le sue azioni costituivano una grave minaccia all'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ).	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
AT Corte costituzionale (VfGH)	Corte costituzionale U 1092/11 11/06/2012	Esclusione sulla base della partecipazione a crimini contro l'umanità. Crimine contro l'umanità, esclusione dalla protezione.	Austria - VfSlg. 15.451/1999, 16.297/2001, 16.354/2001, 18.614/2008 Austria - VfSlg. 16.176/2001, 16.504/2002 Austria - VfSlg. 16.214/2001 CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D - resource Austria - VfSlg. 15.451/1999, 15.743/2000, 16.354/2001, 16.383/2001 Austria - VfSlg. 14.393/1995, 16.314/2001 Austria - VfSlg. 13.836/1994, VfSlg. 14.650/1996, VfSlg. 16.080/2001, 17.026/2003 Austria - VfSlg. 14.039/1995, 16.407/2001 Austria - VfSlg. 14.301/1995, 15.980/2000, 16.814/2003 Austria - VfSlg. 13.327/1993, 16.407/2001
EL	Consiglio di Stato, 8 maggio 2012, domanda n. 1661/2012 08/05/2012	Applicazione dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 sui rifugiati Autore di persecuzione o gravi lesioni, esclusione dalla protezione, osservazioni di carattere umanitario, trattamento o pena disumani o degradanti, protezione, status di rifugiato, religione, reato grave di diritto comune, protezione sussidiaria. La causa verte sul caso di un indiano sikh che aveva scontato una condanna in Romania per aver complottato l'assassinio dell'ambasciatore indiano nel 1991.	Corte EDU - Saadi/Italia (domanda n. 37201/06) Corte EDU - Chahal/Regno Unito (domanda n. 22414/93) Corte EDU - Ahmed/Austria (domanda n. 25964/94) (1996) 24 EHRR 278 - resource CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D Corte EDU - Daouidi/Francia, domanda n. 19576/08
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA)	Corte nazionale per il diritto d'asilo, 5 aprile 2012, M.Z., n. 10004811 05/04/2012	Applicazione dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 sui rifugiati. Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, esclusione dalla protezione, terrorismo, timore fondato	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
UK Corte d'appello (Inghilterra e Galles)	AH (Algeria)/Segretario di Stato per gli affari interni EWCA Civ 395 02/04/2012	Reato grave di diritto comune ai fini dell'esclusione abbia un significato internazionale autonomo e non vada definita semplicemente in riferimento al diritto nazionale.	
NL ABRvS (Divisione Giustizia amministrativa del Consiglio di Stato)	ABRvS, 29 febbraio 2012, 201106216/1/V1 29/02/2012	Applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva «qualifiche». Valutazione individuale, esclusione dalla protezione	CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D
NL	JDCS 201107836/1/V4 11/02/2012	Applicazione di criteri di esclusione sulla base di una politica di presunzione di coinvolgimento per la semplice partecipazione a una particolare unità militare	CGUE 09/11/2010, C-57/09 e C-101/09
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. H. n. 10015626C+ 09/02/2012	Non applicazione dell'articolo 1F della Convenzione di Ginevra. Il caso riguarda un ufficiale sciita, ai vertici del movimento dell'ayatollah Sadeq al-Sadr e presumibilmente disonorato dai suoi pari e a rischio di persecuzione da parte del governo provvisorio e dell'attuale governo iracheno. L'ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) ha considerato la sua partecipazione indiretta alla commissione di atti tali da essere ritenuti reati gravi di diritto comune ai sensi dell'articolo 1F, lettera b), della Convenzione di Ginevra. La Corte ha statuito che l'affermazione del ricorrente, vale a dire che egli non aveva più legami con il movimento, di cui era stato responsabile delle relazioni esterne fino al 2008, non era credibile. Inoltre, ha considerato che tale movimento abbia avuto un ruolo importante nelle nuove istituzioni irachene e abbia inciso in maniera determinante sugli orientamenti politici delle medesime. Pertanto, il suo timore di essere oggetto di persecuzione o di gravi minacce da parte delle autorità irachene non era fondato. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che non era necessario valutare l'applicabilità dell'articolo 1F della Convenzione di Ginevra o dell'articolo L. 712-2 del codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo (CESEDA).	
UK Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo)	Sentenza MT (articolo 1F, lettera a) - favoreggiamento) Zimbabwe/Segretario di Stato per gli affari interni [2012] UKUT 00015(IAC). 02/02/2012	Crimini contro l'umanità. Clausole di esclusione. Favoreggiamento. Nella causa MT Zimbabwe dinanzi al Tribunale di secondo grado (Sezione Immigrazione e richieste di asilo) (Regno Unito), si era accertato che la richiedente, attiva come investigatore delle forze di polizia dello Zimbabwe, aveva partecipato a due casi di tortura. Il Tribunale di secondo grado ha dichiarato incontestabile il fatto che le azioni della persona in questione nel corso di tale interrogatorio hanno prodotto conseguenze sostanziali sulla perpetrazione del crimine di tortura avvenuto. Il Tribunale di secondo grado ha constatato che la partecipazione della persona in questione a tale interrogatorio equivaleva a un favoreggiamento con riferimento a un crimine contro l'umanità.	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. A. n. 10013960C 24/01/2012	Esclusione dalla protezione e principio del contraddittorio. Il richiedente è un cittadino russo di origine cecena, che ha reso deliberatamente illeggibili le proprie impronte digitali e che si presume abbia precedenti responsabilità all'interno della Guardia della Sharia, presso la base militare di Chernomorie. Egli ha altresì dichiarato di essere stato consapevole degli atti di tortura e delle esecuzioni avvenuti per mano di membri di tale Guardia e di aver mantenuto uno stretto rapporto con alcuni noti combattenti ceceni. La Corte ha statuito che, tenuto conto delle precedenti responsabilità del richiedente e delle mancate risposte alle domande concernenti i punti di cui sopra, è stato possibile ritenere che il richiedente si sia reso reo degli atti cui fa riferimento l'articolo 1F. Pertanto, la Corte ha invitato l'ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) e il richiedente a presentare ulteriori osservazioni entro due mesi dalla notifica della decisione in questione.	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
AT Corte costituzionale	Corte costituzionale, 13 dicembre 2011, U1907/10 13/12/2011	Esclusione dalla protezione, Violenza indiscriminata, Revoca dello status di protezione, Conflitto interno armato, Reato grave di diritto comune, Protezione sussidiaria	VfSlg. 14.650/1996 VfSlg. 13.836/1994 VfSlg. 16.080/2001 VfSlg. 17.026/2003 VfSlg. 16.214/2001 VfSlg. 18.257/2008 VfSlg. 18.142/2007 VfSlg. 15.354/1998 VfSlg. 16.737/2002 VfSlg. 16.993/2003 VfSlg. 16.314/2001 VfSlg. 14.391/1995 VfSlg. 19.251/2010 VfSlg. 18.362/2008 VfGH, 5 ottobre 2011, B1100/09 VwGH, 27 aprile 2006, 2003/20/0050 VfSlg. 16.273/2001 VfSlg. 16.297/2001 VfSlg. 16.354/2001 VfSlg. 18.614/2008
UK	ABC (minore) (Afghanistan), R (su domanda del Segretario di Stato per gli affari interni) [2011] EWHC 2937 06/12/2011	Esclusione in forza dell'articolo 1F, interesse superiore del minore, considerazioni specifiche del minore, esclusione dalla protezione, circostanze personali del richiedente. Nel considerare la possibile esclusione in forza dell'articolo 1F, occorre tenere attentamente conto della colpevolezza. Occorre richiamare correttamente la legislazione nazionale, compresi gli eventuali mezzi di difesa. In caso di richiedente minore, l'analisi complessiva deve tenere conto dell'età e del livello di comprensione, unitamente alla relativa situazione di benessere. Qualora un minore sia ritenuto da escludere dall'asilo o dalla protezione umanitaria, occorrerà prendere in considerazione la situazione di benessere del minore laddove vengano presi in conto accordi per altri tipi di permessi di soggiorno.	Regno Unito - ZH (Tanzania) (FC)/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2011] UKSC 4 Nuova Zelanda - S/Refugee Status Appeals authority [1998] NZ LR91 Regno Unito - R (NI)/Segretario di Stato per gli affari interni, [2009] EWHC 1581 Regno Unito - Corte suprema, 17 marzo 2010, JS (Sri Lanka)/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2010] UKSC 15 Regno Unito - R/Lobell [1957] 1 QB 547 Regno Unito - Pimer/R [1971] AC 814
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA)	M.S., n. 11005411 30/11/2011	Applicazione dell'articolo 1F della Convenzione del 1951 sui rifugiati. Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, Esclusione dalla protezione, Terrorismo, Timore fondato.	CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D



Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
IE The High Court	A. B./Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e Ministero della giustizia, dell'uguaglianza e delle riforme giuridiche, 2011 IEHC 412 10/11/2011	Il livello di prova richiesto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 2004/83/CE. Crimine contro l'umanità, esclusione dalla protezione.	CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D
SE Corte d'appello competente in materia di immigrazione	UM 3891-10 09/09/2011	Esclusione dalla protezione per possibili crimini contro l'umanità. Crimine contro l'umanità, esclusione dalla protezione, non-refoulement	Svezia - MIG 2007:33 II Svezia - MIG 2007:33 I Svezia - MIG 2007:15 Svezia - MIG 2007:12 CGUE - C-57/09 e C-101/09 Germania/B e D
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. E. n. 10005808C 06/09/2011	Responsabilità in qualità di organizzatore e complice di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Il ricorrente era un cittadino di Haiti, fondatore e portavoce di diversi movimenti di opposizione a Lavalas, autoproclamatosi sindaco della città di Gonaives nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2004 e coordinatore del fronte di ricostruzione nazionale (FRN). La Corte ha statuito che il suo timore di persecuzione era fondato. Ha poi rammentato che l'esclusione di una persona appartenente a un'organizzazione armata illegale si applica qualora sussistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso o si sia resa rea degli atti di cui all'articolo 1F. In qualità di organizzatore, autore o complice, è stato considerato personalmente responsabile di reati gravi di diritto comune o di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. La Corte ha considerato che, in qualità di sindaco, aveva giustificato e incoraggiato abusi nei confronti della popolazione civile di Gonaives, in nome della lotta contro Lavalas. Di conseguenza, ha dichiarato che sussistevano fondati motivi per ritenere che egli fosse responsabile, in qualità di organizzatore e complice, di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra, nonostante i suoi tentativi di minimizzare la propria responsabilità con riferimento alla perpetrazione di abusi da parte di gruppi armati sotto la sua guida e supervisione.	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
DE	Corte amministrativa federale, 7 luglio 2011, 10 C 26.10 17/07/2011	Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, valutazione individuale, esclusione dalla protezione, revoca dello status di protezione, reato grave di diritto comune, terrorismo. Si tratta di un caso riguardante la revoca dell'asilo e dello status di rifugiato a un ex funzionario del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 novembre 2010, Repubblica federale di Germania/B (causa C-57/09) e D (causa C-101/09)).	Germania - Corte amministrativa federale, 6 luglio 2010, 2 BvR 2661/06 Germania - Corte amministrativa federale, 12 marzo 2008, 2 BvR 378/05 Germania - Corte amministrativa federale, 24 febbraio 2011, 10 C 3.10 Germania - Corte amministrativa federale, 31 marzo 2011, 10 C 2.10 Sentenza della CGUE, cause riunite C-175/08; C-176/08; C-178/08 e C-179/08, Salahadin Abdulla e a./Bundesrepublik Deutschland - resource Regno Unito - Corte suprema, 17 marzo 2010, JS (Sri Lanka)/Segretario di Stato per gli affari interni, [2010] UKSC 15 Germania - Corte amministrativa federale, 13 marzo 2007, 1 BvF 1/05 Germania - Corte amministrativa federale, 1° giugno 2011, 10 C 25.10 Regno Unito - MH (Siria)/Segretario di Stato per gli affari interni, [2009] EWCA Civ 226 CGUE - C-226/08 Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland Germania - Corte amministrativa federale, 11 settembre 2007, 10 C 8.07 Germania - Corte amministrativa federale, 25 novembre 2008, 10 C 46.07 Germania - Corte amministrativa federale, 30 giugno 2009, 2 BvE 2.08 CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
DE Corte amministrativa federale	10 C 26.10140 DE:BVerwG:2011:070711U10C26.10.0 07/07/2011	L'esclusione non presuppone un pericolo attuale per la sicurezza in Germania a causa del richiedente. La semplice partecipazione a un'organizzazione terroristica non giustifica la presunzione di una causa di esclusione.	
SE Tribunale amministrativo di Stoccolma – Corte competente in materia di immigrazione	UM 21121-10 14/06/2011	Applicazione dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati. Esclusione dalla protezione, status di rifugiato, cause/motivi della persecuzione, opinione politica	Svezia - UN 442:03 CGUE - C-57/09 e C-101/09 Germania/B e D - resource
FR Consiglio di Stato/ Conseil d'Etat	Ofpra/Sig. A., n. 320910 24/05/2011	L'articolo 1F, lettera b), della Convenzione del 1951 sui rifugiati è applicabile anche in caso di condanna (per un reato grave di diritto comune) non scontata. Esclusione dalla protezione, reato grave di diritto comune	
IE High Court	A.B./Tribunale per il riesame delle richieste di asilo [2011] IEHC 198 05/05/2011	Applicazione dell'articolo 12 della direttiva «qualifiche» concernente l'esclusione dallo status di rifugiato. Crimini contro l'umanità, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, esclusione dalla protezione	CGUE - C-57/09 e C-101/09 Germania/B e D - resource Nuova Zelanda - Corte suprema, 27 agosto 2010, Avvocato generale (Ministero dell'immigrazione)/Tamil X e Anor, [2010] NZSC 107 Regno Unito - Corte suprema, 17 marzo 2010, JS (Sri Lanka)/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2010] UKSC 15

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. R. n. 10014066C+ (rec. 2011) 21/04/11	<p>Esclusione dalla protezione sussidiaria sulla base dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ), in combinato disposto con l'articolo L. 712-2, lettera c), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), DQ): terrorismo internazionale.</p> <p>Cittadino marocchino, perseguito in Marocco per «costituzione di banda criminale per la preparazione e la perpetrazione di atti di terrorismo in relazione a un'impresa collettiva volta a disturbare gravemente l'ordine pubblico, incitamento a commettere atti di terrorismo, supporto ad autori di atti di terrorismo». Su richiesta delle autorità marocchine, l'Interpol aveva emesso un mandato di arresto per «associazione a delinquere per la commissione di atti terroristici», dopo di che il richiedente era stato arrestato in Francia. Una Corte di appello francese (Metz) ha in seguito accolto la richiesta di estradizione depositata dalle autorità marocchine, in quanto il richiedente era stato segnalato dai servizi centrali francesi di intelligence interna (DCRI – Direction Centrale du Renseignement Intérieur) per gli stretti rapporti con il movimento jihadista internazionale, in particolare con Al Qaeda.</p> <p>-&gt; La Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA) ha respinto l'applicazione dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, per il motivo che i fatti addotti non rientravano nel suo ambito di applicazione, pur riconoscendo il timore fondato del richiedente di essere oggetto di gravi lesioni, ai sensi dell'articolo L. 712-1, lettera b), del CESEDA (recep. dell'articolo 15, lettera c), DQ), per quanto riguarda la protezione sussidiaria, in caso di rientro in Marocco, a causa dei duri trattamenti riservati ai sospetti terroristi. Tuttavia, egli è stato escluso dalla protezione sussidiaria sulla base dell'articolo L. 712-2, lettera c) (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), DQ), e dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ). La sua partecipazione a forum e attività di comunicazione e mediatiche di stampo jihadista, per conto di Al Qaeda, in particolare come amministratore di un sito web islamico di reclutamento di combattenti jihadisti, è stata considerata rientrante negli atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Inoltre, la Corte ha dichiarato che sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente avesse deliberatamente partecipato alla propaganda jihadista e incitato a commettere atti di terrorismo. Dal momento che tali atti sono stati compiuti in un ambiente virtuale mediante Internet e, quindi, producono conseguenze che superano le frontiere, essi sono stati considerati una grave minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o statale.</p>	
NL Tribunale distrettuale di Haarlem	AWB 10/6592 01/04/2011	<p>In tale caso è stata considerata l'esclusione dallo status di rifugiato e si è ritenuto superfluo il procedimento penale ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva «qualifiche» o dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati.</p> <p>Autore di persecuzione o lesioni gravi, crimine contro l'umanità, esclusione dalla protezione.</p>	CGUE - C-57/09 e C-101/09 Bundesrepublik Deutschland/B e D
DE Corte amministrativa federale	10 C 2.10139 DE:BVerwG:2011:310311U10C2.10.0 31/03/2011	<p>Esclusione per aver commesso crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Crimini contro l'umanità, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, esclusione dalla protezione, revoca dello status di protezione, livello di prova, crimini di guerra.</p>	Regno Unito - KK (Turchia) [2004] UKIAT 00101 Germania - Corte amministrativa federale, 24 novembre 2009, 10 C 24.08 Canada - Pushpanathan/Canada, Ministero della cittadinanza e del controllo dell'immigrazione (interventore: Consiglio canadese per i rifugiati) [1999] INLR 36 CGUE - C-57/09 e C-101/09 Germania/B e D

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
CZ Corte amministrativa suprema	Sentenza <i>J.S.A./Ministro dell'interno</i> Azs 40/2010-70 23/03/2011	Esclusione sulla base di attività «contrarie» alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite». Protezione sussidiaria, esclusione dalla protezione, livello di prova.	
FR Consiglio di Stato	Sig. A. n. 329909A 14/03/2011	Esclusione e principio del contraddittorio. Il Consiglio di Stato ha statuito che, nel considerare l'applicazione dell'articolo 1F della Convenzione di Ginevra o dell'articolo L. 712-2 del codice di accesso e residenza degli stranieri e di diritto in materia di asilo (CESEDA), laddove le clausole di esclusione non siano state valutate dall'ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA), la CNDA deve dare al richiedente la possibilità di presentare osservazioni nell'ambito della procedura scritta e, se necessario, dopo la riapertura del dibattimento.	
NL Tribunale distrettuale di Amsterdam	AWB 06/24277 22/02/2011	Esclusione in forza dell'articolo 1F della Convenzione sui rifugiati. Autore di persecuzione o lesioni gravi, onere della prova, crimine contro l'umanità, esclusione dalla protezione.	CGUE - C-57/09 e C-101/09 Germania/B e D Nota: La sentenza del Tribunale distrettuale è stata annullata il 13/04/2012 dalla JDCC, causa numero 201102789/1/v1. La decisione controversa recava la data 24/04/2006. La DQ ha dovuto trovare applicazione definitiva il 10/10/2006, per cui il 24/04/2006 il Segretario di Stato non aveva ancora l'obbligo di applicarla e, non applicandola, non si sono arrecati danni ai fini dell'applicazione futura della DQ. È stato fatto riferimento alle sentenze della CGUE del 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler; 23 settembre 2008, causa C-427/06, Bartsch; 26 maggio 2011, cause riunite C-165/09 e C-167/09, Stichting Natuur en Milieu.

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
SK	S./Ministero dell'interno della Repubblica slovacca, 157a/5/2011 22/02/2011	Applicazione dell'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati; articolo 12 della direttiva «qualifiche». Dal chiaro tenore dell'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati risulta che la clausola in esso contenuta sull'esclusione dallo status di rifugiato si applica solo alle persone che ricorrono effettivamente all'assistenza fornita dall'UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente) e che quanto precede va interpretato restrittivamente, vale a dire che non può applicarsi anche alle persone che hanno fruito o potrebbero fruire di protezione o assistenza. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva «qualifiche», secondo la Corte, una persona fruisce della protezione o dell'assistenza di un'agenzia delle Nazioni Unite diversa dall'UNHCR se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza. Secondo la Corte, l'articolo 1D della Convenzione sui rifugiati, cui si fa riferimento nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, si limita a escludere dall'ambito di applicazione della Convenzione solo coloro che «beneficiano attualmente» della protezione o dell'assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR.	CGUE - C-31/09, Nawras Bolbol/ Ungheria
FR Consiglio di Stato	Sig. A., n. 312833 26/01/2011	Accertamento dell'intenzione del richiedente Il richiedente, cittadino ruandese, era stato escluso dallo status di rifugiato dalla Corte nazionale francese per il diritto d'asilo (CNDA) in forza dell'articolo 1F, lettera a), della Convenzione di Ginevra per complicità in genocidio. In sede di ricorso, il Consiglio di Stato ha statuito che andava accertata l'intenzione del richiedente di permettere o facilitare la commissione del crimine di genocidio. Pertanto, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione della Corte e ha indicato che le circostanze presentate non erano sufficienti ad accertarne l'intenzione né la deliberata omissione ai fini di prevenire tale crimine o di dissociarsi dal medesimo. Era stato riconosciuto lo status di rifugiato.	
FR	Consiglio di Stato, 17 gennaio 2011, Sig. A., n. 316678 17/01/2011	Nell'applicare la clausola di esclusione dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione del 1951 sui rifugiati, la Corte deve indagare il livello di coinvolgimento personale del richiedente in atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Esclusione dalla protezione, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. N. n. 10004872 C+ 20/12/2010	Esonero dalla responsabilità individuale; richiedente che ha agito sotto coercizione. Il richiedente, originario della Repubblica Democratica del Congo (DRC), aveva subito, da minore, il reclutamento forzato da parte del Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP). La Corte nazionale per il diritto d'asilo ha considerato che egli avesse il timore fondato di essere perseguitato a causa dell'opinione politica imputata connessa con le azioni svolte in qualità di bambino soldato nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009. È stata in seguito esaminata la clausola di esclusione di cui all'articolo 1F, lettera b), della Convenzione di Ginevra. Nella sua sentenza, la Corte ha preso in considerazione la giovane età del richiedente, la sua fragilità psicologica, la sua situazione di isolamento e lo stato di subordinazione in cui si trovava. Di conseguenza, ha deciso che, dal momento che il richiedente versava in una situazione di particolare vulnerabilità e coercizione, egli non era ritenuto responsabile degli atti commessi. Pertanto al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato.	
ES	Tribunale nazionale superiore, 17 gennaio 2011, 680/2009 17/01/2011	L'applicazione delle clausole di esclusione in forza dell'articolo 1F, lettere a) e b), della Convenzione del 1951 sui rifugiati. Crimine contro l'umanità, esclusione dalla protezione, valutazione individuale, reato grave di diritto comune	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	CNDA, 20 dicembre 2010, Sig. N., n. 10004872 20/12/2010	Data la situazione di particolare vulnerabilità e costrizione del richiedente, ex bambino soldato della DRC, non vi è motivo di applicare una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1F della Convenzione del 1951 sui rifugiati nei suoi confronti. Considerazioni specifiche del minore, esclusione dalla protezione, cause/motivi di persecuzione, opinione politica	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
CZ Corte amministrativa suprema (Grande Sezione)	Decisione A.S./Ministero dell'interno 4 Azs 60/2007-119 07/09/2010	Il requisito della gravità. Esempio di reato grave.	
FR Consiglio di Stato	Sig. A. n. 318356A 23/07/2010	Interpretazione dell'articolo 1D della Convenzione di Ginevra. La sentenza è stata emessa prima della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella causa Sig. EL KOTTI, vertente sull'interpretazione dell'articolo 1D della Convenzione di Ginevra. Il Consiglio di Stato francese ha statuito che la clausola di esclusione prevista da tale articolo non si applica a una persona di origini palestinesi che aveva abbandonato l'area di operazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (UNRWA). Ha dichiarato che la clausola di inclusione automatica del secondo comma può applicarsi unicamente se l'UNRWA ha cessato le sue attività e che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite non aveva adottato alcuna risoluzione sul destino del popolo palestinese. Il Consiglio di Stato ha poi statuito che il riconoscimento dello status di rifugiato è subordinato all'esistenza di un timore fondato di essere perseguitato ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra. In tale caso, il richiedente di origini palestinesi era stato registrato presso l'UNRWA in Giordania e aveva volontariamente lasciato l'area di operazioni dell'UNRWA, per cui la Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA) aveva commesso un errore di diritto dal momento che non aveva verificato l'esistenza di un timore fondato di essere perseguitato o di un rischio di gravi minacce ai sensi dell'articolo L. 712-1 del codice di accesso e residenza degli stranieri e di diritto in materia di asilo (CESEDA).	
FR Consiglio di Stato	Sig. K. n. 320630 A 14/06/2010	Implicazione personale nella commissione di un atto rientrante nelle clausole di esclusione. Il Consiglio di Stato ha annullato una decisione della Commissione di ricorso per i rifugiati (CRR) che aveva escluso un cittadino ruandese, ai sensi dell'articolo 1F, lettera a), della Convenzione di Ginevra, per il fatto che la Commissione aveva ommesso di accertare i fondati motivi per ritenere che il richiedente fosse personalmente implicato nella commissione di un atto rientrante nella clausola di esclusione. Il richiedente ha svolto l'attività di birraio di rilievo nel contesto del genocidio e ha venduto birra a persone responsabili del genocidio. Il Consiglio di Stato ha statuito che tali circostanze non costituivano un elemento sufficiente per concludere che sussistevano fondati motivi per ritenere che avesse commesso un crimine di genocidio. Ha aggiunto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se, in tale contesto e a causa della sua posizione sociale ed economica, il richiedente fosse personalmente consapevolmente delle conseguenze delle sue attività sul genocidio.	
FR Consiglio di Stato	Sig. H. A. n. 319840 A 07/04/2010	Esonero dalla responsabilità. Il Consiglio di Stato ha annullato una decisione della Commissione di ricorso per i rifugiati (CRR) e ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino iracheno che era stato escluso dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1F, lettera b), della Convenzione di Ginevra per complicità in omicidio. -> Il Consiglio di Stato ha dichiarato che la Commissione di ricorso per i rifugiati ha ommesso di esaminare se, data la giovane età, in particolare, i vincoli familiari potessero aver inciso sulla sua libera scelta. Ha in seguito deciso che il richiedente, che era minore di 18 anni, aveva agito unicamente per le pressioni ricevute, che non poteva evitare. Pertanto, gli atti criminali di cui sarebbe stato responsabile non potevano essere considerati come deliberati. -> In un secondo momento, il Consiglio di Stato ha definito la complicità applicabile a persone che non avevano commesso atti criminali di per se stesse, ma che avevano preso parte alla preparazione di tali atti o avevano assistito all'esecuzione dei medesimi, senza tentare di prevenirli o di dissociarvisi.	



Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
UK Corte suprema	<i>JS/Segretario di Stato per gli affari interni</i> [2010]UKSC 15 17/03/2010	<p>L'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva «qualifiche» dispone che l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), (che riprende i termini dell'articolo 1F, lettera a) «si applica a coloro che istigano o altrimenti partecipano alla commissione dei crimini o degli atti in esso menzionati»). La Corte suprema ha confermato l'interpretazione di tale disposizione, resa dalla Corte amministrativa federale tedesca in BVerwG 10C 48.07. La Corte aveva statuito quanto segue: «la persona che chiede protezione non deve giocare un ruolo nel reato grave di diritto comune di per se stessa, ma deve esserne personalmente responsabile. In linea generale, ciò va ritenuto laddove una persona abbia commesso il crimine di persona o abbia contribuito in misura sostanziale alla sua commissione, ben consapevole del fatto che il suo atto o la sua omissione agevolerebbe il comportamento criminale [...]. Pertanto, tale principio non riguarda soltanto i terroristi attivi e i partecipanti in senso criminale, bensì anche coloro che agiscono in anticipo a sostegno di attività terroristiche [...]».</p> <p>La Corte suprema ha dichiarato che «occorre [...] concentrarsi sul ruolo di fatto svolto dalle singole persone, tenuto conto di tutti gli aspetti materiali di tale ruolo, così da stabilire l'effettiva determinazione del livello di partecipazione richiesto». La Corte ha segnalato il seguente elenco non esaustivo di fattori pertinenti da considerare all'atto dell'esame. Si trattava dei seguenti elementi:</p> <p>«(i) la natura e (potenzialmente di una certa importanza) la dimensione dell'organizzazione e, in particolare, della parte di tale organizzazione con cui il richiedente asilo era perlopiù direttamente connesso in prima persona; (ii) se e, in tal caso, da chi sia stata vietata l'organizzazione; (iii) le modalità con cui il richiedente asilo è stato reclutato; (iv) quanto tempo ha trascorso nell'organizzazione e quali occasioni ha eventualmente avuto di andarsene; (v) la sua posizione, il suo grado, il suo comportamento e la sua influenza all'interno dell'organizzazione; (vi) la consapevolezza, da parte sua, dei crimini di guerra compiuti dall'organizzazione e (vii) il suo coinvolgimento personale e il ruolo svolto nell'organizzazione, compresi, in particolare, eventuali contributi forniti alla commissione di crimini di guerra».</p>	<p>Regno Unito - KJ (Sri Lanka)/ Segretario di Stato per gli affari interni [2009] EWCA Civ 292</p> <p>Regno Unito - Gurung [2002] UKIAT 04870</p> <p>Regno Unito - MH (Sirial)/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2009] EWCA Civ 226</p> <p>Regno Unito - Yasser Al-Sirri/ Segretario di Stato per gli affari interni [2009] EWCA Civ 222</p> <p>Stati Uniti - McMullen/INS 685 F 2d 1312, 599</p> <p>Regno Unito - DKN/Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo [2009] CSIH 53</p> <p>ICTY - Pubblico ministero/Tadic (IT-94-1-AR72) ICTY</p> <p>Canada - Ramirez/Canada (Ministero della Cittadinanza e dell'immigrazione) [1992] 89 DLR (4<sup>a</sup>) 173</p> <p>Germania - Corte amministrativa federale, 14 ottobre 2008, 10 C 48.07</p> <p>ICTY - Pubblico ministero/ Brdjanin (non riportato) 3 aprile 2007</p> <p>ICTY - Pubblico ministero/ Krajišnik 17 marzo 2009</p> <p>Canada - Nagamany/Canada (Ministero della Cittadinanza e dell'immigrazione), 2005 FC 1554</p>

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
DE Corte amministrativa federale	10 C 7.09 DE:BVerwG:2010:160210U10C7.09.0, BVerwGE 136 16/02/2010	Ruolo della popolazione civile nella perpetrazione di un crimine di guerra; conflitti interni armati e crimini di guerra; portata della definizione di un crimine di diritto comune. 1. Un civile può essere l'autore di un crimine di guerra ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, n. 1, della legge sulla procedura di asilo, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, dello Statuto della CPI. Tuttavia occorre una connessione funzionale tra l'atto e il conflitto armato. È superflua l'esistenza di una connessione tra l'autore e una delle parti in conflitto. 2. In un conflitto interno armato, è possibile commettere crimini di guerra non soltanto nei confronti della popolazione civile, ma anche nei confronti dei combattenti del nemico. 3. Una condizione preliminare per il crimine di guerra dell'omicidio a tradimento di un combattente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera e), punto ix), dello Statuto della CPI è che l'autore deve aver illuso l'avversario riguardo all'esistenza di una situazione di protezione in forza del diritto internazionale. 4. La questione relativa all'esistenza di un reato grave di diritto comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase, n. 2, della legge sulla procedura di asilo dipende in misura cruciale dall'effettiva motivazione dell'autore.	TPI per l'ex Jugoslavia - Pubblico ministero/Zlatko Aleksovski (sentenza di primo grado), IT-95-14/1-T, 25 giugno 1999 TPI per il Ruanda - Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda/Pubblico ministero (sentenza in appello), ICTR-96-3-A, 26 maggio 2003 Germania - Corte amministrativa federale, 25 novembre 2008, 10 C 46.07 Germania - Corte amministrativa federale, 14 ottobre 2008, 10 C 48.07
BE Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri	Sentenza n. 37.912. 29/01/2010	Articolo 12, paragrafo 1: Esclusione a causa di protezione già fornita. Occorrerebbe esaminare se la persona possa rientrare nelle aree oggetto di mandato e beneficiare nuovamente della protezione dell'UNRWA.	
NL Consiglio di Stato	Sentenza 200902983/1/V1 30/12/2009	Reato grave di diritto comune. Anche i reati gravi contro il patrimonio, che comportano una perdita significativa (per esempio la malversazione <sup>246</sup> , possono essere considerati reati gravi.	
DE Corte amministrativa federale	10 C 24.08 DE:BVerwG:2009:101109U1C 24.08.0, BVerwGE 135 24/11/2009	Ruolo della popolazione civile nella perpetrazione di un crimine di guerra; conflitti interni armati e crimini di guerra; portata della definizione di un crimine di diritto comune. Motivo di esclusione; Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998, crimine di guerra; reato di diritto comune; separatismo; terrorismo; crimine contro l'umanità; diritto penale internazionale; livello di prova. Reato grave di diritto comune ai fini dell'esclusione abbia un significato internazionale autonomo e non vada definita semplicemente in riferimento al diritto nazionale.	
BE Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri	Sentenza 33.720. 03/11/2009	Norme internazionali per determinare la responsabilità individuale.	

<sup>246</sup> Consiglio di Stato (Paesi Bassi), sentenza del 30 dicembre 2009, 200902983/1/V1.

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Consiglio di Stato	Sig. H. n. 311793B 06/10/2009	<p>Si tratta del caso della vedova dell'ex presidente Habyarimana.</p> <p>In tale sentenza, il Consiglio di Stato francese ha respinto la richiesta della vedova dell'ex presidente del Ruanda, Juvenal Habyarimana, che era stata esclusa dallo status di rifugiato dalla Commissione di ricorso per i rifugiati (CRR) ai sensi dell'articolo 1F, lettera a), della Convenzione di Ginevra. Nella sua decisione, la CRR ha esposto in dettaglio e in maniera esaustiva i motivi per cui ha considerato che la richiedente avesse svolto un ruolo primario nei primi giorni del genocidio, nel periodo compreso tra il 6 e il 9 aprile 1994.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha dichiarato che la CRR ha giustamente considerato che le azioni del governo ruandese anteriori al 1994, nello specifico il suo coinvolgimento in massacri, fin dal 1990, la diffusa impunità con cui consentiva di agire alle frange più estremiste e le sue attività di propaganda nei confronti della comunità tutsi, costituissero prove sufficienti per ritenere che il genocidio fosse stato architettato prima del 1994 dai vertici politici, fermo restando che, come contestato dalla richiedente, anche i partiti o movimenti politici vicini ai tutsi potrebbero aver commesso abusi nei confronti degli hutu e avrebbero potuto avere luogo negoziati volti a concludere accordi di pace. Il Consiglio di Stato ha dichiarato che la valutazione della CRR relativa all'esistenza di fondati motivi per ritenere che la richiedente si sia resa rea della condotta contestata non dipende dal fatto che la richiedente abbia esercitato funzioni ufficiali o sia a rischio di persecuzione. Il Consiglio di Stato ha indicato che la CRR non aveva commesso un errore di diritto nel basarsi, in particolare, sugli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPI per il Ruanda) da parte di testi non identificati, che fruibano della protezione ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e dell'articolo 69 del Regolamento di procedura di tale Tribunale.</p>	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. S. n. 639067 26/07/2009	<p>Esclusione sulla base dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ). La mera presenza del richiedente nel territorio nazionale costituisce una grave minaccia all'ordine pubblico. Molteplicità di atti, atti di stampo mafioso e traffico di armi.</p> <p>Richiedente russo coinvolto in attività di stampo mafioso nonché nel traffico di bevande alcoliche e armi. Secondo la dichiarazione resa, il richiedente temeva ritorsioni da parte di individui legati a tali attività criminali.</p> <p>-&gt; La Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA) ha negato la protezione sulla base dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra, per il motivo che i fatti addotti non rientravano nel suo ambito di applicazione, pur riconoscendo il timore fondato del richiedente di essere oggetto di gravi lesioni, ai sensi dell'articolo L. 712-1, lettera b), del CESEDA (recep. dell'articolo 15, lettera b), DQ) per quanto riguarda la protezione sussidiaria, in caso di rientro nella Federazione russa. Tuttavia, egli è stato escluso ai sensi dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ) a causa delle sue attività criminali e della condanna penale nella Repubblica ceca. I giudici hanno altresì rilevato che le autorità ceche avevano emesso tre mandati di arresto per furto, tortura, ostacolo all'esecuzione di una decisione formale e che la moglie ha depositato numerose denunce nei suoi confronti per violenza domestica e violenza aggravata.</p>	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. I. n. 634810 (rec. 2009) 06/04/2009	<p>Esclusione dalla protezione sussidiaria sull'unica base dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d). Gravità dei reati messi in rilievo dalla Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA); traffico di stupefacenti.</p> <p>Si tratta del caso di un cittadino kosovaro fuggito dal suo paese nel 1999, il quale ha dichiarato di temere ritorsioni da parte di una rete mafiosa internazionale in caso di rimpatrio. Nel 2001 e 2003 era stato coinvolto in procedure giudiziarie in Francia per minacce e rapina a mano armata. Arrestato in Francia nel 2004 per traffico di stupefacenti in Svizzera, veniva poi condannato a quattro anni di reclusione in tale paese. Nel 2008 è stato inserito nello schedario nazionale delle persone ricercate in Francia ed è stato segnalato dalle autorità svizzere per evasione dal carcere.</p> <p>-&gt; La Corte nazionale per il diritto d'asilo (CNDA) ha applicato la clausola di esclusione di cui all'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), statuendo che, alla luce della gravità dei fatti alla base della condanna del richiedente in Svizzera e tenuto conto che non aveva rispettato l'obbligo di detenzione cui era stato condannato, sussistevano fondati motivi per ritenere che la sua attività costituisse una grave minaccia all'ordine pubblico.</p>	
UK Corte d'appello	<i>MH (Siria)/Segretario di Stato per gli affari interni</i> [2009] EWCA Civ 226, 24/03/2009	<p>Articolo 12, paragrafo 2, lettera c): Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.</p> <p>La Corte d'appello britannica ha respinto la tesi secondo cui i principi di responsabilità penale andavano applicati allo scopo di stabilire se una persona si fosse resa rea di atti rientranti nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), dal momento che gli atti tali da sollevare un'esclusione in forza dell'articolo 1F, lettera c), non dovevano necessariamente essere dei reati.</p>	
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. B. n. 629222 C+ (rec. 2008) 03/12/2008	<p>Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite per averli coperti, abusando dell'autorità conferita.</p> <p>Il richiedente era l'ex presidente dell'isola di Anjouan, appartenente alle isole delle Comore. Il richiedente è stato escluso dallo status di rifugiato da parte della Corte nazionale francese per il diritto d'asilo, ai sensi dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra, per le atrocità commesse dalle forze armate di Anjouan e, in particolare, dai membri della guardia presidenziale, nei confronti della popolazione civile.</p> <p>La Corte ha considerato che, a causa delle sue funzioni di capo di Stato e dell'esercito, il richiedente sia stato responsabile di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, perlomeno per averli coperti, abusando dell'autorità conferitagli.</p>	
DE Corte amministrativa federale	Decisione 10 C 48.07 DE: BVerwG:2008:141008810C48.07.0, BVerwGE 132 14/10/2008	<p>Sconto di pena. Nonostante la precedente colpa, il trascorrere di un determinato lasso di tempo, unito alla manifestazione di rimorso, riparazione e assunzione della responsabilità per gli atti anteriormente compiuti, può giustificare un esame che si conclude con la decisione che l'esclusione non sia più giustificata. In caso di precedente supporto ad attività terroristiche, tale circostanza eccezionale è stata ritenuta immaginabile dal Tribunale amministrativo federale, qualora l'individuo abbia non soltanto preso le debite distanze, in modo convincente, dagli atti anteriormente compiuti, bensì operi ora attivamente al fine di evitare ulteriori atti di terrorismo o qualora l'atto risalgia agli anni dell'incoscienza giovanile o addirittura a decenni addietro.</p>	
BE Consiglio per le controversie in materia di legge sugli stranieri	Decisione 16.779. 30/09/2008	<p>Elementi di reato, per esempio reato grave, stupro.</p>	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Corte nazionale per il diritto d'asilo	Sig. M. n. 611731 R (rec. 2008) 27/06/2008	Atti di terrorismo come atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Il caso riguardava un cittadino dello Sri Lanka di origini tamil, membro dell'unità della marina del gruppo LTTE, le «Tigr del mare». Ha lavorato dal 1997 al 2005 come tecnico specializzato e qualificato negli impianti di manutenzione della base navale di Mullaitivu. Nonostante non sia stato possibile accertare l'esatta natura delle sue funzioni, il richiedente è stato escluso ai sensi dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra per la sua partecipazione ad atti di terrorismo. Nella sua sentenza, emessa prima della sentenza della CGUE nella causa B e D (C-57/09 e C-101/09), la Corte nazionale francese per il diritto d'asilo ha richiamato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373, del 28 settembre 2001, che ha qualificato atti, metodi e pratiche di terrorismo come contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, nonché la decisione del Consiglio dell'UE del 29 maggio 2006, che ha incluso il movimento LTTE nell'elenco europeo delle organizzazioni terroristiche. La Corte ha poi stabilito che, a causa delle capacità finanziarie e militari del movimento LTTE nonché del controllo pressoché statale esercitato dall'organizzazione in talune parti del territorio dello Sri Lanka, le attività del movimento LTTE potevano estendersi al panorama internazionale. Pertanto, gli atti di terrorismo commesso dal movimento LTTE potevano essere considerati come atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Inoltre, a causa dell'intensità e della durata dell'impegno del richiedente nel movimento LTTE, egli era senz'altro d'accordo con i metodi usati dalla sua unità, ed è stato considerato quale parte attiva della preparazione logistica e tecnica di atti di terrorismo.	
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	Sig. B. n. 507465 (rec. 2006) 25/07/2006	Esclusione dalla protezione sussidiaria sull'unica base dell'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d). Il richiedente è un cittadino algerino che ha sostenuto di temere di essere perseguitato a causa dei suoi legami con il Fronte islamico di salvezza (FIS) e l'Esercito islamico di salvezza (AIS), ragione per cui è fuggito dal suo paese nel 1999. In seguito è andato in Francia e Svizzera, dove è stato perseguito e condannato tre volte per aggressione sessuale. La domanda di asilo è stata negata in quanto i fatti addotti non sono stati accertati. Inoltre, la Commissione di ricorso per i rifugiati (CRR) ha considerato che sussistevano fondati motivi per ritenere che le sue azioni costituissero una grave minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica e ha applicato la clausola di esclusione di cui all'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ).	
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	Sig. na O. n. 533907 (rec. 2006) 01/02/2006	Non applicazione della clausola di esclusione di cui all'articolo L. 712-2, lettera d), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ). Protezione sussidiaria riconosciuta. Si tratta di una richiedente nigeriana che ha dichiarato di essere fuggita dal suo paese per motivi religiosi. Al suo arrivo in Francia, è stata inserita in una rete di prostituzione. La rete è stata poi smantellata e la richiedente arrestata. In tribunale, ha testimoniato contro la rete ed è stata condannata a dodici mesi di reclusione per prostituzione. Tenuto conto dell'applicazione della clausola di esclusione di cui all'articolo L. 712-2, lettera d), la Commissione di ricorso per i rifugiati (CRR) ha deciso che la sua condanna per prostituzione a un anno di reclusione non era sufficiente per concludere che le sue attività in territorio francese costituivano una grave minaccia per l'ordine pubblico. Le è stata riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo L. 712-1, lettera b), del CESEDA (recep. dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), DQ) in ragione del timore fondato di gravi lesioni da parte dei vertici della rete di prostituzione in Nigeria.	
FR Consiglio costituzionale	OFPRA/Sig. T. n. 255091B 18/01/2006	Il significato di fondati motivi per l'esclusione. In relazione a un cittadino ruandese, il Consiglio di Stato ha dichiarato che la Commissione di ricorso per i rifugiati (CRR) ha commesso un errore di diritto nel considerare che l'esclusione ai sensi dell'articolo 1F della Convenzione di Ginevra dipende dalla dimostrazione dell'implicazione del richiedente in un reato e non da fondati motivi per ritenere che il richiedente avesse commesso un reato conformemente a quanto previsto negli strumenti internazionali.	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Consiglio costituzionale	Sentenza relativa alla legge n. 52-893 del 25 luglio 1952, sul diritto d'asilo n. 2003-485 DC 04/12/2003	Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) - Reato grave.	
BE Commissione permanente in materia di rifugiati	n. 99-1280/W7769 06/08/2002	Crimine contro la pace – Aggressione. La causa di esclusione «crimine contro la pace» è stata applicata in Belgio dalla commission permanente de recours des réfugiés (commissione permanente in materia di rifugiati), nel caso di un richiedente somalo ritenuto coinvolto nella pianificazione e nella continuazione di un conflitto armato internazionale con l'Etiopia.	
UK Tribunale per l'immigrazione e le richieste di asilo	Sentenza <i>Gurung/Segretario di Stato per gli affari interni</i> [2002] UKIAT 04870 14/10/2002	Norme internazionali per determinare la responsabilità individuale.	
UK Corte d'appello	<i>El-Ali/Segretario di Stato per gli affari interni</i> EWCA Civ. 1103 26/07/2002	L'articolo 1D della Convenzione del 1951 sui rifugiati si applica unicamente ai palestinesi che soddisfano due criteri. Prima di tutto, devono aver beneficiato della protezione o dell'assistenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente («UNRWA») il 28 luglio 1951 o anteriormente a tale data, giorno in cui è stata adottata la Convenzione. In secondo luogo, nel periodo di prosecuzione del mandato dell'UNRWA, in caso di abbandono dell'area di operazioni dell'UNRWA, tali palestinesi dovranno dimostrare di essersi trovati in «circostanze eccezionali», per esempio se non hanno avuto modo di rientrare nell'area di operazioni dell'UNRWA.	Regno Unito - Karanakaran/ Segretario di Stato per gli affari interni, [2000] EWCA Civ 11 Regno Unito - House of Lords, 2 aprile 1998, Segretario di Stato per gli affari interni, ex parte Adan, [1998] UKHL 15
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	Sig. N. n. 348805 (rec. 2001) 26/10/2001	Livello di responsabilità in un gruppo armato responsabile di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Il richiedente è un cittadino libanese che ha servito l'Esercito del Libano del sud (ELS), divenendone uno degli ufficiali di grado maggiore, senz'altro collegato con il comandante israeliano. -> Egli è stato escluso ai sensi dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra per il suo coinvolgimento nei reclutamenti forzati, nello sfollamento della popolazione, in arresti e detenzione stragiudiziali e in atti di tortura, commessi da membri dell'ELS nei confronti della popolazione civile. La Commissione di ricorso francese per i rifugiati ha deciso che, in ragione della natura nonché dell'importanza delle sue responsabilità all'interno dell'ELS, il sig. N. ha quanto meno coperto, abusando dell'autorità conferitagli, gli abusi commessi, che non poteva di certo ignorare.	
FR Consiglio di Stato	2001 Sig. S.I.D. n. 195356C 28/02/2001	Elementi di cui tenere conto ai fini dell'esclusione in forza dell'articolo 1F, lettera b), della Convenzione di Ginevra. Per quanto riguarda i crimini di cui all'articolo 1F, lettera b), il Consiglio di Stato ha statuito che occorreva tenere conto degli obiettivi perseguiti dagli autori e del livello di legittimità della violenza perpetrata. In tale caso concernente un membro delle Tigri per la liberazione della patria tamil (LTTE), ha considerato che la sua partecipazione personale nell'attacco di un campo militare, che ha causato più di un centinaio di vittime, e la sua partecipazione a un tentativo attacco poi fallito costituivano atti rientranti nell'articolo 1F, lettera b), della Convenzione di Ginevra.	

Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
UK Commissione speciale di ricorso in materia di immigrazione	Sentenza Segretario di Stato per gli affari interni/Mukhtiar Singh e Paramjit Singh, SC 4/99. 31/07/2000	In mancanza del riferimento esplicito al «reato di diritto comune» nell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), o nell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione sui rifugiati, si può concludere che non esiste alcuna eccezione in caso di «reato di natura politica».	
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	Sig. D.N., n. 338011 (rec. 2000) 05/06/2000	Responsabilità in atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite coperti abusando dell'autorità conferita. In seduta plenaria («sections réunies»), la Commissione di ricorso per i rifugiati ha applicato la clausola di esclusione di cui all'articolo 1F della Convenzione di Ginevra a un cittadino della Repubblica democratica del Congo che ha rivestito il ruolo di comandante di un battaglione incaricato della sicurezza del presidente. La decisione ha stabilito che, in ragione della sua posizione elevata nella Divisione speciale presidenziale (DSP) e dei gravi e sistematici abusi commessi da tale unità sotto il regime di Mobutu, sussistevano fondati motivi per ritenere che il richiedente abbia coperto, abusando dell'autorità conferitagli, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Pertanto, egli è stato escluso dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1F, lettera c).	
BE Commissione permanente in materia di rifugiati	Decisione 95/1017/F390 18/01/1996	Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.	
FR Consiglio di Stato	Sig. DUVALIER n. 81963B 31/07/1992	Il significato dell'articolo 1F, lettera c), della Convenzione di Ginevra. Per quanto riguarda l'ex presidente della Repubblica di Haiti, il Consiglio di Stato ha statuito che, siccome il sig. Duvalier aveva coperto, abusando dell'autorità conferitagli, gravi violazioni dei diritti umani commesse ad Haiti nel periodo in cui era presidente della repubblica, la Commissione di ricorso per i rifugiati (CRR) non aveva interpretato scorrettamente le disposizioni della Convenzione di Ginevra nel considerare che tali violazioni potevano essere considerate come atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 1F, lettera c).	
FR Consiglio di Stato	Sig. MAC NAIR n. 13914A 18/04/1980	Ambito della Convenzione e motivi politici di un reato. Con riferimento a tale caso, la Commissione di ricorso per i rifugiati (CRR) ha rilevato che il richiedente non ha fornito alcuna prova del fatto che, rientrando nel suo paese, avrebbe corso altri rischi rispetto a quelli derivanti da un procedimento legale per i reati penali dal medesimo commessi. Il Consiglio di Stato francese ha poi considerato che, supponendo che il dirottamento aereo di cui il richiedente si era reso reo potesse avere una motivazione politica, ciò non comporterebbe che il procedimento legale per tale reato costituisca una persecuzione fondata su opinioni politiche. Pertanto, la CRR non aveva trascurato gli accordi di Ginevra e aveva giustamente ritenuto che la possibile natura politica del dirottamento aereo non incidesse in alcun modo, in tale caso, sul diritto allo status di rifugiato.	
DE Corte amministrativa federale	Sentenza 1 C 44.68, Buchholz 402.24. § 28 AusIG No. 9. 01/07/1975	Ambito di applicazione personale dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera c): Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.	



Stato membro/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
FR Commissione di ricorso per i rifugiati	Sig. S. n. 8 14/05/1954	Applicazione dell'articolo 1F, lettera a), della Convenzione di Ginevra per crimini contro l'umanità. Tale sentenza è tra le prime emesse dalla Corte francese sull'esclusione. Il richiedente era stato deportato nel campo di Birkenau nel 1942 e successivamente nominato capo baracca. Nel 1945 il Tribunale della Senna lo aveva condannato a quindici anni di lavori forzati, revoca della nazionalità e confisca della proprietà per aver commesso crimini contro l'umanità nei confronti di altri prigionieri. La Corte ha applicato la clausola di esclusione.	

## Giurisprudenza internazionale

MS/ORGANO GIUDIZIARIO	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
TPI per l'ex Jugoslavia (Commissione di ricorso)	<i>Procuratore/Brađanin</i> IT-99-36 03/04/2007	Compartecipazione criminosa/responsabilità congiunta	
TPI per l'ex Jugoslavia	<i>Procuratore/Fatmir Limaj</i> IT-03-66-T 30/11/2005	Crimine di guerra.	
TPI per l'ex Jugoslavia	<i>Procuratore/Dario Kordic e Mario Cerkez</i> IT-95-14/2-A 17/12/2004	Crimine contro l'umanità.	
TPI per l'ex Jugoslavia	<i>Procuratore/Tihomir Blaskic</i> IT-95-14-A 29/07/2004	Crimine contro l'umanità. Favoreggiamento.	
TPI per l'ex Jugoslavia (Commissione di ricorso)	<i>Procuratore/Kunarac e a.</i> IT-96-23 e IT-96-23/1-A 12/06/2002	Crimine contro l'umanità. Favoreggiamento. Gli Elementi costitutivi dei crimini adottati dall'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale specificano il requisito del nesso per ciascun atto definito come crimine di guerra all'articolo 8 dello Statuto della CPI nei seguenti termini: «Il comportamento ha avuto luogo nel contesto di un conflitto armato [di natura internazionale] ed era associato a quest'ultimo».	
TPI per l'ex Jugoslavia	<i>Sentenza/Procuratore/Anto Furundzija</i> IT-95-17/1-T 10/12/1998	Favoreggiamento.	
TPI per il Ruanda (Camera di primo grado)	<i>Procuratore/Jean-Paul Akayesu</i> ICTR-96-4-T 02/09/1998	Crimine contro l'umanità.	
TPI per l'ex Jugoslavia	<i>Procuratore/Dusko Tadic</i> IT-94-1-T 07/05/1997	Responsabilità individuale.	
TPI per l'ex Jugoslavia (Commissione di ricorso)	<i>Procuratore/Dusko Tadic, alias «Dule»</i> <i>(Decisione sulla memoria di difesa per l'appello interlocutorio sulla competenza giurisdizionale)</i> T-94-1 02/10/1995	Crimine contro l'umanità.	

## Altra giurisprudenza

Paese/Organo giudiziario	Nome/riferimento/data della causa	Parole chiave/pertinenza/punti principali	Cause citate
Canada, Corte suprema	Sentenza <i>Febles/Canada (Ministero della Cittadinanza e dell'immigrazione)</i> 2014 SCC 68, [2014] 3 S.C.R. 431. 30/10/2014	Sconto di pena. Con riferimento all'obiettivo dell'articolo 12, paragrafo 2, di escludere dallo status di rifugiato le persone ritenute indegne della protezione per preservare la credibilità del sistema di protezione, non è necessario che il richiedente debba ancora rispondere di un'azione penale o di una condanna penale.	
Canada, Corte suprema	Sentenza <i>Ezokola/Canada (Ministero della Cittadinanza e dell'immigrazione)</i> 2013 SCC 40 19/07/2013	Partecipazione. Parte di un gruppo o organizzazione responsabili di reati gravi o atti efferati.	
Nuova Zelanda, Corte suprema	<i>Pubblico ministero (Ministero dell'immigrazione)/Tamil X e Anor</i> [2010] NZSC 107 27/08/2010	Norme internazionali per determinare la responsabilità individuale.	
Australia, Tribunale di ricorso amministrativo	sentenza del 16 giugno 2010 <i>Re YYMT e FRFI</i> (2010), 115 ALD 590 16/06/2010	Responsabilità penale. Difese e circostanze attenuanti.	
Nuova Zelanda, Corte suprema	<i>Tamil X/Refugee Status Appeals Authority; Avvocato generale (Ministero dell'immigrazione)/Y,</i> [2010] NZSC 107, [2011] 1 NZLR 721 20/10/2009	Livello di prova.	
Canada, Corte d'appello federale	<i>Sing/Canada (Ministero dell'occupazione e dell'immigrazione)</i> [2005] FCA 125 11/04/2005	Livello di prova.	
Canada, Corte suprema	Sentenza <i>Pushpanathan/Canada (Ministero della Cittadinanza e dell'immigrazione)</i> [1998] 1 SCR 982 04/06/1998	Traffico di stupefacenti. Clausole di esclusione. Respingimento. Reato grave di diritto comune. Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.	
Canada, Tribunale per il riesame delle richieste di asilo e l'immigrazione	Decisione M90-07224, 5 RefLex 41 19/08/1991	Un ex ministro di gabinetto liberiano, che aveva approvato gli atti di violenza in corso contro la popolazione civile in Liberia, era stato escluso.	

## COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

### **Pubblicazioni gratuite:**

- una sola copia:  
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:  
presso le rappresentanze dell'Unione europea ([http://ec.europa.eu/represent\\_it.htm](http://ec.europa.eu/represent_it.htm)),  
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi ([http://eeas.europa.eu/delegations/index\\_it.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm)),  
contattando uno dei centri Europe Direct ([http://europa.eu/europedirect/index\\_it.htm](http://europa.eu/europedirect/index_it.htm)),  
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (\*).

(\* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

### **Pubblicazioni a pagamento:**

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

